

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1966

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG.	
ABBRUZZESE: Situazione giuridico-economica dei dipendenti della ditta Lora di Napoli. (4125, <i>già orale</i> ) . . . . .	8456	BASSI: Naufragio del peschereccio <i>Francesca</i> (16278) . . . . . 8468
ABBRUZZESE: Divieto lavoro notturno per i panificatori della provincia di Napoli. (17718) . . . . .	8456	BERLINGUER LUIGI: Incarichi per l'insegnamento universitario per l'anno 1966-67. (3993, <i>già orale</i> ) . . . . . 8469
ABBRUZZESE: Anticipi sui rimborsi di cure per infermità contratte in servizio dal personale civile della difesa. (18244) . . . . .	8456	BERLINGUER MARIO: Corso di addestramento professionale alberghiero in Alghero (Sassari). (18106) . . . . . 8470
ABBRUZZESE: Benefici combattentistici ai deportati nei campi di lavoro e di concentramento tedeschi. (18507) . . . . .	8457	BERNETIC MARIA: Trattamento economico di insegnanti delle scuole medie di Trieste con lingua di insegnamento slovena. (5312) . . . . . 8470
ABELLI: Riscatto servizi di una dipendente dell'amministrazione provinciale di Torino. (18042) . . . . .	8457	BERRETTA: Sgravi fiscali alle imprese edili del Mezzogiorno. (18533) ! . . . . . 8471
ABENANTE: Intermediazione di manodopera presso alcune ditte ortofrutticole di Torre Annunziata (Napoli). (16874) . . . . .	8458	BIAGGI FRANCAANTONIO: Comportamento del sindaco di Valbrona (Como). (18501) . . . . . 8472
ABENANTE: Consiglio comunale di Monte di Procida (Napoli). (17910) . . . . .	8458	BIAGINI: Assunzione di sordomuti presso le Direzioni postali di Firenze e Pistoia. (18603) . . . . . 8472
ABENANTE: Finanziamenti ISVEIMER in Campania. (18073) . . . . .	8458	BIAGIONI: Compensi per visite fiscali a ufficiali medici di complemento. (18502) . . . . . 8473
ABENANTE: Cantieri di lavoro in Monte di Procida (Napoli). (18116) . . . . .	8458	BIANCHI GERARDO: Norme sull'indennità di disoccupazione per i lavoratori delle aziende stagionali. (16478) . . . . . 8473
ABENANTE: Entrate e spese del comune di Monte di Procida (Napoli). (18117) . . . . .	8459	BIGNARDI: Mancato inoltro postale del n. 43 del settimanale <i>Mondo Agricolo</i> . (18705) . . . . . 8474
ALINI: Erogazione prestazioni previdenziali presso l'INPS di Milano. (15212) . . . . .	8466	BOLOGNA: Fermo del motopeschereccio <i>Rapido</i> da parte della Jugoslavia. (18666) . . . . . 8474
ALPINO: Ufficio postale in Rozzo di Borgosesia (Vercelli). (18837) . . . . .	8466	BONEA: Assunzioni per chiamate alle sedi provinciali INPS (16912) } . . . . . 8475
AMADEI GIUSEPPE: Disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, sugli istituti ospedalieri neuropsichiatrici da parte dell'INAIL (16683) . . . . .	8466	BOTTA: Prezzo di vendita di specialità medicinali. (17287) . . . . . 8475
BOLDRINI: Licenziamento di un lavoratore da parte della società Rumianca di Pieve Vergonte (Novara). (16086) . . . . .	8467	BOZZI: Francobollo commemorativo di Francesco Rismondo. (18480) . . . . . 8475
BALLARDINI: Norme sull'indennità di disoccupazione per i lavoratori delle aziende stagionali. (17073) . . . . .	8467	BRANDI: Valutazione laurea in lingua e letteratura straniera ai fini degli incarichi e delle supplenze. (15720) . . . . . 8476
BARTOLE: Commercio di prodotti farmaceutici a base di allucinogeni. (3856, <i>già orale</i> ) . . . . .	8468	BRANDI: Ripetitore TV in Camerota (Salerno). (18318) . . . . . 8477
		BRANDI: Esoneri dai diritti erariali per l'alcole metilico usato per la fabbricazione di formaldeide. (18409) . . . . . 8477
		BRONZUTO: Situazione igienico-lavorativa nei macelli di Napoli. (17356) . . . . . 8478

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1966

	PAG.		PAG.
BUFFONE: Passaggio nel ruolo degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercito. (17962 e 17963) . . . . .	8479	FIUMANÒ: Inquadramento in ruolo nella carriera di concetto del personale dell'amministrazione delle finanze. (18494) . . . . .	8493
BUSETTO: Ammonizioni a dipendenti della SAIMC di Padova per sciopero. (16371) . . . . .	8480	FODERARO: Validità laurea in medicina veterinaria per l'insegnamento della matematica nelle scuole secondarie (11209) . . . . .	8493
BUSETTO: Provvidenze per danni da peronospora tabacina e da maltempo nella vallata del Brenta. (17903) . . . . .	8481	FODERARO: Università in Calabria (18877) . . . . .	8494
CALASSO: Attività della NOMEF di Trepuzzi (Lecce). (17394) . . . . .	8482	FRANCHI: Definizione pratiche INAIL per infortuni verificatisi nella zona B. (15265) . . . . .	8494
CALVARESI: Provvidenze per danni da maltempo nella valle del Tronto. (18018) . . . . .	8483	FRANCHI: Costruzione di un capannone su un territorio demaniale in Paluzza (Udine). (17224) . . . . .	8495
CAPRARA: Inadempienze contrattuali nella azienda Eternit di Bagnoli (Napoli). (17659) . . . . .	8483	FRANCHI: Pensione di guerra a Civino Domenico, Linassi Salvatore, Michelini Ottavio, Krstich Giacomo, Iggioiti Bianca, Codogno Giuseppe. (17817) . . . . .	8495
CARIOTA FERRARA: Annullamento decreto di costituzione del comune di Falciano del Marsico (Caserta). (18001) . . . . .	8483	GERBINO: Ripetitore TV nella vallata dell'Alcantara (18459) . . . . .	8497
CARIOTA FERRARA: Imposta di bollo per la regolarizzazione di assegni bancari postdatati. (18002) . . . . .	8484	GIOMO: Ufficio postale in Pioltello Nuova (Milano). (18775) . . . . .	8497
CATELLA: Situazione del personale non insegnante di scuole tecniche, professionali e convitti annessi. (12850) . . . . .	8486	GIRARDIN: Trattamento assistenziale agli istituti di ricovero per minori ed anziani. (18326) . . . . .	8497
CATELLA: Situazione dei professori di lingue (15116) . . . . .	8486	GRILLI: Adeguamento organico degli istituti e convitti annessi d'istruzione tecnica e professionale. (13043) . . . . .	8498
CERUTI CARLO: Prezzo comunitario delle bietole. (15932) . . . . .	8487	GUARRA: Sezione staccata di liceo in Montella (Avellino). (18023) . . . . .	8498
CRUCIANI: Pensione all'ex dipendente comunale Morelli Giovanni. (17549) . . . . .	8488	JACAZZI: Approvazione del bilancio preventivo 1966 da parte di comuni del casertano. (18090) . . . . .	8499
CRUCIANI: Ricostruzione carriera di Baldoni Luigi dipendente comunale a Potenza Picena (Macerata). (17783) . . . . .	8488	LUCCHESE: Pensione di guerra a Pinna Francesco. (17844) . . . . .	8499
DAL CANTON MARIA PIA: Posizione giuridica delle infermiere dei centri traumatologici dell'INAIL (14059) . . . . .	8488	LUCCHESE: Servizio di pilotaggio nei porti. (18160) . . . . .	8500
DE MARZIO: Soppressione uffici delle imposte e del registro in Castelnuovo della Daunia (Foggia). (18820) . . . . .	8489	MACCHIAVELLI: Servizio di pilotaggio nei porti. (17793) . . . . .	8500
DE ZAN: Teletrasmissione di una canzone di Adriano Celentano. (18541) . . . . .	8489	MALAGODI: Titolo di studio valido per l'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie. (14968) . . . . .	8501
DI LORENZO: Attracco navi della Tirrenia nel porto di Siracusa. (17512) . . . . .	8490	MANNIRONI: Preventorio antitubercolare a Nuoro. (17405) . . . . .	8502
DI MAURO LUIGI: Irregolarità amministrative nell'ospedale « Vittorio Emanuele » di Caltanissetta. (12934) . . . . .	8490	MARICONDA: Sezione staccata di liceo in Montella (Avellino). (18122) . . . . .	8502
FERIOLI: Assunzione allievi operai nell'arsenale militare di Taranto. (18558) . . . . .	8491	MAROTTA MICHELE: Ripetitore TV in Pietrapertosa (Potenza). (17719) . . . . .	8502
FINOCCHIARO: Fornitura di libri a biblioteche scolastiche. (9798) . . . . .	8491	MATTARELLI: Iscrizione all'ENPDEDP dei dipendenti stagionali delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. (17353) . . . . .	8503
FIUMANÒ: Vertenza per il contratto stagionale per la raccolta del gelsomino in provincia di Reggio Calabria. (17711) . . . . .	8492	MENCHINELLI: Ufficio INADEL in Sarzana (La Spezia). (17188) . . . . .	8503
FIUMANÒ: Acquedotto consorziale di Mamola, Grotteria e San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria). (17944) . . . . .	8492	MIGLIORI: Presunti atti di teppismo presso una stazione della Metropolitana a Milano. (18192) . . . . .	8504
FIUMANÒ: Energia elettrica in talune frazioni di Canolo (Reggio Calabria). (18189) . . . . .	8493	MORELLI: Documentazione militare di Bellan Luigi. (18602) . . . . .	8504

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1966

	PAG.		PAG.
NICOLETTO: Rimborso di somme indebitamente percepite da parte di ciechi civili. (7802) . . . . .	8504	SANTI: Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione della pensione a carico dello Stato o di enti pubblici. (18441) . . . . .	8516
PAGLIARANI: Iscrizione all'ENPDEDP di dipendenti stagionali delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. (16954) . . . . .	8505	SERONI: Situazione del personale non insegnante di scuole tecniche, professionali e convitti annessi. (12905) . . . . .	8516
PALA: Corso di addestramento professionale alberghiero in Alghero (Sassari). (18005)	8505	SERVADEI: Bonifica fondali marini prospicienti i territori di Forlì, Ravenna e Ferrara. (16251). . . . .	8516
PALAZZESCHI: Conglobamento ai dipendenti della camera di commercio di Firenze. (18551) . . . . .	8505	SGARLATA: Duplicati di mandati di pagamento delle pensioni INPS. (17045) . . . . .	8517
PASQUALICCHIO: Soppressione uffici delle imposte e del registro di Castelnuovo della Daunia (Foggia). (18448) . . . . .	8506	SGARLATA: Vendite a premio. (18649) . . . . .	8517
PASSONI: Infortuni sul lavoro presso imprese appaltatrici di lavori di verniciatura dei tralicci elettrici. (17283) . . . . .	8506	SINESIO: Situazione del personale non insegnante di scuole tecniche, professionali e convitti annessi. (13908) . . . . .	8517
PELLEGRINO: Gestione ospedali di Marsala e Mazara del Vallo (Trapani). (17146)	8507	SINESIO: Smobilitazione miniera Quattrofinai di Grotte (Agrigento). (16951) . . . . .	8518
PELLEGRINO: Acquedotto di Marsala (Trapani). (18675) . . . . .	8508	SORGI: Comprensori di sviluppo turistico in Abruzzo. (18538) . . . . .	8519
PELLICANI: Situazione del personale non insegnante di scuole tecniche, professionali e convitti annessi. (13610) . . . . .	8509	SPONZIELLO: Revoca indennità accessoria a dipendenti comunali e provinciali. (17665) . . . . .	8520
PELLICANI: Gas di petrolio liquefatti. (18165) . . . . .	8509	SPONZIELLO: Pensione di prima categoria a Tedesco Luigi. (18464). . . . .	8521
PEZZINO: Ospedale Vittorio Emanuele di Catania. (17279) . . . . .	8510	SPONZIELLO: Revisione assegni ai decorati di medaglia d'argento, di bronzo e di croci di guerra al valor militare. (18881)	8521
PICCIOTTO: Cessione gratuita di suolo alla curia vescovile di San Marco (Cosenza). (18296) . . . . .	8510	TEMPIA VALENTA: Situazione previdenziale nella ditta ATA di Biella. (14634) . . . . .	8521
PICCIOTTO: Ente lotteria nazionale. (18637).	8510	TOGNONI: Spettanze arretrate ad operai del corpo forestale di Piancastagnaio (Siena). (17909) . . . . .	8522
PIGNI: Leggi sulle malattie professionali. (14675) . . . . .	8510	TRIPODI: Imposta di famiglia a Catanzaro. (17342) . . . . .	8522
PINTUS: Trattamento pensionistico di dipendenti di enti locali. (17934) . . . . .	8511	TRIPODI: Derattizzazione di Tropea (Catanzaro). (18360) . . . . .	8522
PINTUS: Approvvigionamento idrico del cagliaritano. (18287) . . . . .	8511	URSO: Dati sull'elettrificazione rurale. (18268) . . . . .	8523
POERIO: Licenziamenti nella società Ledoga di Catanzaro lido. (18246) . . . . .	8512	VALITUTTI: Utilizzazione insegnanti elementari di ruolo per l'insegnamento di lingue nelle scuole secondarie. (15395)	8524
RAFFAELLI: Incompatibilità fra la carica di membro della GPA e quella di commissario prefettizio. (17991) . . . . .	8513	VENTUROLI: Situazione del personale non insegnante di scuole tecniche, professionali e convitti annessi. (12834) . . . . .	8524
RAIA: Amministrazione ordinaria dell'ECA di Riesi (Caltanissetta). (18479) . . . . .	8513	VENTUROLI: Licenziamenti nella società Galotti di Bologna. (17244) . . . . .	8524
RIGHETTI: Titolo di studio valido per l'insegnamento delle lingue nelle scuole secondarie. (15502) . . . . .	8513	ZUGNO: Provvidenze a favore del coltivatore diretto Giuseppe Zorza. (16181). . . . .	8525
RIGHETTI: Istituti terapeutici offerti dalla fondazione Pirelli al comune di Fiuggi (Frosinone). (18068) . . . . .	8514	ZUGNO: Valutazione ai fini del trattamento di quiescenza del personale militare del periodo di «sbandamento» post 8 settembre 1943. (18561) . . . . .	8525
ROBERTI: Sistemazione di alcune strade in Napoli. (18206) . . . . .	8515		
SANTI: Telefoni pubblici in alcune frazioni del comune di Ottone (Piacenza). (18432) . . . . .	8515		

**ABRUZZESE E ABENANTE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come intenda intervenire per salvaguardare i diritti dei lavoratori dipendenti della fabbrica per lavorazione lampadari LORA di Napoli, ove dei 50 dipendenti solo una ventina di essi gode del trattamento mutualistico e previdenziale; le paghe dei lavoratori sono da 400 a 1.200 lire al giorno con l'obbligo di due ore di straordinario che viene remunerato con 50-150 lire all'ora, e si impone di lavorare in tutti i giorni festivi.

In questa azienda è facile riscontrare le palesi violazioni delle leggi a tutela dei lavoratori.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere se per il rispetto della legalità il ministro vorrà promuovere un rigoroso controllo da parte dell'ufficio provinciale del lavoro di Napoli. (4125, già orale)

**RISPOSTA.** — L'ispettorato del lavoro di Napoli, esperiti gli opportuni accertamenti presso la società LORA ha elevato, a carico del responsabile della ditta, contravvenzioni per assunzione al lavoro di tre minori degli anni 15, per mancata consegna del prospetto paga ai lavoratori al momento della corresponsione della retribuzione, per la mancata concessione al personale apprendista del periodo annuale di ferie retribuite, stabilito dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e per la effettuazione di lavoro straordinario in contrasto con le disposizioni contenute nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079.

Alla ditta sono state rilasciate, inoltre, prescrizioni per l'osservanza della legge n. 1079, nonché della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, con particolare riferimento alla durata della giornata e della settimana lavorativa.

Il predetto organo ispettivo ha, infine, elevato contravvenzione per omessa registrazione nel libro paga di retribuzioni ed altri emolumenti; per rimozione dei libri di matricola e di paga dal luogo di lavoro, nonché per il mancato versamento dei relativi contributi ai vari istituti previdenziali.

*Il Ministro: Bosco*

**ABRUZZESE.** — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere come intendano intervenire per fare osservare la legge n. 1498 del 1962 riflettente il divieto di esecuzione del lavoro notturno dei lavoratori panettieri tenendo presente che nella provincia di Napoli tuttora i lavoratori vengono costretti a lavorare di notte previa mi-

naccia di licenziamento, con la conseguente incisione di disoccupazione che va allargandosi sempre di più nell'ambito della categoria. (17718)

**RISPOSTA.** — L'ispettorato del lavoro di Napoli, da tempo, sottopone a sistematiche ispezioni i panifici operanti nella provincia indipendentemente dalle denunce e dalle segnalazioni che periodicamente lavoratori, organizzazioni ed uffici pubblici fanno pervenire allo stesso.

Infatti, dal mese di giugno 1966 ad oggi ha ispezionato 137 panifici ed ha adottato vari provvedimenti contravvenzionali a carico dei responsabili delle infrazioni rilevate.

Delle elevate contravvenzioni ha dato comunicazione alla competente autorità giudiziaria ed alla locale prefettura, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Si precisa, poi, che, da informazioni assunte presso il locale ufficio provinciale del lavoro, non risulta che vi sia stato un aumento nel numero dei disoccupati nel settore di che trattasi.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, ha fatto presente che la prefettura di Napoli ha impartito opportune istruzioni alle forze di polizia perchè anche da parte delle stesse sia intensificato il controllo sui panifici.

Si spera, pertanto, che detto controllo, unitamente a quello di competenza svolto dall'ispettorato del lavoro, possa indurre i panificatori al rispetto della normativa vigente in materia di lavoro notturno.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

**ABRUZZESE.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali non si estenda al personale civile lo stesso trattamento adottato nei confronti del personale militare per la anticipazione, da parte degli enti, dei rimborsi a titolo di integrazione sulle pratiche per le infermità dipendenti da causa di servizio.

Ciò eviterebbe l'evidente disagio provocato dalla lunga attesa del rimborso effettuato direttamente dal Ministero che, a volte, si protrae per anni. (18244)

**RISPOSTA.** — La concessione al personale civile degli anticipi sulle somme dovute a titolo di rimborso delle spese di cura per le infermità dipendenti da causa di servizio è prevista dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che demanda al capo del personale l'adozione del relativo provvedimento su con-

forme parere del consiglio di amministrazione.

Ciò comporta che all'emissione del provvedimento debba far luogo l'amministrazione centrale, con esclusione degli uffici periferici.

Il problema di un'eventuale modifica della suddetta procedura, stabilita per gli impiegati civili di tutte le amministrazioni dello Stato, esula dalla specifica competenza di questo Ministero.

*Il Ministro: TREMELLONI.*

**ABBRUZZESE.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intenda estendere il riconoscimento della qualifica di prigioniero di guerra, con la conseguente attribuzione dei benefici combattentistici, a tutti i civili che furono deportati ed internati nei campi di concentramento e di lavoro tedeschi, già riconosciuti tali dalle prefetture ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27. Detta estensione è stata disposta, con una visione particolare e restrittiva, dalla direzione generale leva e truppa con i dispacci nn. 42315 e 40039, rispettivamente del 3 agosto e 21 novembre 1964, in favore del personale che, essendo stato militarizzato ai soli effetti penali e disciplinari ai sensi della legge 25 agosto 1940, n. 1304, fu riconosciuto dalle commissioni interrogatrici militari e dalle prefetture all'atto del rientro come internato civile.

Detta estensione che non comporterebbe alcun aggravio per il bilancio dello Stato, in quanto avente valore ai soli fini matricolari, sanerebbe una grave ingiustizia perpetrata in danno di una non numerosa schiera di ex deportati ed internati civili sopravvissuti ai campi che le forze naziste e fasciste crearono non solo in Germania, ma anche in Italia e nel resto dell'Europa occupata.

Infatti la sistemazione matricolare, per la quale si chiede la estensione, concederebbe a tale categoria benemerita il beneficio dell'attribuzione delle campagne e della croce di guerra ponendola alla pari con i prigionieri di guerra e quella citata dei militarizzati, in servizio nell'amministrazione civile dell'esercito, nel fruire di quanto disposto dalla legge 14 marzo 1961, n. 130.

La concessione limitata ad una sola, ristretta categoria di personale, fa trovare i beneficiari in una ingiusta condizione di privilegio nei riguardi di tutti gli altri internati e deportati civili. (18507)

**RISPOSTA.** — La qualifica di prigioniero di guerra è connessa allo *status* di militare o di

militarizzato e non può quindi essere attribuita al personale civile deportato o internato nei campi di concentramento e di lavoro tedeschi.

A detto personale, per altro, sono state già estese le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera e il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli enti pubblici e parastatali; inoltre, coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento sono considerati a tutti gli effetti invalidi di guerra (legge 14 marzo 1961, n. 130).

Quanto ai casi contemplati dai dispacci, si tratta di personale che al momento della cattura da parte dei tedeschi rivestiva la qualità di militarizzato e che pertanto ha titolo ai benefici combattentistici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1952, n. 93.

*Il Ministro: TREMELLONI.*

**ABELLI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga ammissibile che la direzione generale degli istituti di previdenza non abbia dato corso all'istanza di riscatto della pensione della signora Francese Carmela, attualmente in servizio all'amministrazione provinciale di Torino, per il servizio prestato alle dipendenze della ex federazione fascista di Torino, ciò per il solo fatto che, a causa di distruzione bellica, come la stessa direzione generale ammette, l'intendenza di finanza di Torino non è in grado di rilasciare una attestazione comprovante il servizio a suo tempo prestato e ciò, malgrado l'INPS possa attestare che i contributi assicurativi furono versati ed annullati dalla federazione fascista di Torino, cosa d'altra parte accertabile attraverso numerose testimonianze.

L'interrogante chiede di sapere se il ministro ritenga che ragioni di giustizia debbano fare risolvere favorevolmente questo caso ed altri casi analoghi che indubbiamente sono stati definiti con gli stessi inconcepibili criteri restrittivi. (18042)

**RISPOSTA.** — Per la definizione della istanza presentata dalla signora Carmela Francese, intesa ad ottenere il riscatto, ai fini pensionistici, del servizio prestato presso la ex federazione fascista di Torino, è stata interessata quella intendenza di finanza affinché, sulla base di quanto dichiarato dall'INPS circa i versamenti di marche assicurative a favore

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1966

dell'interessata nel periodo 11 novembre 1932 - 30 giugno 1937, esamini la possibilità di rilasciare un certificato attestante la effettiva prestazione di servizio in tale periodo.

Ciò in quanto la semplice dichiarazione dell'INPS non può essere considerato titolo valido per la concessione del riscatto e perché Carmela Francese non è stata in grado di allegare alla richiesta la necessaria documentazione.

Si assicura che, appena sarà pervenuto il chiesto certificato, non si mancherà di provvedere all'accoglimento dell'istanza in parola.

*Il Sottosegretario di Stato:* GATTO.

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti adotterà per stroncare la vergognosa intermediazione di manodopera in atto tra le lavoratrici ortofrutticole di Torre Annunziata centrale (Napoli) costrette finanche a versare somme per una occupazione stagionale.

L'interrogante sottolinea il fatto che nei magazzini ortofrutticoli sono sistematicamente violate le leggi sul lavoro delle donne, sull'assicurazione infortuni, malattia, invalidità, vecchiaia, sull'igiene del lavoro, sull'orario di lavoro, sul prospetto paga.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere come interverrà il ministro per ristabilire la legalità e se ritenga necessario installare un ufficio staccato dell'ufficio di collocamento a Torre Annunziata centrale per stroncare le denunciate violazioni.

(16874)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dal competente ispettorato del lavoro è risultato che alcune ditte ortofrutticole di Torre Annunziata si sono servite per il reperimento di manodopera di apposito incaricato, il quale per tale opera avrebbe ricevuto compensi variabili dalle 50 alle 100 lire al giorno per lavoratrice.

In relazione a ciò, l'ispettorato del lavoro ha denunciato il predetto mediatore all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, ed ha elevato contravvenzione a carico dei datori di lavoro per inadempienza all'obbligo dell'assunzione della manodopera per il tramite dell'ufficio di collocamento.

Per quanto riguarda il secondo punto dell'interrogazione, sono state rilevate, a carico di talune delle ditte, infrazioni all'obbligo di corrispondere ai lavoratori le retribuzioni me-

diane prospettate e sono state accertate omissioni contributive per un totale di lire 42.800; l'organo di vigilanza ha adottato anche per tali inadempienze i provvedimenti di legge.

In ordine all'ultimo punto, in base alle norme vigenti, non è possibile disporre la istituzione di una sezione frazionale in quanto non esiste la frazione di Torre Annunziata centrale.

*Il Ministro:* BOSCO

ABENANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quante volte si sia riunito, nell'ultimo quadriennio, il consiglio comunale di Monte di Procida (Napoli) e quante volte alle sedute del consiglio stesso hanno partecipato i rappresentanti dell'opposizione.

(17910)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Monte di Procida si è riunito - nell'ultimo quadriennio - 17 volte.

Soltanto a quattro sedute hanno partecipato rappresentanti della minoranza.

*Il Sottosegretario di Stato:* GASPARI.

ABENANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere l'elenco delle aziende che hanno ottenuto in Campania finanziamenti da parte dell'ISVEIMER dall'entrata in vigore della legge 26 giugno 1965, n. 717, ad oggi. (18073)

RISPOSTA. — Il giudizio di ammissibilità, di cui all'articolo 12, terzultimo comma, della legge n. 717, che lo scrivente esprime in ordine ai finanziamenti a tasso agevolato ha carattere ovviamente riservato ed è diretto unicamente agli istituti di credito e alla Cassa per il Mezzogiorno.

Le notizie richieste potranno essere fornite direttamente dall'ISVEIMER, o dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito, nei limiti in cui tali notizie non risultino tutelate dal segreto bancario, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

*Il Ministro:* PASTORE.

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il numero dei cantieri di lavoro effettuati nel quadriennio 1962-1965 nel comune di Monte di Procida (Napoli), la somma complessiva spesa e quella impiegata in opere stradali nonché la ripartizione del relativo onere tra comune e Ministero del lavoro. (18116)

**RISPOSTA.** — Nel quadriennio 1962-1965 sono stati concessi al comune di Monte di Procida (Napoli) tre cantieri di lavoro, tutti per la esecuzione di opere di sistemazione stradale, per una spesa complessiva di lire 13.843.980, di cui lire 4.393.980 a carico di questo Ministero e lire 9.450.000 a carico del comune, nella qualità di ente gestore.

*Il Ministro: Bosco*

**ABENANTE.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la natura prevalente delle « altre entrate » del comune di Monte di Procida che secondo la risposta all'interrogazione n. 17420 sarebbero assommate nel quadriennio 1962-1965 a 316.509.956 lire.

Per conoscere, infine, la destinazione di tutte le somme superiori a lire 500.000 da imputarsi alla cifra di 196.073.529 segnata come « altre spese sostenute dal comune » nella suddetta interrogazione. (18117)

**RISPOSTA.** — Si forniscono gli uniti prospetti nei quali risultano analiticamente indicate talune entrate e spese del comune di Monte di Procida, afferenti agli esercizi finanziari dal 1962 al 1965, già indicate per riassunto nella risposta data alla precedente interrogazione.

*Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.*

**RIEPILOGO DI TUTTE LE ALTRE  
ENTRATE VERIFICATE  
NEL QUADRIENNIO 1962-1965**

Anno 1962 . . . .	L.	52.161.897	(All. A)
Anno 1963 . . . .	»	88.199.504	(All. B)
Anno 1964 . . . .	»	109.091.473	(All. C)
Anno 1965 . . . .	»	67.057.083	(All. D)
Totale . . . .	L.	316.509.957	

**RIEPILOGO DI TUTTE LE ALTRE  
SPESE SOSTENUTE  
NEL QUADRIENNIO 1962-1965**

Anno 1962 . . . .	L.	28.946.518	(All. E)
Anno 1963 . . . .	»	68.574.899	(All. F)
Anno 1964 . . . .	»	53.854.692	(All. G)
Anno 1965 . . . .	»	44.697.420	(All. H)
Totale . . . .	L.	196.073.529	

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1966

ALLEGATO A

AMMONTARE DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE VERIFICATE SI NELL'ESERCIZIO 1962  
per L. 52.161.897 di cui al prospetto generale, così distinte:

N. ord.	O G G E T T O	Importo
1	Mutuo per costruzione strada Torrefumo ed edificio scolastico Case Vecchie . . . . .	L. 8.035.325
2	Aggio all'esattore comunale . . . . .	» 966.000
3	Ritenute per imposte R. M. . . . .	» 617.000
4	Cessione 5° stipendio . . . . .	» 393.000
5	Rimborsi sussidi madri nubili . . . . .	» 739.000
6	Supercontribuzioni sui tributi . . . . .	» 3.691.784
7	Introiti vari (contributi telefonici, rimborso spese spedalità ecc). . .	» 6.742.202
8	Sovrimposta fondiaria terreni e fabbricati . . . . .	» 4.140.000
9	I. C. A. P. . . . .	» 4.407.767
10	Imposta patente . . . . .	» 556.600
11	Imposta sul valore locativo . . . . .	» 17.250
12	Imposta sui cani . . . . .	» 291.100
13	Imposta sulle insegne . . . . .	» 57.620
14	Imposta licenza . . . . .	» 111.900
15	Diritti pubbliche affissioni . . . . .	» 68.915
16	Tassa occupazione spazio ed aree pubbliche . . . . .	» 282.802
17	Diritti di segreteria . . . . .	» 219.000
18	Diritti pubblici spettacoli . . . . .	» 1.232.840
19	I. G. E. . . . .	» 12.112.435
20	Proventi cimiteri . . . . .	» 687.385
21	Proventi contravvenzionali . . . . .	» 213.125
22	Contributi pubblica istruzione . . . . .	» 4.298.615
23	Fitto Isolotto S. Martino . . . . .	» 2.095.000
24	Entrate varie . . . . .	» 185.232
	<b>TOTALE . . . . .</b>	L. 52.161.897



IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1966

ALLEGATO B

## AMMONTARE DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE VERIFICATE SI NELL'ESERCIZIO 1963

per L. 88.199.504 di cui al prospetto generale e così distinte:

N. ord.	OGGETTO	Importo
1	Mutuo per opere pubbliche relative a costruzione strade comunali contrada Torrefumo . . . . .	L. 7.462.515
2	Fitto di S. Martino . . . . .	» 2.095.000
3	Contributo per la Pubblica Istruzione . . . . .	» 13.986.385
4	Concorso e rimborso spese da diversi (rivalsa spedalità ecc.) . . . . .	» 298.620
5	Proventi contravvenzionali . . . . .	» 48.500
6	Proventi cimiteri . . . . .	» 173.410
7	I. C. A. P. . . . .	» 3.768.772
8	Imposta patente . . . . .	» 566.600
9	Imposta valore locativo . . . . .	» 17.250
10	Imposta cani . . . . .	» 272.650
11	Tassa sulle insegne . . . . .	» 57.620
12	Imposta licenze . . . . .	» 111.900
13	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche . . . . .	» 284.152
14	Diritti pubbliche affissioni . . . . .	» 75.839
15	Diritti segreteria . . . . .	» 286.859
16	Diritti pubblici spettacoli . . . . .	» 3.166.890
17	I. G. E. . . . .	» 11.977.793
18	Sovrimposta fondiaria terreni e fabbricati . . . . .	» 4.890.653
19	Supercontribuzioni sui tributi . . . . .	» 4.522.784
20	Introiti diversi . . . . .	» 1.821.239
21	Anticipazioni di cassa al tesoriere . . . . .	» 6.000.000
22	Mutui per opere pubbliche (1° 2° e 3° stato di avanzamento lavori scuola avviamento professionale) . . . . .	» 20.699.000
23	Imposta R. M. sugli stipendi . . . . .	» 1.452.461
24	Rimborso sussidi madri nubili . . . . .	» 895.000
25	Cessioni di stipendi . . . . .	» 428.906
26	Entrate varie . . . . .	» 2.839.706
	TOTALE . . . . .	L. 88.199.504

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1966

ALLEGATO C

## AMMONTARE DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE VERIFICATE SI NELL'ESERCIZIO 1964

per L. 109.091.473 di cui al prospetto generale e così distinte:

N. ord.	O G G E T T O	Importo
1	Fitto isolotto di S. Martino . . . . .	L. 2.095.000
2	Contributo statale pubblica istruzione . . . . .	» 8.182.390
3	Rimborso per rivalsa spese spedalità ed altre . . . . .	» 1.043.770
4	Proventi contravvenzionali . . . . .	» 33.074
5	Proventi cimitero . . . . .	» 69.385
6	I. C. A. P. . . . .	» 3.915.396
7	Imposta patente . . . . .	» 680.369
8	Imposta valore locativo . . . . .	» 21.561
9	Imposta cani . . . . .	» 325.301
10	Tassa sulle insegne . . . . .	» 70.070
11	Imposta licenza . . . . .	» 139.817
12	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche . . . . .	» 328.683
13	Diritti pubblici spettacoli . . . . .	» 1.041.660
14	I. G. E. . . . .	» 10.732.947
15	Sovrimposta fondiaria . . . . .	» 4.617.541
16	Rimborso dall'I.S.T.A.T. per censimento . . . . .	» 223.780
17	Mutui per costruzione rete fognante (3° e 4° stato avanzamento) . . . . . L. 8.437.880	
	Mutui pagamento acqua al comune di Bacoli . . . . . » 10.000.000	
	Mutui costruzione fognature (2° stato avanzamento) . . . . . » 35.875.000	
	Mutui costruzione fognature (1° e 2° stato avanzamento) . . . . . » 1.980.105	
	Mutui costruzione edificio scolastico Cappella (compreso direttore lavori) . . . . . » 260.480	
	Mutui costruzione scuola avviamento professionale . . . . . » 861.275	
	Mutui costruzione Cappella stato finale lavori . . . . . » 6.598.000	
	Mutui costruzione Torregaveta (compreso direttore lavori) . . . . . » 7.760.495	
18	Interessi sui mutui . . . . . » 43.295	» 71.816.530
19	Imposta R. M. sugli stipendi . . . . .	» 1.379.484
20	Rimborsi sussidi madri nubili . . . . .	» 741.000
21	Cessione 5° stipendio . . . . .	» 643.000
22	Rimborso spese elettorali . . . . .	» 800.000
23	Entrate varie . . . . .	» 190.715
	TOTALE . . . . .	L. 109.091.473

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1966

ALLEGATO D

AMMONTARE DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE VERIFICATE SI NELL'ESERCIZIO 1965  
per L. 67.057.083 di cui al prospetto generale e così distinte:

N. ord.	O G G E T T O	Importo
1	Fitto Isolotto di S. Martino (1 semestre) . . . . .	L. 1.047.500
2	Interessi attivi su mutui non riscossi . . . . .	» 265.125
3	Cassa Previdenza ed I. N. A. D. E. L. . . . .	» 3.018.237
4	Rimborso da privati per rivalsa spedalità . . . . .	» 111.045
5	Proventi contravvenzionali . . . . .	» 47.323
6	Proventi cimitero . . . . .	» 968.770
7	I. C. A. P. . . . .	» 4.297.852
8	Imposta patente . . . . .	» 518.530
9	Imposta valore locativo . . . . .	» 17.241
10	Imposta cani . . . . .	» 758.944
11	Tassa sulle insegne . . . . .	» 54.966
12	Imposta licenze . . . . .	» 111.842
13	Diritti pubbliche affissioni . . . . .	» 159.093
14	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche . . . . .	» 397.001
15	Diritti di segreteria . . . . .	» 706.790
16	Diritti pubblici spettacoli . . . . .	» 2.916.560
17	I. G. E. . . . .	» 12.785.307
18	Sovrimposta fondiaria terreni e fabbricati . . . . .	» 4.686.469
19	Introiti diversi straordinari . . . . .	» 2.784.942
20	Mutuo per opere fognature . . . . . L. 13.342.660	
21	Mutuo edificio scolastico Cappella . . . . . » 3.204.995	» 16.547.655
22	Imposta R. M. su stipendi . . . . .	» 1.570.667
23	Cessione 5° stipendio . . . . .	» 777.100
24	Contributo pubblica istruzione . . . . .	» 8.693.790
25	Entrate varie . . . . .	» 3.814.334
	TOTALE . . .	L. 67.057.083

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1966

## ALLEGATO E

AMMONTARE DI TUTTE LE ALTRE SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 1962  
per L. 28.946.518 di cui al prospetto generale, e così distinte per somme superiori a L. 500.000  
per ciascun articolo di bilancio:

N. ord.	O G G E T T O	Importo
1	Contributi illegittimi . . . . .	L. 666.995
2	Canone pubblica illuminazione . . . . .	» 683.170
3	Spese censimento . . . . .	» 580.814
4	Spese manutenzione scuole . . . . .	» 1.146.398
5	Spese restituzione anticipazioni al tesoriere . . . . .	» 4.160.000
6	Spese per spedalità arretrate . . . . .	» 1.620.342
7	Quota ammortamento mutui . . . . .	» 9.782.562
8	Spese per aggio all'esattore . . . . .	» 966.000
9	Spese per ritenute R. M. e I. C. . . . .	» 649.725
10	Spese per sussidi madri nubili . . . . .	» 700.827
11	Spese varie d'importo inferiore a L. 500.000 per ciascun articolo di bilancio . . . . .	» 7.989.685
	TOTALE . . . . .	L. 28.946.518

## ALLEGATO F

AMMONTARE DI TUTTE LE ALTRE SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 1963  
per L. 68.574.899 di cui al prospetto generale, e così distinte per somme superiori a L. 500.000  
per ciascun articolo di bilancio:

N. ord.	O G G E T T O	Importo
1	Spese per pagamento arretrati cassa previdenza . . . . .	L. 4.699.386
2	Fitto locali altri uffici comunali . . . . .	» 2.614.401
3	Spese elettorali . . . . .	» 630.058
4	Canone pubblica illuminazione arretrati . . . . .	» 682.590
5	Diverse per spese manutenzione strade . . . . .	» 1.246.767
6	Spese per restituzione anticipazioni cassa al tesoriere - esattore . . . . .	» 4.160.000
7	Spese per tasse e sovrainposte a carico comune . . . . .	» 567.096
8	Canone per pubblica illuminazione 1963 . . . . .	» 4.256.810
9	Competenze al personale dei seggi elettorali . . . . .	» 1.000.012
10	Contributi antincendi . . . . .	» 589.015
11	Spese per costruzione scuola avviamento professionale (1°, 2° e 3° stato avanzamento) . . . . .	» 10.729.000
12	Quota ammortamento mutui . . . . .	» 12.025.586
13	Imposta R. M. sugli stipendi . . . . .	» 650.209
14	Sussidi a madri nubili . . . . .	» 895.000
15	Spese varie di importi inferiori a L. 500.000 per ciascun articolo di bilancio . . . . .	» 13.828.569
	TOTALE . . . . .	L. 68.574.899

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1966

## ALLEGATO G

AMMONTARE DI TUTTE LE ALTRE SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 1964  
per L. 53.854.692 di cui al prospetto generale, e così distinte per somme superiori a L. 500.000  
per ciascun articolo di bilancio:

N. ord.	O G G E T T O	Importo
1	Fitto locali . . . . .	L. 1.253.634
2	Costo acqua al Comune Bacoli - arretrati . . . . .	» 807.504
3	Diversi: lavori manutenzione vari . . . . .	» 729.225
4	Fitto aule scolastiche . . . . .	» 1.005.962
5	Pagamento acqua comune Bacoli 1964 . . . . .	» 10.000.000
6	Compenso tesoriere per servizio di cassa . . . . .	» 500.000
7	Diversi: sgravi rimborsi imposte e tasse . . . . .	» 555.974
8	Canone pubblica illuminazione . . . . .	» 4.743.835
9	Spese riparazione acquedotto ed acquisto materiale . . . . .	» 1.164.712
10	Spese varie per le scuole . . . . .	» 588.660
11	Quota ammortamento mutui . . . . .	» 16.386.540
12	Imposta R. M. su stipendi . . . . .	» 1.603.589
13	Sussidi a madri nubili . . . . .	» 741.000
14	Cessione 5° stipendio . . . . .	» 760.200
15	Competenze componenti seggi elettorali . . . . .	» 1.098.925
16	Spese per lavori strada contrada Torrefumo e scuola avviamento professionale . . . . .	» 10.525.475
17	Spese varie di importi inferiori a L. 500.000 per ciascun articolo di bilancio . . . . .	» 1.389.387
	TOTALE . . . . .	L. 53.854.692

## ALLEGATO H

AMMONTARE DI TUTTE LE ALTRE SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 1965  
per L. 44.697.420 di cui al prospetto generale, e così distinte per somme superiori a L. 500.000  
per ciascun articolo di bilancio:

N. ord.	O G G E T T O	Importo
1	Spese per la N. U. - arretrati alla Soc. I. N. P. A. . . . .	L. 911.159
2	Spese manutenzione locali, impianti uffici comunali . . . . .	» 857.754
3	Spese varie d'ufficio (cancelleria, corrispondenza ecc.) . . . . .	» 1.893.984
4	Spese per fitto uffici casa comunale . . . . .	» 1.023.000
5	Spese per il servizio di tesoreria . . . . .	» 560.000
6	Spese per maggiori oneri alla Ditta II. CC. . . . .	» 1.982.877
7	Spese impreviste . . . . .	» 364.455
8	Spese per sgravio e rimborso imposte e tasse . . . . .	» 1.603.308
9	Canone pubblica illuminazione . . . . .	» 6.146.730
10	Spese per lavori riparazione acquedotto e impianto nuova condotta . . . . .	» 2.045.935
11	Spese per manutenzione aule scolastiche . . . . .	» 832.769
12	Fitto scuole e manutenzioni varie . . . . .	» 3.389.466
13	Quota ammortamento debiti . . . . .	» 13.167.477
14	Imposta R. M. su stipendi . . . . .	» 2.089.801
15	Spese per cantieri lavoro . . . . .	» 1.755.811
16	Spese per elezioni amministrative . . . . .	» 911.366
17	Spese varie di importi inferiori a L. 500.000 per ciascun articolo di bilancio . . . . .	» 4.161.528
	TOTALE . . . . .	L. 44.697.420

ALINI E SACCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione creatasi presso la sede INPS di Milano, in materia di erogazione delle prestazioni previdenziali.

Da notizie fornite dalla stampa cittadina e da prese di posizione dei sindacati dei lavoratori, risulta che per quanto attiene alla liquidazione di pratiche di pensione e degli assegni familiari, si hanno ritardi nell'ordine di sei mesi e di quattro mesi rispettivamente.

Tenuto conto del vivissimo malcontento che tale insostenibile stato di cose ha prodotto tra gli aventi diritto alle prestazioni monetarie erogate dall'INPS, sino a creare situazioni spesso drammatiche, gli interroganti chiedono in particolare di conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano prendere e se fra questi siano da considerarsi i seguenti:

a) un adeguato ampliamento degli organici preposti a tali servizi;

b) lo snellimento delle procedure di erogazione delle prestazioni;

c) l'istituzione, come già avviene per l'INAM e l'INAIL, di appositi comitati provinciali, rappresentativi anche dei lavoratori, come previsto dalla legge sin dal 1935.

(15212)

RISPOSTA. — La situazione connessa al carico di lavoro dell'INPS di Milano è stata oggetto di esame da parte di questo Ministero al fine di eliminare o quanto meno ridurre i lamentati ritardi. Ed infatti, dai dati comunicati dall'INPS, è risultato che nel primo semestre dell'anno in corso è aumentato il ritmo dei lavori per la definizione delle domande di pensionamento e di autorizzazione alla corresponsione degli assegni familiari ed è diminuito quindi il tempo medio della trattazione.

Per quanto concerne le misure atte a migliorare e normalizzare detta situazione, si fa presente che l'istituto ha di recente deliberato un cospicuo ampliamento degli organici al fine di far fronte alle accresciute esigenze dei propri uffici, mentre si propone di potenziare la sede in questione con nuovi elementi.

Per quanto poi attiene allo snellimento delle procedure relative alla erogazione delle prestazioni, si fa presente che il problema costituisce già da tempo l'impegno più pressante dell'istituto, il quale ha, a tal fine, intrapreso e via via esteso la meccanizzazione dei sistemi di lavoro mediante l'impiego di moderni impianti elettronici.

Circa infine l'istituzione dei comitati provinciali, questo Ministero ha recentemente im-

partito all'INPS direttive per il perfezionamento degli adempimenti che l'articolo 29 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 - modificato dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436 - demanda al comitato esecutivo dell'istituto ai fini della determinazione del numero dei rappresentanti delle categorie professionali interessate. Non appena l'INPS avrà provveduto agli adempimenti richiesti, non si mancherà di adottare gli atti di competenza per la costituzione degli organismi in parola.

*Il Ministro:* BOSCO

ALPINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ravvisi neppure ora l'opportunità di istituire, secondo le reiterate istanze degli abitanti, un ufficio postale nella frazione Rozzo del comune di Borgosesia (Vercelli), data l'ingente distanza dal capoluogo e dati i conseguenti ritardi e disagi incontrati per ogni occorrenza del servizio, specie nella cattiva stagione.

Si fa presente che all'istituendo ufficio postale di Rozzo potrebbero far capo anche le frazioni di Albergate, Afrancia, Bastia, Brina, Caneto, Cardolino, Cadegatti, Cadarondo, Ferruta, Lovario, Marasco, Orlongo, Trebbiato, Trebbia, con indubbio vantaggio per le popolazioni rispettive. (18837)

RISPOSTA. — Già nel 1964 venne presa in esame l'opportunità di istituire un'agenzia postale a Rozzo, frazione del comune di Borgosesia (Vercelli), ma la pratica ebbe esito negativo, in quanto la particolare esiguità non giustificavano la spesa occorrente per il funzionamento dell'agenzia.

Per altro, al fine di riesaminare l'opportunità del provvedimento alla luce di quanto segnalato, sono stati ora disposti nuovi accertamenti statistici, compiuti i quali, saranno vagliati tutti gli elementi di giudizio per decidere se sussistano le condizioni necessarie per far luogo all'istituzione di un ufficio postale nella località anzidetta.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Perché intervenga presso l'INAIL allo scopo di provocare l'emanazione di disposizioni chiarificatrici dell'articolo 1 della legge 19 gennaio 1963, n. 45, concernente gli istituti ospedalieri neuropsichiatrici, per quanto concerne l'interpretazione del termine « ambiente organizzato » contenuto nella nota del 30 dicembre 1964, n. 41876, dell'INAIL.

Con tale dizione il predetto ente intende comprendere nella tutela assicurativa tutti indistintamente i dipendenti che prestano la loro opera nell'ambito degli ospedali e, quindi, anche coloro i quali lavorano in locali dove non sono funzionanti i macchinari, gli apparati, e gli impianti citati nel predetto articolo 1 della legge n. 15 e che non sono pertanto soggetti ad infortuni di natura diretta od indiretta. (16683)

**RISPOSTA.** — L'INAIL ha già provveduto ad emanare alle dipendenti unità operative chiarimenti in ordine alla interpretazione della formula « ambiente organizzato » contenuta nell'articolo 1, primo comma, della legge 19 gennaio 1963, n. 15, concernente gli ospedali neuropsichiatrici, in conformità all'avviso espresso da questo Ministero con nota del 30 dicembre 1964, n. 41876.

Nella citata ministeriale, tenuto conto della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, si è espresso l'avviso che l'obbligo assicurativo ricorre per tutto il personale, in possesso dei necessari requisiti soggettivi, che presti la propria opera nell'ambito dell'ospedale. Si è poi chiarito che l'obbligo cennato ricorre pure per i dipendenti che prestino opera in locali diversi o separati da quelli nei quali sono in azione le macchine, gli apparecchi e gli impianti, tenuto conto della disposizione contenuta nello stesso articolo, quarto comma, secondo cui l'assicurazione è obbligatoria per le persone « comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale ».

Si fa, comunque, presente che il consiglio di amministrazione dell'INAIL, in relazione alle istanze manifestate dalle categorie interessate, ha deliberato di consentire alle amministrazioni ospedaliere la regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti a partire dal 10 gennaio 1965.

*Il Ministro: Bosco.*

**BOLDRINI, MAULINI, SCARPA E BALCONI MARCELLA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intenda intraprendere per far revocare il licenziamento del tutto ingiustificato messo in atto dalla società Rumianca di Pieve Vergonte (Novara) nei confronti del lavoratore Alampi Massimo.

Infatti la società Rumianca, in ottemperanza all'articolo 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, sugli invalidi civili veniva in-

vitata ad assumere l'Alampi, quale impiegato di seconda categoria. Essendo il succitato stato assunto con la qualifica di terza categoria, dopo 6 mesi di lavoro, non avendo mai avuti richiami né scritti, né orali per la sua attività, richiedeva il passaggio alla seconda categoria, dopodiché veniva licenziato.

(16086)

**RISPOSTA.** — Dagli accertamenti esperiti in merito a quanto segnalato è risultato che la ditta Rumianca, con stabilimento in Pieve Vergonte, ha proceduto il 1° ottobre 1965, all'assunzione obbligatoria dell'invalido civile Alampi Massimo, ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, sull'avviamento al lavoro degli invalidi civili. La ditta, per altro, in data 30 aprile 1966 ha licenziato il predetto lavoratore assumendo che presso lo stabilimento di che trattasi sarebbe stata superata la prescritta aliquota di minorati, tenuto conto degli invalidi assunti precedentemente all'entrata in vigore della citata legge.

Detta tesi è stata confermata, come è noto, dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, il quale ha ammesso la computabilità dei minorati, già alle dipendenze, riconosciuti tali dalle speciali commissioni mediche.

La posizione dell'invalido Alampi Massimo potrà pertanto essere presa in considerazione non appena la competente commissione provinciale — di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625 — avrà proceduto all'accertamento dello stato di invalidità dei minorati, già in servizio, presso la ditta di che trattasi.

*Il Ministro: Bosco.*

**BALLARDINI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se ritenga di dover modificare il suo decreto ministeriale 30 novembre 1964 (approvativo della tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione) in quella parte riguardante i dipendenti d'albergo delle aziende a carattere stagionale; infatti il carattere stagionale dell'azienda non comporta di necessità un eguale carattere per il lavoro dei dipendenti i quali, senza mutare mestiere, possono essere impiegati per tutto il tempo dell'anno in aziende diverse ognuna con carattere stagionale, talché la loro eventuale disoccupazione è comunque sempre involontaria e quindi indennizzabile;

2) se ritenga, in via subordinata, di dover impartire istruzioni all'INPS affinché, in riforma della sua circolare del 23 marzo 1965, n. 338/PRS/46, venga assunto quale criterio

per la determinazione del carattere stagionale dell'azienda alberghiera nient'altro che la licenza di pubblica sicurezza, in modo che stagionali debbano essere considerate solo le aziende munite di licenza appunto stagionale. (17073)

**RISPOSTA.** — La determinazione dei periodi di stagione morta o di sosta per le industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione viene effettuata dal Ministero del lavoro in conformità alle norme di legge e di regolamento che disciplinano la materia e con il parere sia del comitato speciale dell'assicurazione contro la disoccupazione, sia, salvo limitate eccezioni, delle associazioni professionali interessate.

Con tali garanzie procedurali è stata determinata anche la tabella approvata con decreto ministeriale 30 novembre 1964 attualmente vigente.

Poiché, per altro, sono pervenute sollecitazioni per una revisione della tabella sopra indicata, lo scrivente sta effettuando nuovi accertamenti di ordine generale circa la durata delle lavorazioni in argomento, a seguito dei quali sarà valutata la opportunità di procedere alla revisione ed all'aggiornamento della tabella stessa.

Comunque, il criterio della validità, nel tempo, della licenza di pubblica sicurezza non può essere assunto a regola generale ai fini della determinazione del carattere stagionale delle aziende alberghiere, considerato che esistono aziende che pur essendo munite di licenza non stagionale, limitano la loro attività a determinati periodi dell'anno.

*Il Ministro: Bosco.*

**BARTOLE.** — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se esistano in commercio prodotti farmaceutici a base di acido lisergico o altre sostanze allucinogene e quale particolare disciplina oltre le comuni norme sullo smercio dei veleni regolano il delicatissimo settore. (3856, già orale)

**RISPOSTA.** — Sull'argomento si è espresso il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 16 luglio 1966 emettendo il seguente parere sugli effetti psicopatologici (allucinazioni, deliri) del dietilamide dell'acido D-lisergico ed altri derivati dell'acido lisergico aventi analoghi effetti allucinogeni:

a) che non siano da registrare prodotti a base di dietilamide dell'acido D-lisergico;

b) che siano da revocare le autorizzazioni già concesse per specialità medicinali contenenti il suddetto principio attivo;

c) che sia da revocare l'autorizzazione e da non concedere la registrazione di specialità a base di altri derivati dell'acido lisergico aventi analoghi effetti allucinogeni;

d) che non sia da concedere la produzione, l'importazione e la detenzione di tali sostanze ad azione allucinogena se non con autorizzazione del Ministero della sanità e per soli fini scientifici.

Di conseguenza, il Ministero della sanità, con decreto dell'11 agosto 1966, n. 4032/R, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 212 del 27 agosto 1966, ha disposto la revoca della registrazione della specialità medicinale *Delysid*, fiale per uso orale e parenterale, a base di tartrato dietilamide dell'acido D-lisergico, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Sandoz di Milano, e registrata a nome della menzionata ditta estera.

Invece, l'altra specialità registrata a nome della stessa ditta estera, denominata *Deserrill* in confetti e fiale, a base di un derivato dell'acido lisergico (butanolamide dell'acido 1-metil-lisergico; metisergide maleato), è rimasta in commercio, in quanto la commissione tecnica consultiva, nella seduta del 1° marzo 1965, ed il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 23 ottobre 1965, hanno espresso il parere che, poiché il problema dell'azione allucinogena non si pone per le sostanze contenute in detta specialità, questa specialità può restare in commercio con le indicazioni e la posologia autorizzate.

Si fa presente inoltre che, in conseguenza del su riportato parere espresso dal Consiglio superiore di sanità il 16 luglio 1966, è allo studio di quest'amministrazione sanitaria un provvedimento con il quale si stabilisce il divieto di fabbricazione, detenzione ed impiego dei prodotti ad azione allucinogena e, in deroga a tale divieto, si attribuisce a questo Ministero il potere di rilasciare l'autorizzazione alle operazioni di che trattasi soltanto per scopi scientifici su motivata richiesta di enti o istituti abilitati alla ricerca o a sperimentazione di carattere scientifico e nei limiti dello stretto fabbisogno.

*Il Ministro: MARIOTTI.*

**BASSI.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia a conoscenza del naufragio della motobarca *Francesca* iscritta al n. 1083 del compartimento marittimo di Palermo, avvenuto nella rada di Ustica in seguito al fortunale della notte sul 22 aprile



1966, fortunatamente senza vittime. E per sapere altresì se intenda assistere in qualche modo i pescatori interessati che hanno perduto senza alcuna speranza di recupero il loro strumento di lavoro e tutte le attrezzature da pesca che si trovavano sul natante naufragato. (16278)

**RISPOSTA.** — Nella notte tra il 21 e il 22 aprile 1966 sul litorale del compartimento marittimo di Palermo si è abbattuto un fortunale che, investendo anche l'isola di Ustica — con vento ciclonico da sud-est — ha causato fra l'altro, la rottura degli ormeggi della motobarca da pesca denominata *Francesca*, ormeggiata in quella Cala Santa Maria e che, in conseguenza, è stata sbattuta dalle onde contro gli scogli.

Nessun danno è derivato alle persone, mentre, invece sono andati perduti circa metri mille di rete da pesca con un danno ammontante a circa lire 2 milioni.

Per quanto riguarda la possibilità di sovvenire i pescatori rimasti così duramente danneggiati dalla calamità naturale, come è noto, non è purtroppo possibile alcun intervento da parte di questa amministrazione, poiché nel bilancio del Ministero non sono previsti fondi da erogare a tali fini.

*Il Ministro:* NATALI.

**BERLINGUER LUIGI E ROSSANDA BANFI ROSSANA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in base a quali motivi di efficienza e funzionalità dell'insegnamento universitario sia stata diramata la circolare n. 2634 del 4 aprile 1966 in materia di conferimento di incarichi didattici per l'anno accademico 1966-67.

Gli interroganti rilevano, infatti, che, in base all'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, può essere conferito un numero di incarichi di insegnamento secondo la formula  $n + 2$ ; che sono, altresì, possibili sdoppiamenti quando il numero degli studenti supera le 250 o le 500 unità, a seconda della disciplina in oggetto; che è prevista nel capitolo 2352 della tabella VI (stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il 1966) la cifra di lire 9.800 milioni, con un incremento di lire 1.300 milioni rispetto alla corrispondente previsione del 1965; che nella pratica fin qui seguita il Ministero della pubblica istruzione ha applicato la regola del  $n + 2$  ai casi dell'indirizzo di corso di laurea; che in questa cornice legislativa è attribuzione dell'autonomia dei consigli di facoltà e dei senati accademici, per il

dettato del medesimo articolo 21 della citata legge n. 311, il conferimento degli incarichi di insegnamento; e se non ravvisi pertanto, nei punti 2, 5, 6, 7 e 8 della suddetta circolare un'indebita ingerenza nell'autonomia degli organi universitari e un grave danno al normale svolgimento dell'attività didattica negli atenei, già sovraffollati, in cui il numero dei docenti è del tutto insufficiente rispetto alle esigenze della popolazione studentesca in costante aumento. (3993, già orale)

**RISPOSTA.** — La circolare del 4 aprile 1966, n. 2634 e quella successiva di chiarimento del 25 maggio 1966, n. 3760, hanno tratto origine dalla avvertita esigenza di una approfondita valutazione da parte delle facoltà, nell'interesse degli studi, delle varie situazioni relative agli incarichi d'insegnamento universitari, esigenza che si era riproposta all'attenzione del Ministero in vista dell'anno scolastico 1966-67.

Al riguardo è da considerare che negli ultimi anni si era verificato il progressivo aumento delle proposte d'incarico. D'altro canto, esistono, com'è noto, limiti di legge e, in particolare, di bilancio, che condizionano inderogabilmente il nulla osta al conferimento degli incarichi da parte del Ministero.

Ciò premesso, si osserva che l'iniziativa del Ministero, consapevole, per altro, dell'ambito riservato all'autonomia degli organi accademici, si è ispirata all'opportunità che nella sede delle deliberazioni delle facoltà fossero tenute presenti le esigenze che, in una prospettiva generale e nell'interesse degli studi, discendono dai predetti limiti.

A tal fine, con le citate circolari il Ministero ha inteso, oltre che richiamare alcune ipotesi espressamente disciplinate dalle disposizioni in materia di incarichi d'insegnamento universitari, prospettare, sulla base delle vigenti norme, opportuni criteri di massima, affinché le proposte delle facoltà potessero rispecchiare una distribuzione degli incarichi rispondente nel miglior modo possibile, nel rispetto della legge e nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie, alle esigenze didattiche, in rapporto sia al rilievo dei singoli insegnamenti sia all'incremento numerico degli studenti.

In ordine ai punti, ai quali, in particolare, gli interroganti si riferiscono, si precisa:

a) per quanto riguarda gli incarichi per sdoppiamento di corsi, sono state indicate le condizioni necessarie per tali sdoppiamenti: numero di studenti superiore a 250 ovvero a 500, rispettivamente, per le discipline scien-

tifiche e per quelle umanistiche (punto 1 delle citate circolari); inoltre, è stato chiarito che gli incarichi per sdoppiamento possono essere proposti anche per gli insegnamenti di esercitazioni, ove il numero degli studenti frequentanti superi le 250 unità (punto 7 delle citate circolari);

b) per quanto concerne gli incarichi per sdoppiamento di corsi comuni a più indirizzi del medesimo corso di laurea o a più corsi di laurea, è stata prospettata l'opportunità di limitare, in attesa di nuove disposizioni legislative, le proposte per tali incarichi ai casi in cui sussistano le condizioni per lo sdoppiamento di corsi in relazione al numero degli studenti (punto 2 delle citate circolari);

c) per quanto attiene agli insegnamenti complementari, si è raccomandato alle facoltà di vagliare accuratamente, nell'ambito della loro specifica competenza e fermi restando i limiti numerici consentiti dalla legge, l'utilità, nell'interesse degli studi e nel contesto dei piani di studio, dei singoli incarichi, anche in rapporto all'opera svolta dai docenti: ciò, anche al fine di poter meglio far fronte, attesi i menzionati limiti finanziari, agli sdoppiamenti dei corsi sovraffollati (punti 5 e 6 delle citate circolari);

d) per quanto riguarda gli incarichi relativi a cattedre raddoppiate e non coperte con professori di ruolo nei termini di legge, si è inteso sollecitare le università a provvedere a tale copertura. Per altro, non si è inteso escludere la possibilità di affidare a professori incaricati gli insegnamenti relativi alle predette cattedre durante il periodo previsto per la relativa copertura (punto 8 delle citate circolari).

Ciò precisato, si fa presente che a seguito dei chiarimenti che è stato necessario richiedere alle facoltà interessate in sede esame delle proposte di incarichi formulate per il 1966-67, i casi controversi sono stati, in maggior parte, positivamente risolti. Inoltre, sono stati considerati con favore, in relazione alle particolari esigenze rappresentate dalle facoltà, specialmente da quelle di scienze matematiche, fisiche e naturali, gli incarichi confermativi di quelli conferiti nell'anno accademico 1965-66.

*Il Ministro: Gui.*

**BERLINGUER MARIO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per correggere la singolare situazione dei corsi sardi di addestramento professionale alberghiero, istituito dall'ENALC, esclusivamente in

Cagliari, mentre è a tutti noto che il turismo è di gran lunga importante nella provincia di Sassari ed anche nel nuorese ed Alghero fu ed è sempre il centro di attrazione e di numero di alberghi; e se ritenga, dinanzi alle vaste proteste, prendere immediati provvedimenti. (18106)

**RISPOSTA.** — La direzione generale dell'ENALC non ha programmato per la città di Alghero alcun corso di addestramento professionale alberghiero, in quanto ha deciso di utilizzare esclusivamente, per lo svolgimento dell'attività addestrativa in Sardegna, un complesso edilizio appositamente costruito ed attrezzato in Cagliari. La sezione alberghiera di questo complesso, moderno e funzionale, comprende tre reparti, che sono in grado di assicurare la formazione del personale qualificato nei vari mestieri attinenti al settore alberghiero, occorrente a soddisfare il fabbisogno regionale di manodopera.

La soppressione dei corsi alberghieri di Alghero è dovuta, inoltre, alla esigenza di una migliore organizzazione tecnica e finanziaria dell'ente, in quanto detti corsi, svolgendosi in un albergo convenzionato con l'ENALC, importavano la erogazione di un congruo compenso a favore dei privati proprietari.

D'altra parte, lo svolgimento dell'attività addestrativa presso una sede stabilmente destinata a tale scopo comporta un notevole miglioramento nella conduzione tecnica e didattica dei corsi a tutto vantaggio degli allievi.

Si precisa inoltre che, i corsi addestrativi in parola svolti dall'ENALC sono organizzati a regime convittuale e che la selezione degli allievi che vengono avviati a tali corsi è effettuata su scala nazionale; pertanto, i giovani di Alghero che desiderino acquisire una qualificazione professionale nel settore di cui trattasi, potranno iscriversi al centro alberghiero di Cagliari, come ad un qualunque altro albergo-scuola gestito dall'ENALC.

Si fa presente, infine, che data la particolare struttura della attività che il giovane licenziato dai corsi alberghieri dovrà in futuro esplicare, è stata riconosciuta da tempo la opportunità, ai fini didattici, della formazione dell'allievo in un ambiente diverso da quello di origine.

*Il Ministro: Bosco.*

**BERNETIC MARIA E SCIONTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nella scuola media inferiore con lingua d'insegnamento slovena di Trieste, mentre negli anni scola-

stici precedenti a quello in corso agli insegnanti della cattedra di sloveno, latino, storia, educazione civica e geografia, era riconosciuto il trattamento di cattedre, nell'anno scolastico in corso è negato tale trattamento con una riduzione dello stipendio nemmeno corrispondente a 14 ore settimanali d'insegnamento.

Infatti è da sottolineare che nella scuola media con lingua d'insegnamento slovena, l'insegnamento della lingua materna prevede un'ora settimanale di lezione in meno del corrispondente insegnamento presso le altre scuole dello stesso grado.

Gli interroganti chiedono al ministro se ritenga urgente intervenire per far rispettare il legittimo interesse degli insegnanti in questione. (5312)

**RISPOSTA.** — Per effetto dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, le persistenti scuole medie e di avviamento professionale sono state trasformate in scuole medie secondo il nuovo ordinamento previsto dalla legge.

Per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena le materie e i gruppi di materia per le quali possono istituirsi cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento nonché le condizioni per l'istituzione delle cattedre e i conseguenti obblighi d'insegnamento dei docenti costituiscono oggetto di apposite norme regolamentari.

In attesa dell'emanazione delle suddette norme, già approvate dal Consiglio dei ministri, il trattamento economico degli insegnanti non di ruolo è stato stabilito in rapporto all'orario d'obbligo previsto dal presente ordinamento, tenuta presente anche la disposizione di cui all'articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1617.

*Il Ministro: GUI.*

**BERRETTA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per accogliere le legittime istanze dei costruttori edili che operano nelle zone depresse del meridione, esclusi dal beneficio della esenzione decennale dalle imposte già concesso alle imprese edili del centro-settentrione.

Si chiede di sapere se si ritenga doveroso risolvere con la maggiore sollecitudine tale ingiusta discriminazione di trattamento, che ha determinato un certo allarme ed un notevole malcontento in seno agli operatori edili della Sardegna i quali esplicano la più rile-

vante attività industriale e garantiscono il massimo assorbimento di unità lavorative.

(18533)

**RISPOSTA.** — La legislazione in favore delle località economicamente depresse dell'Italia settentrionale e centrale e quelle in favore dell'Italia meridionale ed insulare sono sostanzialmente diverse, dato che sono state determinate da differenti cause e atteso che mirano a raggiungere differenti scopi. Infatti, con i provvedimenti in favore dell'Italia settentrionale e centrale si mira a sollevare alcune zone dalla particolare depressione economica in cui versano favorendo il sorgere, in esse di nuove piccole industrie e di nuove imprese artigiane.

Con i provvedimenti in favore del Mezzogiorno si tende, invece, ad incrementare l'industrializzazione di esso agevolando il sorgere di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

È evidente, perciò, che le imprese edili, per l'attività che svolgono e per la loro struttura, mentre possono essere inquadrate tra le piccole imprese industriali o tra le imprese artigiane ed essere quindi considerate destinatarie delle disposizioni agevolative vigenti nelle zone depresse del centro-nord, non possono, invece, beneficiare delle agevolazioni previste dalle leggi per il mezzogiorno le quali, come accennato, prendono in considerazione gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

L'attività edilizia, invero, anche se esercitata attraverso la organizzazione di mezzi tecnici e l'impiego di energie di lavoro, manca di quegli impianti e attrezzature fissi che nel loro complesso danno vita ad uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato, secondo la nozione che di questo ha elaborato la giurisprudenza delle commissioni amministrative e l'autorità giudiziaria a proposito della legislazione del mezzogiorno.

Mentre, di conseguenza, le imprese edili che operano nelle zone depresse del centro-nord contribuiscono, con la loro attività e dando lavoro alla mano d'opera locale, a risolvere le condizioni di esse, secondo gli scopi delle norme agevolative, le imprese edili che operano nel meridione non possono in alcun modo contribuire al processo di industrializzazione voluto dal legislatore.

Se si estendessero alle imprese edili della Sardegna ed in genere delle regioni meridionali ed insulari i benefici fiscali previsti per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati si finirebbe con lo snaturare i principi

ed i criteri che hanno determinato la emanazione delle leggi in favore dell'Italia meridionale ed insulare.

Per quanto sopra esposto manca la possibilità, nonostante ogni buon volere, di accogliere le istanze dei costruttori edili del Mezzogiorno, tanto più che le norme in favore del meridione e quelle in favore del centro-nord sono state prorogate e modificate da leggi recenti (rispettivamente la legge 26 giugno 1965, n. 717, e quella 22 luglio 1966, n. 614) che hanno mantenuto la predetta diversità di cause e scopi.

*Il Ministro: PRETI.*

**BIAGGI FRANCAANTONIO E BOTTA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se intenda intervenire, attraverso gli organi di tutela, contro il sindaco di Valbrona (Como) che, in ispregio alle delibere prese dalla giunta e dal consiglio comunale, non ha finora provveduto:

1) all'applicazione del regolamento di polizia urbana;

2) ad impedire che andassero in prescrizione multe per infrazioni al regolamento edilizio e ad altre regolamentazioni;

3) a reprimere gli abusivi scarichi di acque luride che si versano nel torrente Foce generando pericolo per la salute pubblica oltre che danni;

4) a sistemare le opere di scarico del torrente Foce in relazione alla concessione del genio civile di ripristinare le opere stesse abusivamente manomesse da un utente privato;

5) alla manutenzione ordinaria, da due anni ad oggi, della strada comunale per San Giorgio divenuta malamente praticabile e pericolosa specialmente per i bimbi ospiti di una colonia;

6) alla revisione, deliberata da anni, dell'imposta di famiglia, della tassa di soggiorno e del valore locativo;

7) alla disciplina del commercio ambulante.

Le denunciate carenze sono oggetto di vivo malcontento nella popolazione e stanno per provocare reazioni dannose all'attuale compagine del consiglio e della giunta che hanno, finora invano, richiesto la realizzazione di quanto sopra e non osano, per quieto vivere, pervenire ad un'auspicabile votazione di sfiducia in confronto del sindaco. (18501)

**RISPOSTA.** — Gli accurati accertamenti esperiti dalla prefettura di Como non hanno confermato gli addebiti segnalati a carico del

sindaco di Valbrona. In particolare, non sono risultati casi di inapplicazione del regolamento di polizia urbana; quanto al ritardo invio all'autorità giudiziaria di alcuni verbali di contravvenzione in materia edilizia, la circostanza è dipesa dai contatti intervenuti con gli interessi per la conciliazione in via amministrativa delle contravvenzioni stesse; tuttavia, il sindaco è stato invitato a riferire senza indugio alla competente pretura.

Gli scarichi di acque luride nel torrente Foce vengono effettuati, da molti anni, nella sola frazione Visino per sopperire alla mancanza di fognatura. Per altro, l'ufficiale sanitario ha assicurato che nessun inconveniente igienico-sanitario si è finora verificato.

Per quanto concerne l'utilizzazione da parte di un privato del torrente Foce, il sindaco ha già da tempo chiesto al genio civile l'autorizzazione ed eliminare il manufatto che consente all'utente di prelevare l'acqua, essendo scaduta l'apposita concessione.

Lo stato di manutenzione della strada per la località San Giorgio, che in parte è di proprietà di altro comune, lascia in effetti alquanto a desiderare; compatibilmente con i mezzi finanziari di cui dispone, il comune di Valbrona non manca di provvedere all'ordinaria manutenzione di essa e recentemente ha conferito ad un'impresa specializzata l'incarico di redigere un preventivo di spesa per opere di manutenzione straordinaria.

L'ultima revisione generale delle imposte di famiglia e sul valore locativo è stata effettuata, abbastanza di recente, negli anni 1961-1962 e la giunta ha già iniziato una nuova revisione di tali tributi; per quanto concerne l'imposta di soggiorno le relative tariffe sono fissate per legge e, in materia, il comune si limita ad esprimere all'ente provinciale per il turismo il parere circa la classificazione degli esercizi diversi dagli alberghi e pensioni.

In occasione dei periodici controlli effettuati dal comando stazione carabinieri, non sono emerse irregolarità di sorta nella disciplina del commercio ambulante.

*Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.*

**BIAGINI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere il numero, nonché i nominativi, degli eventuali assunti in qualità di agenti di esercizio presso le direzioni provinciali delle poste e telecomunicazioni di Firenze e Pistoia in base alla legge 13 marzo 1958, n. 308, sull'assunzione obbligatoria al lavoro di personale sordomuto.

Per sapere se sia a sua conoscenza che la sezione provinciale sordomuti di Firenze sin

dal 1964 ha segnalato diversi nominativi di sordomuti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e che i medesimi sin dal 27 maggio 1964 sono stati sottoposti alla prescritta visita medico-fiscale per l'accertamento di idoneità all'esercizio delle mansioni competenti.

Per conoscere, infine, se ritenga opportuno intervenire allo scopo di provvedere tempestivamente alla assunzione dei segnalati riconosciuti idonei. (18603)

**RISPOSTA.** — Ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308, e a seguito delle segnalazioni pervenute dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza per i sordomuti, è stata di recente disposta l'assunzione in servizio nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio di questa amministrazione di 8 sordomuti presso la direzione provinciale postale di Firenze e di tre presso quella di Pistoia.

Le disposte assunzioni che sono subordinate al possesso da parte degli interessati dei prescritti requisiti, riguardano i signori: Benelli Tosca, Bini Sergio, Calabrò Antonio, Del Guerra Giuliano, Peruzzi Giuliano, Razzi Pietro, Cerretelli Giovanni e Camuso Domenico relativamente agli uffici della direzione provinciale postale di Firenze ed i signori: Bechelli Rinetta, Benesperì Claudio e Natali Vitaliano Agostino, relativamente a quelli della direzione provinciale postale di Pistoia.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

**BIAGIONI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga illegittimo escludere gli ufficiali medici di complemento dal diritto di percepire una quota parte dei compensi per le visite fiscali effettuate.

All'interrogante non sembra ammissibile che un cittadino presti la sua opera, che è retribuita da chi richiede la visita medico-fiscale e non percepisca, perché in servizio provvisorio, la sua parte come gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo.

All'interrogante sembrerebbe giusta l'esclusione dal compenso se all'ufficiale medico di complemento fosse inibito prestare la sua opera alle visite fiscali. Fermo invece restando l'obbligo per l'ufficiale medico di complemento di effettuare la visita fiscale, deve avere pure diritto a percepire lo stesso compenso di un pari grado effettivo. (18502)

**RISPOSTA.** — Nello spirito delle vigenti disposizioni regolamentari e in relazione alla

particolare delicatezza delle visite medico-fiscali, che investono interessi dei singoli e delle amministrazioni richiedenti, dette visite sono affidate di norma agli ufficiali medici in servizio permanente effettivo e a quelli provenienti da tale servizio, trattenuti o richiamati dall'ausiliaria o dalla riserva.

L'attività medico-fiscale degli ufficiali di complemento, sempre svolta sotto la sorveglianza e il controllo degli ufficiali del servizio permanente effettivo, è del tutto marginale e, pertanto, la loro esclusione dalla ripartizione dei compensi previsti dalla legge 1° marzo 1965, n. 122, quale risulta dal decreto ministeriale 13 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1966, non sembra sia censurabile sotto il profilo della legittimità.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

**BIANCHI GERARDO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se abbia il proposito di modificare equamente le norme vigenti in materia di indennità di disoccupazione istituita con decreto ministeriale 30 novembre 1964; norme che hanno destato vivo malcontento nei lavoratori che prestano la loro opera in aziende a carattere stagionale con particolare riguardo ai settori alberghiero e aziende di soggiorno e cura termale.

E' noto il disagio in cui vivono le categorie di lavoratori interessate ai settori predetti specialmente perché la precarietà del loro lavoro coincide con il periodo più critico dell'anno e per la grande difficoltà di trovare qualche lavoro sostitutivo anche se modestamente retribuito.

Ripristinare pertanto la corresponsione della indennità di disoccupazione nei riguardi delle categorie suindicate, sembra, all'interrogante, attuare un trattamento di equità nei confronti di altri lavoratori, particolarmente se si tiene conto che il periodo di disoccupazione varia dai 90 ai 150 giorni all'anno. (16478)

**RISPOSTA.** — La determinazione dei periodi di stagione morta o di sosta per le industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione viene effettuata dallo scrivente in conformità delle norme di legge e di regolamento disciplinanti la materia e con il parere sia del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione sia, salvo limitate eccezioni, delle associazioni professionali interessate.

Con tali garanzie procedurali è stata determinata anche la tabella approvata con decreto ministeriale 30 novembre 1964 attualmente vigente.

Poichè, per altro, sono pervenute sollecitazioni per una revisione della tabella sopra indicata, lo scrivente sta procedendo a nuovi accertamenti di ordine generale circa la durata delle lavorazioni in argomento, a seguito dei quali sarà valutata l'opportunità di procedere alla revisione ed all'aggiornamento della tabella stessa.

*Il Ministro: Bosco.*

**BIGNARDI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere in base a quali criteri l'ufficio distribuzione stampe della stazione di Roma Termini non ha ritenuto di inoltrare il n. 43 del settimanale *Mondo Agricolo* proprio nel momento in cui esso sta compiendo un'opera di divulgazione di un importante provvedimento legislativo, il « piano verde » n. 28, adottato di recente dal Parlamento, su proposta del Governo. (18705)

**RISPOSTA.** — Il n. 43 del settimanale *Mondo Agricolo* non è stato accettato in quanto nella pubblicazione era stato incluso un inserto non conforme alle disposizioni vigenti, e più precisamente all'articolo 74, secondo comma, titolo preliminare e parte I del regolamento dei servizi postali.

Tale inserto non poteva beneficiare neppure delle agevolazioni previste dall'articolo 81 del citato regolamento, trattandosi di un opuscolo contenente esclusivamente la legge per il « piano verde » e che, come tale, costituendo un'opera a sè stante, poteva essere ammesso a fruire della tariffa editoriale ridotta del 50 per cento.

*Il Ministro: SPAGNOLLI.*

**BOLOGNA.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se, a conoscenza dei continui fermi di nostri motopescherecci, da parte di motovedette jugoslave, che avvengono nelle acque del golfo di Trieste come recentissimamente è accaduto al peschereccio *Rapido* di Grado, sia intervenuto in difesa dei nostri pescatori gravissimamente danneggiati da tutti questi atti chiaramente ostili delle autorità di polizia marittima jugoslave.

Per citare soltanto il caso recente, al peschereccio *Rapido* di Grado, di proprietà dei pescatori Ezio e Virgilio Degrassi, fermato — probabilmente nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 1966 — da una motovedetta jugoslava e

costretto a dirottare verso il porto di Umago (zona B dell'Istria, amministrata dalla Jugoslavia), è stata comminata una multa di ben mezzo milione di dinari, che i proprietari avranno già pagato per avere restituito il natante e poter così continuare nel pericoloso esercizio della pesca nelle acque del golfo di Trieste. (18666)

**RISPOSTA.** — Il Governo segue con costante attenzione l'attività dei nostri pescatori in Adriatico. Come è noto, in particolare, per quanto concerne la pesca nell'Alto Adriatico, con l'accordo italo-jugoslavo sulla pesca stipulato a Belgrado nel novembre 1966 si è inteso migliorare la situazione delle nostre marine ampliando l'estensione della zona del golfo di Trieste libera allo sfruttamento ittico. Infatti l'accordo prevede una zona libera di pesca di una estensione pressochè doppia rispetto a quella fissata dagli accordi con la Jugoslavia in vigore sino all'anno 1965. Malgrado questa sostanziale innovazione si sono verificati anche quest'anno vari incidenti nell'Alto Adriatico.

In merito si assicura che ciascuno di tali episodi è accuratamente vagliato dai nostri competenti organi marittimi che svolgono una scrupolosa indagine su ciascuno di essi, al fine di far luce, nella misura del possibile, sulle circostanze di fatto in cui gli incidenti si sono verificati. Gli atti dell'inchiesta vengono quindi trasmessi dal Ministero degli affari esteri con le opportune istruzioni, alla nostra ambasciata a Belgrado, la quale provvede a formulare le contestazioni ai competenti organi jugoslavi, nei casi in cui dalla conclusione delle indagini esperite dai nostri organi marittimi emerge il dubbio che i fermi di nostri pescherecci possano essersi verificati in acque libere alla pesca, quando da parte degli organi di polizia jugoslava siano stati commessi abusi, nonché se il procedimento a carico dei nostri pescatori da parte del tribunale jugoslavo non si sia svolto con la dovuta regolarità.

Tale nostra azione non ha mancato di produrre i suoi frutti, ottenendo anzitutto che lo svolgimento dei procedimenti giudiziari avvenga con estrema sollecitudine onde non prolungare lo stato di fermo dei natanti. Quanto al merito dei procedimenti stessi, va ricordato come in non pochi casi si sia conseguito, in sede di appello, una revisione di precedenti giudizi sfavorevoli.

Nel caso specifico del motopeschereccio *Rapido* avvenuto il 24 ottobre 1966 alle ore 6,15 circa, alla luce delle dichiarazioni rese dal-

l'equipaggio all'ufficio circondariale marittimo di Grado, sussiste appunto il dubbio che esso possa essere stato operato dalla polizia marittima jugoslava al di fuori delle acque jugoslave. La motivazione della sentenza emessa dal magistrato jugoslavo di Umago, con la quale si è comminata al capobarca una multa di 4 mila dinari, sempre sulla base delle dichiarazioni dell'equipaggio del *Rapido*, parrebbe almeno inesatta, poiché fa riferimento al reato di pesca abusiva, mentre la contestazione si sarebbe riferita invece al passaggio abusivo nelle acque jugoslave senza aver sigillato le reti.

Non appena pervenuti al Ministero degli esteri gli elementi acquisiti dai nostri organi marittimi sul fermo del *Rapido*, si è provveduto ad impartire istruzione alla nostra ambasciata in Belgrado di promuovere presso gli organi competenti un'indagine sul comportamento della polizia jugoslava, illustrando le contraddizioni emerse fra le risultanze del processo del tribunale di Umago e le conclusioni delle nostre indagini.

Si assicura che i contatti sono in corso e che sarà cura del Ministero degli esteri di giungere al più presto ad una soluzione del caso del *Rapido*.

*Il Sottosegretario di Stato: LUPIS.*

**BONEA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se siano rispondenti a verità le voci ricorrenti di assunzione di impiegati per chiamata, presso le varie sedi provinciali dell'INPS e, in caso affermativo, quando tali assunzioni saranno effettuate ed il numero delle stesse. (16912)

**RISPOSTA.** — Il consiglio di amministrazione dell'INPS ha effettivamente deliberato — con provvedimento in data 15 ottobre 1965, successivamente approvato dai Ministeri vigilanti — di aumentare la dotazione organica del personale del ruolo amministrativo della categoria esecutiva e di procedere al tempo stesso all'assunzione temporanea di unità fuori ruolo, in attesa di bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti resi disponibili dal predetto ampliamento di organico.

Con successiva delibera l'Istituto ha, però, deciso di non procedere alle cennate assunzioni provvisorie, ma di indire sollecitamente un pubblico concorso.

*Il Ministro: BOSCO.*

**BOTTA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali motivi si frappongano alla determinazione sollecitata

del prezzo di vendita al pubblico di specialità medicinali, i cui atti sono stati trasmessi al CIP dal Ministero della sanità già dal 1964. (17287)

**RISPOSTA.** — Mentre la determinazione del prezzo delle nuove specialità medicinali (comprese categorie e serie) viene effettuata in sede di registrazione da parte di quest'amministrazione sanitaria, le variazioni dei prezzi delle specialità già registrate, sia per variazione di composizione o di confezione, vengono deliberate dal CIP.

Gli uffici della segreteria del CIP danno esecuzione all'istruttoria delle domande pervenute per tramite di questo Ministero, il quale non manca di formulare le sue proposte.

E' avvenuto che per alcuni gruppi di specialità medicinali, le cui proposte di variazione di prezzo (aumenti e diminuzioni) erano state inviate alla segreteria CIP sin dal 1964, non si è potuto pervenire a una concreta determinazione dei criteri che dovevano presiedere alle variazioni stesse. Nel frattempo veniva istituita presso il Ministero dell'industria e commercio apposita commissione, presieduta dal professor Tagliacarne, per l'esame e l'individuazione di tali criteri, commissione che soltanto di recente ha esaurito i suoi lavori.

Ora, essendo trascorsi quasi due anni dalla data dell'invio delle proposte, il CIP in una recente riunione ha deliberato di rivedere le proposte stesse, sia in base ad elementi di costo più aggiornati, sia in base alle risultanze stabilite a seguito dei recenti studi. Si presume, pertanto, che le proposte di che trattasi saranno portate quanto prima all'esame del Comitato interministeriale prezzi.

*Il Ministro della sanità: MARIOTTI.*

**BOZZI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e della difesa.* — Per sapere — premesso che è stata altamente apprezzata la decisione governativa di celebrare con una apposita emissione filatelica le medaglie d'oro che, nella prima guerra mondiale, provenendo dalle terre irredenti, combatterono volontariamente sotto la bandiera italiana — se la nuova serie filatelica sia dedicata, come da taluni è affermato, esclusivamente ai nomi di Cesare Battisti, Damiano Chiesa, Fabio Filzi e Nazario Sauro. Se ciò corrispondesse a verità, l'interrogante non potrebbe non esprimere dolorosa meraviglia per la esclusione dalla patriottica celebrazione della figura del bersagliere dalmata Francesco Rismondo che, pri-

mo fra tutti gli irredenti, affrontò il martirio cruento.

L'interrogante fa presente che proprio il Governo della Repubblica italiana, tramutò, nel 1952, la medaglia d'argento assegnata alla memoria del Rismondo in medaglia d'oro; e inoltre fa presente che eventuali difficoltà di ordine tecnico dovrebbero cedere il passo di fronte all'esigenza morale e politica di non creare distinzioni suscettibili di falsa interpretazione. (18480)

**RISPOSTA.** — L'emissione filatelica cui ci si riferisce è intesa a ricordare Cesare Battisti, Fabio Filzi, Damiano Chiesa e Nazario Sauro in occasione del cinquantenario del loro martirio e non è volta a commemorare tutti i martiri o le medaglie d'oro delle regioni irredente. Ciò anche in conformità della consuetudine finora osservata di ricordare fatti e personaggi importanti nella ricorrenza di centenari o cinquantenari.

Relativamente alla figura del bersagliere dalmata Francesco Rismondo giova ricordare che il cinquantenario della morte ricorreva nel 1965.

Per quanto precede, non si ritiene di poter aderire alla proposta formulata anche in considerazione del fatto che, essendo stato da alcuni anni adottato il criterio di contenere entro limiti ristretti le emissioni di francobolli celebrativi e commemorativi, non tutti gli avvenimenti, personaggi, ricorrenze, ecc., anche se di grande importanza, possono essere ricordati, come sarebbe desiderabile.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: SPAGNOLLI.*

**BRANDI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — in considerazione del provvedimento adottato dal Ministero e inteso ad aumentare di ben dieci punti la valutazione del titolo specifico degli insegnanti di lingue straniere, mentre a tale titolo veniva già in passato attribuito un coefficiente di 50 punti, che poneva quei laureati in una posizione di privilegio nei confronti di tutti gli altri insegnanti, i quali, invero, sono ammessi a partecipare a tutti gli esami di abilitazione su di un piano di assoluta parità con i primi — se ritenga che sia in tal modo creata una discriminazione, ai soli effetti del punteggio, fra laureati che, in pratica, assolvono alla stessa missione, mentre tale discriminazione non è stata effettuata, ad esempio, in favore degli insegnanti di matematica, che sono ancora equiparati ai farmacisti e ai veterinari, senza alcun privilegio nel punteggio di gra-

duatoria; e per conoscere se — in considerazione del fatto che quest'anno si è verificato un ulteriore peggioramento nelle posizioni di classifica dei laureati non specifici, i quali costituiscono il 55-60 per cento di tutti gli insegnanti di lingue straniere — ritenga doveroso offrire a tali insegnanti non specifici, che per lunghi anni si sono prodigati nella scuola, una seria garanzia per il loro futuro, trovando una giusta forma di sistemazione definitiva ed evitando così che docenti con esperienza pluriennale e qualificati « ottimi », si vedano superati da neolaureati (ancorchè con titolo specifico), senza alcuna esperienza didattica.

(15720)

**RISPOSTA.** — L'attribuzione di uno speciale punteggio a favore dei laureati in lingue e letterature straniere, ed anche dei laureati in lettere di indirizzo moderno, per il collocamento nelle graduatorie dei laureati, aspiranti all'insegnamento delle lingue straniere, è stata prevista dalle ordinanze ministeriali sugli incarichi e le supplenze, soltanto per le graduatorie relative a lingue che fossero state studiate dai predetti laureati nel corso degli studi universitari.

Tale criterio trova fondamento nell'esigenza da più parti avvertita, di immettere nell'insegnamento delle lingue personale di adeguato livello di preparazione specifica; per altro, secondo le norme delle predette ordinanze, la selezione dei documenti si basa in misura tutt'altro che irrilevante sull'esperienza didattica acquisita dal docente e che è valutata secondo apposite tabelle annesse alle stesse ordinanze. Si realizza, in tal modo, un giusto contemperamento tra esigenze diverse.

D'altra parte l'esigenza di una adeguata preparazione specifica viene accolta nel decreto del Presidente della Repubblica in via di perfezionamento, concernente le classi di esame di abilitazione e di concorso e i relativi titoli di ammissione per la nuova scuola media, ed è tenuta presente nella revisione in corso del regolamento 29 aprile 1957 n. 972 nelle parti che riguardano le scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Il menzionato decreto prevede, infatti, per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue, l'esclusione di alcuni titoli previsti dal citato regolamento n. 972 e per i titoli ammessi, diversi dalla laurea in lingue e letterature straniere, ne stabilisce la validità solo per gli esami di abilitazione relativi a lingue che siano state studiate per almeno un biennio nel corso degli studi universitari. Analogamente, per l'inse-



gnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, non vengono più considerate valide, tra le altre, le lauree in farmacia e in veterinaria.

Per altro, lo stesso decreto prevede che conservano la validità per l'ammissione agli esami di abilitazione agli insegnamenti della nuova scuola media, per un limitato periodo di tempo, i titoli previsti dal citato regolamento per le vecchie classi di esame. Tali disposizioni vengono anche incontro a coloro che, già insegnanti o non, siano in possesso di uno dei vari titoli validi, secondo il citato regolamento n. 972, per l'ammissione all'insegnamento delle lingue.

Si fa, infine, presente, per quanto riguarda in generale il conferimento degli incarichi e delle supplenze, che la relativa materia è attualmente all'esame in sede parlamentare, nella prospettiva, fra l'altro, di dare agli incarichi un carattere di maggiore continuità.

*Il Ministro GUI.*

BRANDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire presso la RAI-TV, perché sia posto finalmente termine all'inconveniente della cattiva relazione delle trasmissioni televisive in comune di Camerota (Salerno); nell'intera zona non si capta il secondo canale e nella frazione di Licusati neppure il primo. Tale inconveniente è dovuto alla particolare configurazione topografica, essendo il paese completamente circondato da montagne ad eccezione del lato prospiciente sul mare, ma potrebbe essere superato con installazioni speciali, quali — a parere dei tecnici — un "ponte caldo" oppure una antenna multipla o centralizzata. (18318)

RISPOSTA. — Premesso che esigenze tecniche, organizzative ed economiche impongono che l'estensione della televisione all'intero territorio nazionale proceda per gradi, sulla base di periodici programmi di lavoro compilati dalla RAI e realizzati dopo la approvazione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, si fa presente che la predetta estensione è resa particolarmente ardua dalla situazione orografica del nostro paese.

Per quanto in particolare concerne le località indicate nell'interrogazione, si informa che il piano di costruzioni in corso di realizzazione non prevede lavori per la zona di Camerota. La RAI però ha assicurato che

terrà conto delle esigenze del comune in parola in sede di compilazione dei programmi futuri.

*Il Ministro: SPAGNOLLI.*

BRANDI, ABATE, USVARDI, ZUCALLI, RUSSO VINCENZO MARIO, GUERRINI GIORGIO, REGGIANI, ROMANO, SILVESTRI, CORONA GIACOMO, MARANGONE, FUSARO, FABBRI FRANCESCO e FERRARI VIRGILIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se veda l'opportunità di emanare norme interpretative della legge 22 aprile 1937, n. 625, e di quella del 5 dicembre 1948 n. 1388, al fine di consentire l'impiego di alcole metilico per la fabbricazione di formaldeide in esenzione dal diritto erariale ridotto previsto dalle disposizioni vigenti.

Gli interroganti ricordano che la formaldeide prodotta mediante ossidazione catalitica dell'alcole metilico è elemento essenziale per la produzione di resine sintetiche. Fanno, inoltre, presente che in tutti i paesi europei la formaldeide risulta prodotta praticamente in esenzione di ogni tributo se utilizzata nel ciclo produttivo per la fabbricazione delle resine. Tutto ciò pone i produttori italiani di resine fenoliche, ureiche e melamminiche su un piano di inferiorità competitiva rispetto ai produttori stranieri.

D'altra parte gli interroganti ricordano che alcuni anni fa il Ministero delle finanze con provvedimento amministrativo ha esonerato da ogni imposta sull'alcole metilico coloro che in quell'epoca per la fabbricazione della formaldeide utilizzavano l'alcole metilico in ciclo chiuso oppure lo utilizzavano allo stato liquido per consentirne il passaggio da uno stabilimento all'altro della stessa azienda.

Dal punto di vista finanziario si fa rilevare che il mancato introito per lo Stato dell'imposta oggetto della presente interrogazione è di fatto trascurabile in quanto le aziende che per ottenere le resine dovrebbero prodursi la formaldeide trovano oggi più conveniente acquistare questa materia da coloro che oggi la producono in esenzione dell'imposta sull'alcole metilico.

Pertanto gli interroganti chiedono se si veda l'opportunità di emanare il provvedimento sopra indicato al fine anche di eliminare questo aspetto di sperequazione tributaria fra aziende interessate nella stessa produzione. (18409)

RISPOSTA. — Con provvedimento in data 24 ottobre 1966, n. 2562, il ministro delle finanze ha consentito che alcune ditte, che ne

hanno fatto richiesta, siano esonerate, in armonia con quanto fu a suo tempo stabilito con decreto ministeriale 30 maggio 1937 emanato in base al regio decreto-legge 22 aprile 1937, n. 625, dal pagamento del diritto erariale speciale di cui all'articolo 4 del decreto legge 6 ottobre 1948, n. 1200, per l'alcole metilico destinato alla fabbricazione della formaldeide.

La concessione ha carattere sperimentale e provvisorio in attesa che la materia possa essere compiutamente disciplinata: sono già in corso presso il Ministero delle finanze gli studi per la predisposizione del relativo schema di disegno di legge.

*Il Ministro PRETI.*

**BRONZUTO.** — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno per la parte di sua competenza, contro la speculazione privata nei macelli di Napoli e affinché l'amministrazione comunale di Napoli garantisca l'igiene pubblica, la continuità del lavoro e il rispetto della dignità e della persona umana ai dipendenti del macello, sottoposti spesso, come nella giornata di ieri, alle provocazioni degli operai privati mentre poco dopo, nel vano tentativo di stroncarne la legittima azione sindacale, questi stessi lavoratori venivano sottoposti ad un pesante intervento della polizia, che obiettivamente veniva a coprire i privati operatori. (17356)

**RISPOSTA.** — A seguito delle sollecitazioni pervenute — per regolarizzare la situazione del macello pubblico di Napoli e degli stabilimenti privati per la lavorazione delle carni a scopo industriale, nonché dell'organizzazione del controllo sanitario delle carni fresche provenienti dal di fuori del comune — è stata disposta un'ispezione, alla quale hanno partecipato funzionari di quest'amministrazione sanitaria.

Sulla scorta di quanto è emerso dall'esame della situazione e sulla base delle osservazioni formulate dai predetti funzionari, si è ritenuto indispensabile adottare i seguenti provvedimenti:

a) chiusura dello stabilimento Longobardi per gravi deficienze igienico-sanitarie e di attrezzature, specie per quanto concerne il reparto macellazione, nonché per insufficienza dei locali, fino a quando non saranno state eseguite le prescrizioni che all'uopo sono state impartite per rimuovere i rilevati inconvenienti;

b) chiusura dello stabilimento Piscitelli per gravi deficienze igienico-sanitarie, nonché per antiquate, irrazionali e inadeguate attrezzature e per inidoneità dei locali. Anche per questo stabilimento la chiusura è stata disposta fino a quando non saranno state eseguite le prescrizioni che all'uopo sono state impartite per rimuovere i rilevati inconvenienti;

c) diffida alla società MIS di eseguire, entro un termine breve e indilazionabile, i necessari lavori di manutenzione dell'impianto frigorifero;

d) diffida al comune di Napoli di eseguire i lavori per l'approntamento del reparto delle carni foranee e dei servizi ad esso connessi, entro il termine di sei mesi, con l'avvertenza che, intanto, il pubblico macello, attese le carenze riscontrate in tale settore, non potrà nè dovrà funzionare per quanto attiene al ricevimento, alla controvisita e all'esposizione delle carni foranee e che, di conseguenza, il comune dovrà adottare d'urgenza i provvedimenti indispensabili per apprestare altrove un idoneo servizio per il controllo delle carni dianzi specificate, suggerendo, all'uopo, di requisire o di rilevare in fitto, temporaneamente, lo stabilimento Corradetti. Inoltre il comune dovrà provvedere all'esecuzione delle altre opere necessarie per la funzionalità del pubblico macello.

Risulta che i lavori riguardanti le due ditte Longobardi e Piscitelli, nonché i lavori di manutenzione da eseguirsi nell'impianto frigorifero sono in fase di ultimazione.

Il comune di Napoli ha in corso di esecuzione le opere murarie per un'adeguata trasformazione di un ampio capannone (superficie metri quadrati 1.200 circa) esistente nel pubblico macello, ove sarà approntato il reparto destinato alla controvisita sanitaria delle carni bovine fresche provenienti dal di fuori del comune.

Per intese raggiunte con i competenti uffici comunali, il reparto medesimo verrebbe dotato di impianto di condizionamento dell'aria, di punti di carico e scarico meccanizzati, di pese automatiche, di guidovie aeree e di due celle frigorifere.

Nessun provvedimento è stato in concreto sinora adottato in ordine ai suggerimenti riguardanti la requisizione o la rilevazione in fitto temporaneo dello stabilimento Corradetti, ove, come è noto, funziona il mercato all'ingrosso delle carni gestito dalla CEM (Cooperativa esercenti macellai).

Si ha motivo di ritenere che nel contesto dell'interrogazione, e precisamente là dove

l'interrogante parla di "speculazione privata nei macelli di Napoli", si intenda riferirsi alle direttive concernenti il controllo sanitario delle carni foranee. Tale settore era stato precedentemente disciplinato nel senso che la visita sanitaria di tutte le carni foranee, a qualsiasi titolo destinate, agli stabilimenti industriali muniti di servizio veterinario, a carattere continuativo, dovesse essere effettuata negli impianti medesimi.

Tale provvedimento — interrompendo il transito per il macello pubblico delle carni destinate agli stabilimenti industriali — ha privato le maestranze che operano nel predetto pubblico impianto dei cottimi relativi alle operazioni di carico e scarico di dette carni. La nuova direttiva prevede, ora, che tale controllo deve essere effettuato presso gli stabilimenti solo per le carni destinate alla trasformazione industriale.

Per quanto attiene ai fatti riguardanti le maestranze del macello, si precisa che si sono verificati inconvenienti nel corso di una manifestazione di protesta effettuata dalle maestranze medesime in occasione della riapertura (avvenuta al mattino del 12 luglio 1966) del mercato all'ingrosso delle carni, gestito dalla cooperativa CEM; durante tale manifestazione le forze di polizia sono intervenute, senza che si verificassero scontri od incidenti di rilievo.

Sennonché, come riferisce il Ministero dell'interno, nelle ore pomeridiane dello stesso giorno 12 luglio, all'uscita dallo stabilimento degli automezzi carichi di carne da immettere al consumo, i dimostranti, che si erano ricostituiti nelle adiacenze ostruendo il piano stradale con improvvisate harricate, iniziavano un fitto lancio di sassi e di bottiglie, prelevate a viva forza dagli esercizi pubblici della zona, e di altri corpi contundenti contro i cennati automezzi e le persone che vi si trovavano a bordo, nonché contro gli appartenenti delle forze dell'ordine, che sono state costrette ad intervenire energicamente.

In tale circostanza restavano contusi due ufficiali e quattro militi della pubblica sicurezza e due sottufficiali di carabinieri, mentre venivano tratti in arresto dieci dimostranti, deferiti all'autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato, blocco stradale, radunata sediziosa, resistenza e lesioni in danno dei militari della pubblica sicurezza e dell'arma.

Si fa presente, infine, che il 23 settembre 1966, presso il Ministero della sanità, si sono riuniti il sindaco di Napoli, alcuni assessori e consiglieri, nonché parlamentari di tutte le tendenze politiche, per esaminare la questione

del macello pubblico e del servizio relativo al controllo sanitario delle carni fresche che vengono immesse dal di fuori del comune.

Dopo un approfondito esame e proficuo scambio di idee, mentre si è ribadita da parte dei presenti la validità delle direttive all'uopo impartite dal Ministero della sanità, si è convenuto, pur prendendo atto delle difficoltà di carattere obiettivo in cui opera l'amministrazione comunale, che una volontà politica, concorde e necessaria, debba indurre a fare attuare, entro un termine breve e improrogabile, tutte le misure atte a ricondurre la funzione del macello ad una completa ed effettiva efficienza e ad assicurare, in pari tempo, un servizio di controllo delle carni foranee in modo del tutto corrispondente alle vigenti disposizioni di legge.

I lavori, secondo le assicurazioni date dal sindaco, dovrebbero essere condotti a termine entro il mese di novembre. Talché questo Ministero si riserva di fare accertare, a lavori ultimati, e comunque entro il 30 novembre 1966, lo stato di efficienza del macello, soprattutto per quanto si riferisce alle visite sanitarie; e ciò al fine di eventuali provvedimenti di natura tecnico-sanitaria che si dovessero rendere indispensabili.

*Il Ministro della sanità: MARIOTTI.*

**BUFFONE.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga giusto e possibile consentire, mediante concorsi per titoli ed esami riservati alla categoria, il transito nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo ai sottufficiali in servizio permanente del servizio di sussistenza dell'esercito. (17962)

**RISPOSTA.** — Le disposizioni di cui all'articolo 11, lettera c) della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, prevedono la possibilità, per i sottufficiali in servizio permanente che abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami, di essere nominati sottotenenti in servizio permanente dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione.

Pertanto le citate disposizioni consentono alla generalità dei sottufficiali in servizio permanente, senza alcuna limitazione di arma o di servizio, di partecipare a tutti i concorsi per la nomina a sottotenente nei servizi suindicati.

La richiesta dell'interrogante sembrerebbe invece intesa a riservare i concorsi di ammissione nel ruolo degli ufficiali di sussistenza ai soli sottufficiali in servizio permanente del-

lo stesso servizio, limitando con ciò la partecipazione e la selezione dei concorrenti.

Poichè detta limitazione non sarebbe rispondente agli interessi dell'amministrazione e darebbe luogo a giuste rimostranze da parte degli altri sottufficiali, non si ravvisa l'opportunità di modificare le norme vigenti nel senso richiesto.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

**BUFFONE.** — *Ai Ministri della difesa, del tesoro e al Ministro per la riforma burocratica.* — Per sapere se ritengano giusto ed opportuno per l'amministrazione che i sottufficiali in servizio permanente delle forze armate in genere, in possesso di adeguato titolo di studio, possano transitare, in seguito ad apposito provvedimento legislativo, nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

L'interrogante ritiene che detti sottufficiali, se in possesso di diploma o di laurea, nonché di ottime qualità morali, militari e tecnico-professionali, dopo alcuni anni di permanenza del loro grado massimo (maresciallo maggiore) acquisiscano il diritto (non ancora riconosciuto) alla promozione a sottotenente ed alla prosecuzione della carriera nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo, trattandosi di personale al quale, quasi sempre, vengono affidate mansioni proprie della carriera di concetto o direttiva e non della carriera esecutiva. (17963)

**RISPOSTA.** — La legge recente 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito e le vigenti disposizioni sul reclutamento degli ufficiali della marina e dell'aeronautica consentono ai sottufficiali in servizio permanente effettivo di ottenere, mediante concorso e nei limiti delle possibilità di utilizzazione offerte nei vari ruoli, corpi e servizi, la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Il possesso da parte degli interessati di particolari titoli di studio costituisce indubbiamente elemento valutabile in sede di concorso, ma non può da solo sostituire il concorso stesso, attraverso il quale soltanto è possibile accertare il possesso di tutti i necessari requisiti di idoneità ad assumere le funzioni di ufficiale.

In relazione a quanto sopra, e tenuti presente i principi di ordine generale che informano la vigente normativa in materia, non si ravvisa che ricorrano le condizioni per promuovere una iniziativa legislativa nel senso auspicato dall'interrogante.

*Il Ministro della difesa:* TREMELLONI.

**BUSETTO.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.*

— Per sapere quali interventi intendano attuare nei confronti della direzione dell'azienda SAIMP di Padova del settore metalmeccanico, cui va il triste privilegio di avere applicato fra le misure di rappresaglia più odiose dopo gli scioperi indetti da tutte le organizzazioni sindacali della categoria per il rinnovo del contratto di lavoro, comminando 300 ammonizioni ai lavoratori e creando una atmosfera di intimidazione e di acuta tensione negli incontri avvenuti tra le parti.

L'interrogante chiede di sapere se i ministri ravvisino la necessità di far revocare i provvedimenti disciplinari surricordati, di promuovere l'uscita della SAIMP dalla Confindustria, trattandosi di industria a partecipazione statale, e di adeguare i metodi di direzione aziendale allo spirito ed alla lettera della nota circolare a suo tempo diramata dal ministro Bo alle industrie a partecipazione statale. (16371)

**RISPOSTA.** — Secondo informazioni assunte i dipendenti della SAIMP di Padova — complessivamente 256 unità — non avendo effettuato nella settimana dal 18 al 23 aprile 1966 le 48 ore di lavoro previste dal contratto collettivo, furono comandati con apposito ordine di servizio della direzione aziendale a prestare la propria opera per tre ore nel pomeriggio di sabato 23 di detto mese, con retribuzione normale.

Senonché, mentre 112 operai si sono presentati regolarmente al lavoro, gli altri 144 — stante il divieto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di effettuare ore di lavoro straordinario e di recuperare quelle perdute in conseguenza di scioperi — non hanno aderito all'invito della direzione aziendale, che ha ritenuto di adottare nei loro confronti il provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta.

In merito all'ultima parte dell'interrogazione nella quale viene richiesto di promuovere l'uscita della SAIMP dalla Confindustria, il Ministero delle partecipazioni statali ha fatto presente che la maggioranza delle azioni della società in questione appartiene all'ISAP, che è associato alla Confindustria.

Il predetto istituto, infatti, riferisce il citato Ministero, si differenzia dalle società finanziarie vere e proprie che operano nel sistema delle partecipazioni statali, perché agisce sia attraverso finanziamenti, sia assumendo temporaneamente partecipazioni, con l'intento di alienarle in tempo successivo, al fine pre-

cipuo di promuovere o di sostenere per un certo periodo di tempo attività industriali nelle zone depresse.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

**BUSETTO.** — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali adeguati provvedimenti abbiano adottato o intendano promuovere per l'accoglimento delle pressanti e motivate richieste avanzate, anche attraverso una petizione largamente sottoscritta, dai tabacchicoltori dei comuni della vallata del Brenta (Vicenza) a seguito dei gravi danni arrecati dalla peronospora tabacina e dalle grandinate che si sono abbattute sulla zona durante i mesi di luglio e agosto 1966.

L'interrogante, mentre fa presente che il danno è stato tanto rilevante da colpire fino all'80-100 per cento del prodotto, con grave pregiudizio per la stessa coltivazione futura di un tabacco tradizionale e pregiato, come ha recentemente confermato lo stesso ispettato agrario provinciale, chiede di conoscere se i ministri competenti ritengano necessario e urgente:

1) l'istituzione di un fondo nazionale di solidarietà con cui garantire l'immediato e automatico indennizzo di tutti i coltivatori che sono colpiti dalle ricorrenti calamità naturali;

2) l'attuazione di immediati interventi straordinari, devolvendo congrui contributi finanziari ai coltivatori di tabacco della valle del Brenta le cui produzioni sono state colpite dalla peronospora e dalle grandinate;

3) l'esenzione a termine dal pagamento delle tasse e imposte e dai contributi assistenziali e previdenziali a favore dei colpiti. (17903)

**RISPOSTA.** — L'amministrazione finanziaria non può adottare alcun favorevole provvedimento nei confronti dei tabacchicoltori dei comuni della valle del Brenta.

E' da considerare, infatti, che la coltura del tabacco viene praticata, ordinariamente, in rotazione con altre colture di rinnovo in terreni qualificati in catasto come " seminativi ", " seminativi irrigui " e " seminativi arborati ", e che ai fini della determinazione delle vigenti tariffe d'estimo (effettuata in applicazione del regio decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976) si presero in considerazione i prodotti e le spese relative alle accennate colture di rotazione e di rinnovo, facendosi completa astrazione dalla coltura del tabacco; e ciò anche nel-

le zone ove la coltura stessa veniva diffusamente praticata con carattere di ordinarietà.

A tal fine fu disposto che i tecnici incaricati degli studi estimali evitassero, nel limite del possibile, di scegliere aziende di studio nelle quali risultasse praticata la coltura del tabacco e che, qualora si fosse dovuto prendere in esame (per obbedire ai criteri di ordinarietà) aziende con coltura di tabacco, a questa coltura si sarebbe dovuto immaginare sostituita la coltivazione della sarchiata che meglio si adattava alle caratteristiche agrarie del terreno.

E' ovvio, pertanto, che, non essendosi tenuto conto in alcun modo del prodotto " tabacco " nella determinazione del reddito assoggettabile all'imposizione tributaria, non si può prendere in considerazione, ai fini di eventuali agevolazioni fiscali, il danno subito dalla coltura stessa.

Si fa presente, per altro, che anche nei confronti degli altri agricoltori danneggiati dagli stessi infortuni atmosferici che lamentano i tabacchicoltori della vallata del Brenta, nessun provvedimento di sgravio si è reso possibile adottare ai sensi della legge 21 luglio 1960, numero 739, in quanto dall'istruttoria all'uopo disposta è risultato che i danni in questione hanno interessato zone agrarie di limitata ampiezza territoriale, il che non consente di considerare eccezionali gli eventi nel senso richiesto dalla legge n. 739.

Anche il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fatto, presente che per i danni causati alle colture del tabacco della provincia di Vicenza dagli attacchi della peronospora, non vi è possibilità di intervenire a favore degli agricoltori interessati con le provvidenze contributive previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, in quanto tali benefici sono applicati soltanto ai danni direttamente causati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, mentre, nella specie, questi sono stati originati da una infestazione parassitaria e rientrano, per altro, fra i normali rischi cui va soggetta l'impresa agricola.

Tali infestazioni vanno combattute con trattamenti antiparassitari preventivi ai quali lo Stato partecipa mediante contribuzioni (articolo 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454) ed assistenze varie, nonché mediante il credito agevolato.

Infatti, a favore delle aziende agricole interessate possono essere concessi prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale con il concorso statale nel pagamento degli interessi, ai termini dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive integrazioni.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1966

Si aggiunge che tali finanziamenti agevolati sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale dell'anno in corso e di quello successivo all'annata agraria in cui si è verificato l'evento, nonché per le estinzioni delle passività delle suddette aziende derivanti da prestiti agrari di esercizio e da rate di prestito con scadenza nell'annata agraria in cui si è verificato l'evento.

*Il Ministro delle finanze: PRETI.*

**CALASSO.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei trasporti e aviazione civile, dell'industria, commercio e dell'artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro nord.* — Per sapere se intendano intervenire per far conoscere:

1) quali contributi attraverso la Cassa del Mezzogiorno o altri istituti o enti a partecipazione statale o statali ha riscosso dalla sua fondazione la ditta NOMEF (Nuove officine meccaniche e ferroviarie), dell'ingegner Emilio Tanzarella con sede a Trepuzzi (Lecce);

2) se sia vero che l'attività della NOMEF si regge esclusivamente sulle commesse statali;

3) quali provvedimenti intendano adottare in riferimento ai licenziamenti di operai effettuati dalla NOMEF, in violazione di patti e contratti liberamente stipulati e per la riasunzione degli operai.

E' a conoscenza dell'opinione pubblica difatti, e particolarmente delle popolazioni di Trepuzzi e di Squinzano, dove prevalentemente risiedono le famiglie dei 230 dipendenti della NOMEF oltre che delle autorità della provincia, che il licenziamento dei sette operai sarebbe stato deciso solo perchè le organizzazioni sindacali avevano richiesto in forma unitaria l'applicazione del contratto nazionale di lavoro, per quanto riguarda: il premio di produzione, l'orario di lavoro, le qualifiche, i diritti sindacali, ecc.

Per sapere infine, se siano a conoscenza di altre e più gravi rappresaglie minacciate dall'ingegnere Tanzarella titolare della ditta, il quale di fronte alla reazione dei dipendenti, delle organizzazioni sindacali e dell'opinione pubblica, faceva affiggere nell'interno dell'officina un avviso ammonitore, che la partecipazione ad eventuali scioperi sarebbe stata considerata assente arbitraria e motivo di licenziamento, ignorando evidentemente la Costituzione ed il diritto di sciopero. (17394)

**RISPOSTA.** — L'impresa NOMEF (Nuove Officine meccaniche e ferroviarie), con stabili-

mento in Trepuzzi effettua la riparazione e la costruzione di carri ferroviari. L'attività dell'azienda si è retta in passato, soprattutto, sulle commesse del Ministero dei trasporti: negli ultimi anni, per altro, esse sono andate notevolmente diminuendo e la produzione aziendale si è mantenuta pressoché costante solo a seguito di un aumento delle commesse da parte di privati.

Per quanto concerne il punto 3 dell'interrogazione, dagli accertamenti esperiti per il tramite dei dipendenti organi periferici è risultato che in data 28 maggio 1966, l'impresa ha licenziato, ai sensi degli articoli 32, terzo comma, e 38, paragrafo F, del contratto collettivo di lavoro per i metalmeccanici, sei operai assentatisi dal lavoro senza giustificato motivo.

L'impresa ha fatto quindi affiggere nell'interno dello stabilimento un avviso con il quale si informava il personale dipendente che sarebbero stati ritenuti assenti arbitrari quanti avessero eventualmente partecipato allo sciopero che un'associazione sindacale stava nel frattempo organizzando per protestare contro i suddetti licenziamenti.

In particolare, dalle indagini svolte dall'ispettorato del lavoro, è risultato che la ditta applica nei confronti dei propri dipendenti il vigente contratto nazionale 17 febbraio 1963, per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti; il predetto organo ispettivo non ha accertato violazioni alle disposizioni contrattuali di che trattasi.

Per quanto di competenza, infine, il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha comunicato che la ditta NOMEF ha ottenuto a suo tempo dall'ISVEIMER, lire 83.000.000. La Cassa per il mezzogiorno, dal suo canto, è intervenuta con un contributo a fondo perduto di lire 22.909.000, liquidato in 23 luglio 1963.

Successivamente, per l'ampliamento dello stabilimento l'ISVEIMER ha concesso, nell'aprile 1965, un ulteriore mutuo di lire 160.000.000 a fronte di nuovi investimenti per lire 225.000.000

La predetta ditta, nell'ambito dello stesso programma di ampliamento ha presentato alla Cassa per il mezzogiorno, nel giugno 1964, un'altra domanda di contributo a fondo perduto che non è stata ancora definita in attesa che la ISVEIMER trasmetta i necessari elementi istruttori.

Il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha assicurato che sarà cura della Cassa, prima di ogni concessione contributiva, accertare che la ditta richiedente osservi, nei confronti del

personale dipendente, il trattamento economico-normativo previsto dalla vigente contrattazione di lavoro della categoria.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.*

**CALVARESI.** — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per venire incontro alle popolazioni della vallata del Tronto colpite dal violento nubifragio che recentemente si è abbattuto sulla zona.

In particolare l'interrogante chiede di sapere quali misure urgenti siano state prese in relazione ai gravi danni subiti dalle attività agricole, commerciali ed artigiane della zona alluvionata. (18018)

**RISPOSTA.** — Il 19 settembre 1966 la bassa vallata del Tronto è stata colpita da un violento nubifragio che ha seriamente danneggiato le colture stagionali.

Nel complesso, tuttavia, dato il periodo in cui l'avversità si è verificata, le perdite di prodotto non sono state di entità tale da legittimare il ricorso alle provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il giorno 27 dello stesso mese, presso la prefettura di Ascoli Piceno ha avuto luogo una riunione, nel corso della quale si è riconosciuta la necessità di interessare la Cassa per il mezzogiorno in ordine al problema della sistemazione dei pozzi che convogliano le acque provenienti dalle colline. Al tempo stesso, si è dato incarico al genio civile di redigere subito una perizia - da finanziare sui fondi di cui alla legge 12 aprile 1946, n. 2010 - che preveda l'adozione di misure di emergenza atte a scongiurare l'eventualità di più gravi danni in caso di ulteriori, eccezionali precipitazioni.

Per quanto attiene, infine, al settore assistenziale non si è proceduto alla assegnazione di contributi straordinari per carenza di richieste in tal senso.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno: AMEDEI.*

**CAPRARA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sull'atteggiamento della direzione dell'azienda Eternit di Bagnoli (Napoli), che come misura di rappresaglia antisindacale ha comunicato il licenziamento di 66 dipendenti; sulle ripetute provocazioni messe in opera dalla azienda, che unilateralmente modifica e vorrebbe imporre nuove tabelle di cottimo violando l'accordo sotto-

scritto; sulle misure che si intendono adottare per imporre all'azienda il rispetto dei contratti e dei diritti sindacali. (17659)

**RISPOSTA.** — Nei confronti dei 66 dipendenti dello stabilimento di Bagnoli della società Eternit, ai quali era stato notificato il licenziamento, è stata espletata la procedura prevista dall'accordo interconfederale 5 maggio 1965 sui licenziamenti per riproduzione di personale. A conclusione di tale procedura sono stati licenziati 61 operai.

Per quanto concerne il cottimo, risulta che la Eternit, all'inizio del corrente anno, ha apportato delle variazioni alle tabelle concordate il 22 ottobre 1964 e scadute il 31 dicembre 1965.

La società ha assunto di aver apportato tale modifica ai sensi dell'articolo 23, 13° capoverso del CCNL dell'8 maggio 1963 sia per assicurare allo stabilimento di Bagnoli - che produce a costi più elevati nell'ambito del complesso Eternit - una maggiore competitività in campo nazionale ed estero sia per garantire una maggiore stabilità di occupazione al personale dipendente.

Al fine di dirimere la controversia, il ministro convocò nel maggio 1966 le parti interessate le quali convennero di risolvere localmente la questione a livello sindacale.

*Il Ministro Bosco.*

**CARIOTA FERRARA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 5 aprile 1966 con la quale veniva annullato il decreto di costituzione (1° luglio 1964 n. 673) del comune di Falciano del Massico (Caserta), che continua a svolgere la sua attività amministrativa. (18001)

**RISPOSTA.** — La quinta sezione del Consiglio di Stato, con decisione 5 aprile - 21 giugno 1966, n. 924 ha accolto il ricorso proposto dal comune di Carinola avverso il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, n. 673, con cui venne eretta in ente autonomo, mediante distacco dal comune predetto, la frazione Falciano, con la denominazione di Falciano del Massico e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, "salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione".

Poiché con la citata decisione è stata ritenuta parzialmente viziata l'istruttoria a suo tempo compiuta, la prefettura di Caserta è stata interessata a disporre la rinnovazione, in talune fasi, del procedimento che, com'è

noto, è di natura complessa e laboriosa comportando l'acquisizione di pareri obbligatori, l'esame di opposizioni, ecc. Alla prefettura stessa - che in atto sta altresì compiendo indagini per accertare se vi siano responsabilità personali connesse alle irregolarità riscontrate dall'alto consesso - è stato raccomandato di curare con ogni possibile sollecitudine lo svolgimento dei necessari adempimenti.

*Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.*

**CARIOTA FERRARA.** — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti di massima intendano adottare in seguito alla vicenda tributaria decisa dalle sezioni unite della Suprema Corte di cassazione con la sentenza 9 dicembre 1965 16 marzo 1966, n. 752.

E' accaduto che l'amministrazione finanziaria, dopo avere nel febbraio 1960 inflitto ad un contribuente un esborso di imposta di bollo che egli riteneva di dodici volte superiore al dovuto, ed avere altresì respinto il suo ricorso amministrativo (lettera ministeriale del 9 maggio 1960, n. 109.449), ometteva l'ordinanza di cui all'articolo 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Citata in giudizio nei termini di legge, l'amministrazione, piuttosto che affrontare serenamente il merito della causa, si è valsa della propria omissione (che perdura tuttora) di quella ordinanza, quale eccezione di improponibilità del ricorso giudiziario da parte del contribuente, per precludergli così la tutela giurisdizionale garantita dagli articoli 24 e 113 della Costituzione.

Sono occorsi sei anni di lite giudiziaria preliminare perché la Corte suprema a sezioni unite riconoscesse a quel cittadino il diritto a detta tutela ed a riprodurre nuovamente la causa innanzi al tribunale per il giudizio di merito, destinato probabilmente a concludersi in cassazione fra alcuni anni ancora.

Eppure la questione tributaria controversa, di vasto interesse pubblico, fu a suo tempo oggetto di due interrogazioni al Senato, nonché di articoli di stampa, fra i quali quello del senatore Luigi Renato Sansone (rivista *Montecitorio*, 1962, pagina 55) nel quale si faceva cenno alla "insufficiente padronanza della materia" da parte di uffici finanziari, apprezzamento che potrebbe essere esteso alle argomentazioni con le quali durante la presente legislatura il ministro delle finanze, pur soccombente nel giudizio, ha rifiutato di uniformare le proprie disposizioni alla massima

della Corte di cassazione di cui alla sentenza 14 aprile 1964, n. 873, in merito ad una decennale questione simile alla prima (risposta n. 311/Gab. in data 26 febbraio 1965 alla interrogazione del 3 febbraio 1965, n. 9567).

(18002)

**RISPOSTA.** — In data 17 febbraio 1960, il notaio Arnaldo Spicacci chiedeva la regolarizzazione agli effetti dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, di un assegno bancario dell'importo di lire 3.000, avente la data apparente del 23 febbraio 1960, emesso a Napoli dal signor P. Grauso sulla Banca commerciale italiana all'ordine del nominato dottor Spicacci.

Poichè l'ufficio bollo e affitti di Napoli riteneva che l'assegno post datato *de quo* dovesse essere assoggettato all'imposta di bollo nella misura del 12 per mille, stabilita allora per le cambiali con scadenza superiore ai sei mesi dal n. 1 lettera *d*) dell'articolo 5 della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, l'interessato, reputando erronea la pretesa del detto ufficio, chiedeva di trattenere il titolo irregolare e di depositare una somma pari all'ammontare dell'imposta dovuta ed al minimo della relativa pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 43 del citato decreto presidenziale n. 492.

Eseguito il deposito suddetto mediante versamento in modo virtuale della complessiva somma di lire 1.840 (lire 36 per imposta di bollo, lire 4 per bollo e lire 1.800 per pena pecuniaria), il notaio Spicacci con istanza in data 18 febbraio 1960 chiedeva il parziale rimborso della somma versata, sostenendo che l'imposta di bollo dovuta sugli assegni bancari postdatati era quella prevista per le cambiali, ai sensi dell'articolo 8 della tariffa summenzionata, cioè un'imposta variabile dall'1 al 12 per mille; per cui nel caso di specie, essendo stato l'assegno presentato il 17 febbraio 1960 e non essendo la postdatazione superiore al mese, l'imposta era dovuta nella misura dell'1 per mille prevista per le cambiali con scadenza sino ad un mese.

Il Ministero delle finanze, con risoluzione in data 9 maggio 1960, n. 109449 respingeva la richiesta del notaio Spicacci, ritenendo applicabile all'assegno bancario in parola l'imposta di bollo nella misura del 12 per mille, prevista per le cambiali mancanti della data di emissione o di quella di scadenza.

Avverso la detta decisione ministeriale la parte ricorreva all'autorità giudiziaria. Il



tribunale di Napoli con sentenza in data 28 dicembre 1961-8 febbraio 1962 dichiarava inammissibile la domanda dell'attore, per il difetto di presupposti di una pronuncia giudiziale.

Con atto in data 7 febbraio 1963 la parte proponeva gravame avverso la sentenza anzidetta, eccependo, fra l'altro, un errore d'interpretazione della propria originaria domanda, la quale avrebbe dovuto intendersi diretta anche ad una pronuncia giudiziale in ordine alla restituzione della differenza d'imposta che, a suo dire, sarebbe stata depositata in più.

La corte d'appello adita, con sentenza 3 marzo-21 aprile 1964, nel confermare in linea di principio la pronuncia del giudizio di primo grado, aderiva alla tesi secondo la quale la domanda della parte doveva ritenersi diretta anche alla restituzione parziale del deposito effettuato e rimetteva le parti davanti al primo giudice, ai sensi dell'articolo 353 del codice di procedura civile. Avverso tale pronuncia, a seguito di proposta dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, veniva proposto ricorso alla Corte di cassazione, la quale con sentenza a sezioni unite del 9 dicembre 1965-16 marzo 1966, n. 752 affermato in sostanza che per l'esperimento in sede giudiziale delle azioni cosiddette di accertamento negativo, in materia d'imposte indirette, non è richiesto nè il preventivo esperimento amministrativo nè che la pretesa dell'erario si sia precisata in un concreto atto d'imposizione, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa per l'esame di merito al tribunale di Napoli. Allo stato attuale non risulta che il detto tribunale si sia pronunciato in merito.

Da quanto premesso, appare chiaro che l'amministrazione finanziaria, nel caso in esame, non solo non inflisse all'esibitore dell'assegno in questione un esborso d'imposta superiore a quello dovuto, ma anche non omise l'ordinanza di cui all'articolo 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Difatti l'applicazione della imposta di bollo nella misura del 12 per mille agli assegni bancari postdatati discendeva, per la amministrazione finanziaria, dalla esatta interpretazione delle norme contenute nell'articolo del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e negli articoli 6 e 8 della tariffa annessa alla citata legge sull'imposta di bollo, i termini della quale interpretazione furono ampiamente illustrati nella risoluzione n. 109449 del 9 maggio 1960, notificata all'interessato.

Si è detto discendeva, in quanto, com'è noto, con l'entrata in vigore della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, che ha unificato le ali-

quote d'imposta relative alle cambiali, nessuna questione può sorgere più al riguardo.

Al criterio interpretativo di cui innanzi si attenevano tutti gli uffici del registro, compreso quello di Napoli, chiamati a regolarizzare assegni bancari postdatati.

Nella fattispecie in esame, non essendo stato regolarizzato l'assegno bancario per aver chiesto la parte di effettuare soltanto il deposito previsto dall'articolo 43 del decreto presidenziale n. 492, e non essendo stato elevato e notificato un regolare processo verbale di accertamento, ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ma essendo stato redatto soltanto un verbale di constatazione del deposito anzidetto, l'intendente di finanza non poteva, conseguentemente, emettere l'ordinanza prevista dall'articolo 65 della detta legge n. 4, atteso anche, come risulta dalle premesse, che l'interessato, effettuato il deposito, sottopose la questione all'esame del Ministero delle finanze, del quale poi impugnò la decisione in via giudiziaria.

Per altro la circostanza suddetta non precludeva affatto all'interessato di adire l'autorità giudiziaria, anche prima di sperimentare il procedimento amministrativo, in quanto è principio fondamentale del nostro diritto positivo che di fronte alla pretesa dell'amministrazione pubblica, ritenuta lesiva di un diritto soggettivo, la parte può esercitare il proprio diritto di tutela davanti l'autorità giurisdizionale ordinaria, come del resto è stato confermato dalla Corte di cassazione nella sentenza summenzionata. E nel caso particolare, avendo la parte adito l'autorità giudiziaria appena sperimentato il procedimento amministrativo (decisione definitiva di questo Ministero), non può dirsi davvero che alla parte stessa sia stata preclusa la tutela giurisdizionale, garantita dagli articoli 24 e 113 della Costituzione. Pertanto non si appalesa giustificata l'affermazione contenuta nell'interrogazione, secondo la quale « l'amministrazione piuttosto che affrontare serenamente il merito della causa, si è valsa della propria omissione (che perdura tuttora) di quella ordinanza, quale eccezione d'improponibilità del ricorso giudiziario da parte del contribuente, per precludergli così la tutela giurisdizionale ».

In proposito è da aggiungere innanzitutto che, una volta iniziata l'azione giudiziaria, il merito della causa deve essere affrontato dall'organo giudiziario adito e non dall'amministrazione, che è parte in causa, e in secondo luogo che i motivi di difesa, di qualunque natura essi siano, non possono mirare alla

preclusione del diritto di tutela, ma rientrano nel novero delle ragioni giustificative delle contropretese, che il convenuto oppone alla pretesa dell'attore, ai fini della pronuncia del giudice.

Circa il lamentato protrarsi del procedimento, è evidente che ciò debbesi attribuire alle vicende insite nel procedimento stesso e non all'amministrazione finanziaria, la quale anzi è interessata alla conclusione di esso come l'altra parte in causa.

E da rilevare, infine: *a)* per quanto concerne il caso di specie, che la controversia tributaria, tendente a stabilire se, per la regolarizzazione di un assegno bancario postdatato, fosse dovuta l'imposta di bollo dell'1 per mille ovvero quella del 12 per mille, deve essere ancora decisa dal giudice ordinario; *b)* per quanto attiene al trattamento tributario cui assoggettare ora il detto assegno bancario, che nessuna questione può sorgere ormai in proposito, in quanto con l'unificazione delle aliquote relative alle cambiali, effettuata con la citata legge 30 ottobre 1963, n. 1456, esso è soggetto all'aliquota unica del 5 per mille, alla stregua degli altri assegni bancari emessi non in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

Sulla base di quanto esposto, non risulta che l'Amministrazione finanziaria debba adottare provvedimenti di alcun genere in ordine alla questione esaminata.

*Il Ministro delle finanze:* PRETI.

CATELLA e PUCCI EMILIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali impedimenti ostano alla applicazione integrale della legge 22 novembre 1961, n. 1282, nei confronti del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale.

Va rilevato che in questi ultimi tempi la popolazione scolastica dei suddetti istituti è aumentata in modo davvero impressionante, costringendo i componenti del personale non insegnante (segretari, applicati, aiutante tecnico, bidelli, ecc.), ad un lavoro gravoso e non retribuito poiché spesso si protrae oltre l'orario ordinario.

Si rende quindi urgente la necessità di emanare un nuovo decreto ministeriale diretto a regolamentare l'ineresciosa situazione in cui versa la categoria, considerando anche che l'ultimo decreto emanato si basava sulla popolazione scolastica del 1° ottobre 1961.

(12850)

RISPOSTA. — L'adeguamento annuale delle prime piante organiche degli istituti, scuole e convitti d'istruzione tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 novembre 1961 n. 1282, è stato disposto fino al 1° ottobre 1964. L'ultimo decreto interministeriale concernente la situazione alla predetta data è stato registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1966.

I decreti interministeriali di variazione delle piante organiche per i predetti settori d'istruzione, riflettenti la situazione al 1° ottobre 1965, sono in via di perfezionamento; quelli concernenti la situazione al 1° ottobre 1966 saranno predisposti non appena saranno pervenuti, entro il termine del 30 novembre 1966, i necessari elementi da parte dei singoli istituti.

*Il Ministro:* GUI

CATELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda prendere in esame, con la massima urgenza, la situazione relativa ai professori di lingue.

L'interrogante fa presente che i molti problemi riguardanti l'insegnamento delle lingue dovrebbero essere oggetto di studio separato, in modo da essere risolti con provvedimenti atti ad attenuare al più presto, almeno in parte, le gravi lacune ed ingiustizie attuali.

In particolare fa riferimento:

- a)* al valore delle abilitazioni;
- b)* al passaggio da un ruolo all'altro ed ingresso in ruolo;
- c)* alla limitazione dei titoli che aprono la via all'insegnamento delle lingue;
- d)* ai soggiorni all'estero, senza limitazione di età e su più vasta scala delle attuali borse di studio.

(15116)

RISPOSTA. — I problemi concernenti i titoli di accesso all'insegnamento secondario, le abilitazioni, l'assunzione in ruolo degli insegnanti e il loro passaggio da un ruolo all'altro sono problemi comuni agli insegnanti delle varie discipline; essi, pertanto, vanno esaminati su un piano generale, non senza, per altro, considerare le specifiche esigenze che, in relazione a singoli problemi, si pongano per i vari insegnamenti e le relative categorie di docenti. Si tratta, inoltre, di problemi posti allo studio nel quadro dei provvedimenti previsti dal piano di sviluppo della scuola ed ai quali anche si riferiscono i criteri indicati nelle « linee direttive » presentate al Parlamento, ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Nel quadro di tale piano, sono, infatti, previste le opportune modifiche al sistema di reclutamento e di formazione del personale insegnante e, per quanto riguarda il fabbisogno della scuola media nei prossimi anni, apposite norme sono contenute nel disegno di legge riguardante il riordinamento universitario (atto Camera dei deputati n. 2314). Inoltre, sono in corso di avanzata elaborazione sia i provvedimenti di ristrutturazione dei settori d'istruzione secondaria di secondo grado sia nuove norme sullo stato giuridico del personale docente.

Per quanto, in particolare, riguarda gli esami di abilitazione e i concorsi nella nuova scuola media, apposite norme sono previste dal decreto del Presidente della Repubblica in via di perfezionamento, predisposto sulla base dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio di Stato, e recentemente approvato dal Consiglio dei ministri. Con tale provvedimento, tenuto conto dell'esigenza di affidare l'insegnamento delle lingue straniere a personale di adeguato livello di preparazione specifica, vengono esclusi dai titoli validi per l'insegnamento medesimo, alcuni titoli previsti dal regolamento 29 aprile 1957, n. 972; inoltre, per i titoli ammessi, diversi dalla laurea in lingue e letterature straniere, la relativa validità è prevista solo per gli esami di abilitazione all'insegnamento della lingua che sia stata studiata per almeno un biennio nel corso degli studi universitari. La stessa esigenza viene tenuta presente nella revisione in corso del citato regolamento, nelle parti che riguardano le scuole secondarie superiori. D'altro canto, le ordinanze ministeriali sugli incarichi e le supplenze hanno previsto a favore dei laureati in lingue e letterature straniere uno speciale punteggio, ai fini del loro collocamento nelle graduatorie degli aspiranti all'insegnamento delle lingue, corrispondenti a quelle studiate nel corso degli studi universitari.

Per quanto, infine, concerne i soggiorni all'estero degli insegnanti di lingue, si fa presente che l'opportunità di una più estesa attuazione di tali esperienze è tenuta in attenta considerazione nel quadro dei problemi riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale docente e il relativo stato giuridico.

*Il Ministro: GUI.*

**CERUTI CARLO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che secondo una notizia apparsa sul bollettino *Europe* dell'8 marzo 1966, nonché

sul *Corriere della sera* e sul *Globo* del 9 marzo 1966, la commissione CEE avrebbe già proposto al Consiglio nazionale della CEE di fissare il prezzo comunitario delle bietole in marchi tedeschi 66 per tonnellata di bietole a titolo 16 per cento pari a lire 1.031,25 per quintale; mentre l'attuale prezzo italiano è di lire 1.259 e che l'interrogante è vivamente preoccupato per tali notizie e per le gravi conseguenze che la diminuzione del prezzo delle bietole ed il contingentamento sopra accennati avrebbero inevitabilmente sulla bieticoltura italiana — quali provvedimenti intenda prendere per affrontare lo stato di disagio che si verrebbe a creare in seno al mercato bieticolo italiano, disagio e preoccupazione tanto più giustificati, in quanto i comunicati di cui sopra accennano soltanto in modo vago e generico alla possibilità di sovvenzioni degressive e transitorie alla nostra bieticoltura.

L'interrogante vuole altresì rendere noto al ministro che verrebbe, in definitiva, tenuto in nessun conto l'accordo fatto a seguito di laboriose trattative, in sede CIBE-COPA che, per quanto riguarda la bieticoltura italiana, prevede un contingente all'Italia di 13 milioni di quintali di zucchero (circa 300 mila ettari a bietola), nonché una integrazione al prezzo comunitario tale da mantenere invariato l'attuale prezzo della bietola italiana per cinque anni oltre agli aiuti permanenti di competenza del Governo italiano. (15932)

**RISPOSTA.** — Nella riunione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE del 23-24 luglio 1966, si è definita l'impostazione generale del regolamento dello zucchero a partire dal 1° luglio 1968.

Il regolamento stesso si applicherà dal 1° luglio 1967; per la campagna 1967-68, per la quale saranno successivamente fissate misure transitorie, rimarranno in vigore i prezzi attualmente vigenti nei singoli paesi.

I prezzi comuni sono stati così determinati:

a) prezzo delle barbabietole a 16 gradi di polarizzazione - 17 unità di conto per tonnellata pari a lire 1.062,50 per quintale;

b) prezzo indicativo dello zucchero bianco, valido per la zona più eccedentaria della Comunità - 22,35 unità di conto per quintale pari a lire 139,69 per chilo;

c) prezzo di intervento dello zucchero bianco, valido per la zona più eccedentaria della Comunità - 21,23 unità di conto per quintale pari a lire 132,69 per chilo.

Per le altre zone saranno fissati prezzi di intervento regionalizzati, tenendo conto della incidenza delle spese di trasporto.

Per quanto riguarda l'Italia, tenuto conto delle attuali difficoltà strutturali e naturali in cui versano la bieticoltura e la industria saccarifera, è stata autorizzata la concessione, per sette anni, di un aiuto ai produttori agricoli e industriali, tale da assicurare ricavi non molto distanti da quelli della corrente campagna.

L'onere conseguente alla concessione del predetto aiuto sarà fronteggiato con la parte del prezzo dello zucchero che dovrebbe essere ridotta a vantaggio del consumatore e che invece sarà mantenuta inalterata, per ristorarla a favore del settore agricolo e del settore industriale.

La disciplina del mercato unico è stata basata su obiettivi di produzione da valere per sette anni (periodo di adattamento), a partire dalla campagna 1968-69.

All'Italia è stata assegnata una quota di 12,3 milioni di quintali di zucchero, mai raggiunti nel passato, ad eccezione del 1959.

Dal 1975-76 sarà stabilito un sistema definitivo di organizzazione di mercato, senza discriminazioni tra i produttori della Comunità.

*Il Ministro:* RESTIVO.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali siano i motivi che ostano alla liquidazione della pensione dell'ex dipendente comunale Morelli Giovanni residente a Perugia, che ha prestato servizio presso il comune di Gualdo Cattaneo (Perugia). (17549)

RISPOSTA. — Dall'esame della documentazione relativa al signor Giovanni Morelli — documentazione pervenuta dal comune di Gualdo Cattaneo a seguito di richiesta di questo Ministero del 16 luglio 1966 — risulta che l'interessato, cessato dal lavoro il 31 luglio 1949 dopo dodici anni di servizio prestato alle dipendenze del comune suddetto, non ha diritto al trattamento pensionistico per carenza del periodo minimo di servizio, ma alla concessione dell'indennità *una tantum* a carico della Cassa dipendenti enti locali.

In relazione a quanto sopra, il signor Morelli è stato invitato a produrre la necessaria domanda, per la corresponsione della predetta indennità, la cui liquidazione, comunque, è già in corso di definizione.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:* GATTO.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che ostano all'applicazione di quanto previsto all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1950, n. 1079, a favore del dipendente del comune di Potenza Picena (Macerata), signor Luigi Baldoni. (17783)

RISPOSTA. — La pratica del signor Luigi Baldoni dipendente del comune di Potenza Picena — intesa ad ottenere il computo, come servizio utile in pensione, del periodo di interruzione, per motivi politici, dal 1° agosto 1944 al 31 dicembre 1950 — è in corso di istruttoria per l'eventuale applicazione del beneficio previsto dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, per i dipendenti non di ruolo. Infatti, con lettera del 23 settembre 1966, è stato invitato il comune suddetto ad adottare apposita deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della citata legge n. 1079. Con successiva nota del 14 ottobre 1966 è stato chiesto al comune stesso di trasmettere copia degli atti deliberativi, che risulterebbero adottati per la ricostruzione della carriera del Baldoni, facendo conoscere la precisa posizione giuridico-amministrativa dell'interessato alla data del licenziamento (31 luglio 1944).

Appena sarà pervenuta la necessaria documentazione, si procederà, sulla base di essa, a definire la pratica il cui esito favorevole resta comunque subordinato alla sussistenza dei requisiti voluti dalla legge per l'attribuzione del beneficio del riconoscimento ai fini pensionistici, del periodo in parola.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:* GATTO.

DAL CANTON MARIA PIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga necessario definire la posizione delle infermiere professionali presso i centri traumatologici dell'INAIL, inserendole nella carriera di concetto anziché in quella esecutiva.

La lunga preparazione, che il Ministero della sanità ed il Consiglio superiore della pubblica istruzione riconoscono sufficiente per svolgere mansioni di concetto e l'esempio di quanto hanno fatto l'ONMI ed enti locali e parastatali, dovrebbero togliere eventuali incertezze.

La interrogante chiede, inoltre, che alla infermiera professionale preposta al personale ausiliario presso codesti centri venga riconosciuto l'ufficio di capo gruppo sia dal lato giuridico sia da quello economico.

(14059)

**RISPOSTA.** — Il nuovo ordinamento giuridico ed economico del personale dei maggiori enti previdenziali, recentemente stabilito in base a criteri uniformi, prevede il possesso di determinati titoli di studio come primo e fondamentale requisito per l'inquadramento del personale medesimo nelle diverse categorie in cui si articola.

In particolare, le vigenti disposizioni regolamentari dell'INAIL contemplano per le infermiere professionali due ruoli: il ruolo sanitario ausiliario della categoria di concetto ed il ruolo sanitario ausiliario della categoria esecutiva. Per l'accesso a tali ruoli, oltre al titolo di infermiera professionale, è prescritto il possesso del diploma di istruzione secondaria, rispettivamente di secondo e di primo grado.

La generalità delle infermiere professionali di detto istituto essendo munite del diploma di istruzione secondaria di primo grado, risulta pertanto inquadrata nel ruolo sanitario della categoria esecutiva, unitamente ad altro personale sanitario ausiliario in possesso di un titolo professionale di minore importanza.

Invero, nel corso dei lavori preparatori del cennato ordinamento uniformato, fu scartata la possibilità di una classificazione di tutto il personale in parola nella categoria di concetto, sia perché i titoli rilasciati dalle scuole convitto per infermiere, nell'ambito della vigente legislazione scolastica, hanno carattere puramente professionale e non sono pertanto equiparabili al titolo di studio richiesto per detta categoria, sia perché una diversa soluzione avrebbe creato onerose ripercussioni per altre categorie di personale.

Il problema prospettato dall'interrogante — sul quale si è anche espresso in senso favorevole, in via consultiva, il Consiglio superiore della pubblica istruzione — non mancherà tuttavia di essere tenuto presente in sede di riforma dei sistemi di assunzione, di formazione e di preparazione culturale delle infermiere, prevista dalle nuove norme di legge sulla disciplina delle professioni sanitarie ed ausiliarie, attualmente in corso di elaborazione.

*Il Ministro: Bosco.*

**DE MARZIO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga, nel caso in cui risponda a verità che il Ministero intende sopprimere l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'ufficio del registro di Castelnuovo della Daunia (Foggia), di soppressedere

al detto provvedimento, in considerazione del fatto che la suddetta abolizione provocherebbe grave disagio alle popolazioni agricole della zona di Castelnuovo della Daunia, zona male collegata con gli altri comuni della provincia di Foggia. (18820)

**RISPOSTA.** — Nulla è stato finora deciso in materia.

*Il Ministro: PRETI.*

**DE ZAN E GREPPI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) se risponda a verità la notizia secondo cui la direzione della TV avrebbe impedito al cantante-autore Adriano Celentano l'inserimento della sua canzone *Mondo in Mi 7* nella nuova trasmissione televisiva *Giocchi in famiglia*;

2) nell'eventualità che la notizia sia vera con quali motivazioni sia stato accompagnato il provvedimento.

A giudizio degli interroganti, il testo della canzone — che qui sotto si trascrive — risponde ai sentimenti più comuni e istintivi degli uomini di ogni paese e non sembra in alcun modo giustificare un intervento a carattere censorio.

« Apro il giornale e leggo che / di giustizia al mondo non ce n'è / Come mai il mondo è così brutto? / Sì, siamo stati noi a rovinare / questo capolavoro sospeso nel cielo. / Leggo che sulla terra / sempre c'è una guerra. / Ma però, per fortuna, / stiamo arrivando sulla luna / mentre qui c'è la fame. / Ogni atomica è una boccia / i birilli sono la umanità. / Il capriccio di un capoccia / e il mondo salterà. / Si rapini il lunedì / ci si ammazzi gli altri dì. / Guarda un po' che società / ipocrisia qua e là. / Non va / non esiste morale / c'è per tutti un complesso / un problema del sesso / e le persone serie / che non raccontano storie / le hanno già spedite in ferie. / Questa terra è il monopolio / delle idee sbagliate. / Qui si premiano quei film dove c'è un morto in più / si divorano i romanzi con il vizio a rate. / C'è persino corruzione dove c'è lo sport. / Ma se noi tutti insieme / in un clan ci riuniremo / cambierà questo mondo. / Se noi daremo una mano / a chi ne ha più bisogno / ci sarà solo amore ». (18541)

**RISPOSTA.** — Al riguardo si informa che la RAI, interessata in proposito, ha reso noto di non avere adottato alcun provvedimento di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1966

censura nei riguardi della canzone *Mondo in Mi 7* del cantante-autore Adriano Celentano e che la canzone stessa è stata regolarmente presentata nella seconda puntata della rubrica televisiva *Giocchi in famiglia* di venerdì 28 ottobre 1966.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

**DI LORENZO.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se reputi opportuno intervenire presso la società di navigazione Tirrenia perché rimuova gli inconvenienti che si verificano quando, nel porto di Siracusa, essendo il banchinamento della darsena occupato da una delle navi della Tirrenia, fa ormeggiare altra nave della stessa società al molo Sant'Antonio invece che al banchinamento della stazione marittima, arrecando così disagi e danni alle già precarie condizioni dello scalo marittimo siracusano. (17512)

**RISPOSTA.** — La società Tirrenia, debitamente interessata in ordine al problema segnalato, ha comunicato di non aver nulla in contrario in merito all'eventuale assegnazione, quale punto di accosto per le proprie navi nel porto di Siracusa, del molo Sant'Antonio o di quello della stazione marittima.

Come è noto la designazione dei posti di attracco delle navi viene fatta dalla capitaneria di porto tenendo conto del numero delle navi che arrivano nella giornata, della loro lunghezza, della massima immersione nonché della disponibilità di banchine libere.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione nel porto di Siracusa, la capitaneria di porto ha fatto presente che l'ormeggio delle navi di linea alle banchine della ex stazione marittima è di massima evitato per motivi di sicurezza e viene consentito solo quando le altre banchine sono occupate e le condizioni del tempo assicurate. Infatti la forte risacca esistente alle banchine in questione nonché lo scarso fondale esistente nello specchio acqueo prospiciente il centro delle banchine danno fondate preoccupazioni ai comandanti per la sicurezza della nave.

Inoltre, la brevità delle soste, un'ora e trenta minuti per la motonave *Città di Tunisi* e tre ore per la motonave *Città di Livorno*, non fa ritenere opportuno l'approdo alla predetta banchina, perché il maggior tempo richiesto per eseguire le manovre d'ormeggio e disormeggio senza l'impiego di rimorchia-

tori incide notevolmente sull'orario stabilito dal loro itinerario.

Si desidera per altro assicurare l'interrogante che il problema è ben presente alla stessa capitaneria di porto la quale ha assicurato che esaminerà le diverse richieste al fine di coordinarle nella maniera più rispondente alle esigenze della sicurezza e agli interessi delle parti e della collettività.

*Il Ministro:* NATALI.

**DI MAURO LUIGI.** — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere:

a) se corrisponda al vero che l'inchiesta svolta nella amministrazione dell'ospedale Vittorio Emanuele di Caltanissetta ha portato all'accertamento di irregolarità amministrative nonché di illeciti di natura penale tanto da indurre il prefetto a trasmettere le risultanze dell'inchiesta alla magistratura.

Se quanto sopra corrisponde al vero, l'interrogante desidera conoscere i motivi per cui non è stato adottato il provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione a circa tre mesi dalla conclusione dell'inchiesta. (12934)

**RISPOSTA.** — In seguito ad un'ispezione effettuata presso l'ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta da parte della locale prefettura, furono riscontrate gravi irregolarità amministrativo-contabile. Tali irregolarità furono contestate all'amministrazione dell'ente, con l'invito a fornire le proprie deduzioni a discolorpa e nel contempo fu trasmessa copia della relazione dell'ispezione alla procura della Repubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Veniva nominato, altresì, un commissario *ad acta* con l'incarico di recuperare i crediti vantati dall'ospedale e di riordinare tutti i servizi amministrativi relativi alle riscossioni dei proventi per le prestazioni ospedaliere.

Successivamente, il consiglio di amministrazione del nosocomio in questione, anziché ottemperare all'invito di esaminare le contestazioni di cui sopra e di formulare, sulle stesse, le chieste deduzioni, ha rassegnato le proprie dimissioni, cessando immediatamente la propria attività.

Nè, ai sensi dell'articolo 84 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99. poteva essere sciolto il consiglio di amministrazione, prima di procedere alla contestazione degli addebiti e ricevere le conseguenti deduzioni.

Attualmente è stato nominato un commissario per la temporanea gestione dell'ente di che trattasi, in attesa della ricostituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

*Il Ministro della sanità: MARIOTTI.*

**FERIOLI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che ritardano la chiamata in servizio nell'arsenale della marina militare di Taranto dei 60 allievi operai che compiono il ciclo triennale di addestramento e qualificazione nel mese di luglio 1965.

Il 1° ottobre 1965 gli stessi furono licenziati in attesa del concorso per il passaggio ad operai permanenti di terza categoria, in deroga alla legge 19 marzo 1964, n. 345. Nel gennaio 1966 venne bandito regolare concorso e furono richiesti dalla direzione generale del personale civile e degli affari generali tutti i documenti prescritti in carta bollata; successivamente nei mesi di marzo e aprile 1966 essi furono sottoposti a visita medica in più riprese presso l'ospedale della marina militare di Taranto.

Dalla data del licenziamento è trascorso un anno e ancora non si è provveduto alla sistemazione di questi giovani allievi operai. (18558)

**RISPOSTA.** — Gli operai cui fa riferimento l'interrogante sono stati assunti in servizio in data 1° ottobre 1966, con decorrenza giuridica 1° agosto 1966.

*Il Ministro: TREMELLONI.*

**FINOCCHIARO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministero ad affidare all'Ente nazionale delle biblioteche scolastiche le forniture dei libri per le biblioteche delle scuole superiori del paese.

Un simile provvedimento ha provocato due notevoli danni:

a) quando la fornitura è stata realizzata indipendentemente dalla richiesta delle presidenze, si sono avuti casi di forniture di duplicati o di terze copie di testi già posseduti dalle biblioteche destinatarie;

b) in ogni caso, anche quando i testi sono stati forniti su segnalazione delle presidenze, lo sconto librario del 25 per cento, normalmente praticato per antica consuetudine alle scuole, non è stato concesso dall'ente, il quale ha quindi realizzato un indebito profitto, fornendo un numero globale inferiore di volumi. (9798)

**RISPOSTA.** — L'Ente Nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche — ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza e alla tutela del Ministero della pubblica istruzione — ha tra i suoi fini quello di promuovere la costituzione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche di ogni tipo; le sue norme costitutive prevedono, inoltre, espressamente che esso possa gestire servizi dello Stato (decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1949 n. 708 e 31 marzo 1966 n. 306.).

Ciò premesso, si fa presente che il servizio per l'acquisto e la distribuzione dei libri per le biblioteche delle scuole elementari e secondarie è stato affidato al predetto ente, in considerazione dei vantaggi di ordine economico e funzionale che tale soluzione presenta rispetto sia alla gestione diretta da parte del Ministero sia all'acquisto diretto da parte delle singole scuole. Essa, infatti, consente di utilizzare l'attrezzatura organizzativa e tecnica dell'ente e di giovare di uno sconto considerevole, dato lo speciale trattamento di cui l'ente usufruisce da parte delle case editrici.

Si precisa, al riguardo, che, secondo la convenzione stipulata il 21 gennaio 1965 — sulla quale ha espresso parere favorevole il Consiglio di Stato ed il cui decreto di approvazione è stato regolarmente registrato dalla Corte dei conti — l'ente offre lo sconto del 24 per cento sull'importo degli acquisti; secondo l'accordo fra l'Associazione degli editori e quella dei librai, lo sconto sul prezzo di copertina per i libri acquistati da biblioteche o pubblici istituti non può invece, superare il 10-15 per cento.

Le spese del servizio sono tutte sostenute dall'ente, che utilizza a tal fine, entro un limite massimo, il maggiore sconto (rispetto al 24 per cento) che l'ente ottiene dalle case editrici e che è in media di quasi il 30 per cento. Per altro, secondo la predetta convenzione, l'eventuale utile di gestione è vincolato all'acquisto di libri da fornire gratuitamente alle scuole.

Si fa, infine, presente che i libri vengono commissionati all'ente, già individuati quanto all'autore, al titolo e alla casa editrice: infatti, la scelta dei libri viene operata dagli organi centrali e periferici dell'amministrazione, secondo criteri di rispondenza alle finalità educative. L'eventuale arricchimento, da parte delle biblioteche scolastiche, di copie ripetute di una stessa pubblicazione, ne consente una più larga diffu-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1966

sione, ciò che è particolarmente opportuno quando si tratti di libri di notevole importanza per gli alunni.

*Il Ministro:* GUI.

**FIUMANO' E TERRANOVA RAFFAELLE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, in primo luogo, per l'attecchimento degli agrari e della loro associazione provinciale e, in secondo luogo, per quello dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria, la vertenza per il contratto stagionale per la raccolta del gelsomino, in provincia di Reggio Calabria, si è venuta aggravando, in questa ultima settimana.

A proposito dell'attecchimento dell'ufficio del lavoro, gli interroganti fanno presente che, dopo la rottura delle trattative, a causa dell'intransigenza padronale, la Federbraccianti provinciale ritenne necessario ricorrere allo sciopero della categoria, unica via rimasta per condurre a più miti consigli la controparte. E, infatti, l'associazione provinciale agricoltori, dopo la dichiarazione dello sciopero, si dichiarò disposta a tornare al tavolo delle trattative, ma a condizione che da essa venisse esclusa la federbraccianti.

A parte il giudizio da dare nei confronti della criticabile decisione delle altre due organizzazioni sindacali, CISL e UIL, di partecipare ad una trattativa separata, agli interroganti sembra profondamente sbagliato che un ufficio governativo si presti ad un'azione di discriminazione nei confronti di un'organizzazione sindacale e a una trattativa separata, sollecitata dalla parte padronale.

La conseguenza è che la vertenza, lungi dal risolversi, si è complicata e la categoria segue compatta l'azione sindacale della Federbraccianti, così condannando l'azione discriminatoria e scissionista e sollecitando lo accoglimento delle giuste rivendicazioni normative, economiche, previdenziali e assistenziali.

E, pertanto, si rende urgente un intervento straordinario del ministro, idoneo a trovare uno sbocco utile alla vertenza nell'interesse delle categorie e della economia della provincia di Reggio Calabria. (17711)

**RISPOSTA.** — Dagli accertamenti esperiti è risultato che la mancata partecipazione della Federbraccianti-CGIL all'ultima fase delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per la raccolta del gelsomino

nella provincia di Reggio Calabria è da attribuirsi alla unilaterale decisione della menzionata organizzazione di non continuare le trattative stesse e di proclamare uno sciopero di categoria per i giorni 31 luglio e 1° agosto 1966.

Per altro, in data 12 agosto 1966, con la partecipazione dell'ufficio regionale del lavoro, è stata tenuta presso la locale prefettura una riunione, cui hanno preso parte anche rappresentanti della predetta organizzazione sindacale, a conclusione della quale, la Federbraccianti-CGIL ha aderito al contratto collettivo nazionale di lavoro nel frattempo stipulato, in data 1° agosto 1966, dai rappresentanti della Federazione dei coltivalori diretti e da quelli della FISBA-CISL e UISBA-UIL.

Le parti contraenti, successivamente incontratesi in sede sindacale, in armonia a quanto previsto dalla dichiarazione a verbale n. 1 allegata al citato contratto collettivo hanno designato i propri rappresentanti in seno all'apposita commissione di studio che inizierà quanto prima una serie di visite presso le aziende produttrici di gelsomino e che, sulla scorta delle relative risultanze, avanzerà opportune proposte di miglioramento economico e normativo per la categoria da tenere presenti in occasione di future contrattazioni collettive.

*Il Ministro:* BOSCO.

**FIUMANO'.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* Per sapere:

a) se corrisponda a verità che la prima e la seconda gara di appalto per i lavori dell'acquedotto consorziale tra i comuni di Mammola, Grotteria e San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) non hanno sortito esito positivo e quali ne siano i motivi;

b) se sia confermata la notizia che il sindaco di San Giovanni di Gerace abbia richiesto una variante al progetto relativo alla ubicazione di un serbatoio e che ciò può comportare un rinvio nella realizzazione dell'opera;

c) se ritenga urgente esperire a Reggio Calabria la prossima gara di appalto, vista la vivissima attesa delle popolazioni interessate, già altra volta segnalata. (17944)

**RISPOSTA.** — Il primo esperimento di gara per l'appalto dei lavori relativi all'acquedotto a servizio dei comuni di che trattasi ha registrato un'unica offerta con un ribas-



so d'asta dello 0,10 per cento ritenuto non congruo. Il secondo esperimento di gara ha avuto del pari esito negativo, essendo andato deserto.

I lavori di costruzione dell'acquedotto sopra descritto sono stati successivamente aggiudicati, a seguito di disposizione del Presidente della Cassa per il mezzogiorno del 20 agosto 1966, mentre le opere di captazione e di presa delle sorgenti sono state aggiudicate, in data 20 settembre 1966 all'impresa ingegner Giovanni Rodio da Melegnano (Milano).

In dipendenza della stipulazione dei relativi contratti e sotto riserva di legge, sono state autorizzate le consegne dei lavori nonché l'inizio degli stessi.

Quanto al punto *b*) dell'interrogazione, non risulta pervenuta alla Cassa per il mezzogiorno alcuna richiesta da parte del sindaco di San Giovanni di Gerace.

Comunque, la eventuale proposta di variante potrebbe essere esaminata, in linea tecnica ed economica, anche in fase di esecuzione dei lavori. A tale proposito si precisa, per altro, che, riferendosi l'eventuale variante ad una limitata parte di tutto il progetto, la stessa non comporterebbe alcun rinvio nella realizzazione dell'opera.

*Il Ministro: PASTORE.*

**FIUMANO', MICELI E TERRANOVA RAFFAELE.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

*a*) i motivi che hanno impedito l'erogazione dell'energia elettrica alle contrade di campagna Pironi, Giannarena, Chiusa, Dirupata e Pizzata del comune di Canolo (Reggio Calabria), malgrado gli abitanti abbiano stipulato regolare contratto di fornitura con l'ENEL, fin dal giugno 1965;

*b*) quali provvedimenti intenda sollecitare per consentire a quelle benemerite popolazioni di potere finalmente usufruire dell'indispensabile opera di civiltà ardentemente sollecitata. (18189)

**RISPOSTA.** — L'ENEL ha già portato a termine gli allacciamenti richiesti dagli abitanti delle contrade Pironi, Chiusa e Pizzata, mentre proseguono quelli che interessano gli utenti delle contrade Giannarena e Dirupata.

Per questi ultimi l'ENEL ha precisato che su 197 contratti di fornitura stipulati, erano

già stati eseguiti 130 allacciamenti alla data del 10 ottobre 1966 e che i rimanenti sarebbero stati effettuati quanto prima.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**FIUMANO'.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se — come ha riportato *Il Punto*, notiziario periodico compartimentale del sindacato autonomo delle tasse nel numero del mese di ottobre 1966 — i provvedimenti ministeriali di nomina degli idonei all'esame-colloquio (articolo 20, legge 19 luglio 1962, n. 959) e relativi al personale delle tasse, sono stati adottati anche nei confronti e a favore del rimanente personale idoneo, di cui alla legge suddetta, in servizio presso il Ministero e le intendenze di finanza. (18494)

**RISPOSTA.** — Anche per quanto attiene agli elementi dipendenti dalla direzione generale del personale del Ministero delle finanze, si assicura che è stato provveduto ad inquadrare nel ruolo della carriera di concetto di nuova istituzione, a norma dell'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959, gli elementi risultati idonei, nel numero di 31, in sostituzione di candidati rinunciari al passaggio di ruolo previsto dall'articolo 19 della legge suddetta. Inoltre, con successivo provvedimento tuttora in corso di registrazione, due altri elementi idonei sono stati inquadrati in luogo di altrettanti impiegati che non avevano accettato la nuova nomina loro conferita a mente dell'articolo 20 anzidetto.

*Il Ministro: PRETI.*

**FODERARO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire presso la competente commissione che, in sede di elaborazione dello schema di regolamento contenente le nuove classi di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria, avrebbe esclusa la laurea in medicina veterinaria dai titoli richiesti per l'abilitazione all'insegnamento della matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nella scuola media unica.

L'interrogante si permette far presente che una siffatta esclusione sarebbe in aperto contrasto con le motivate decisioni a suo tempo adottate dallo stesso ministro — rese note in risposta alla interrogazione n. 1207 (allegato al resoconto della seduta del 17 dicembre 1963) — secondo cui la laurea in medicina veterinaria, all'atto dell'applicazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, era stata considerata

titolo valido per l'inclusione nelle **graduatorie** provinciali dei non abilitati all'insegnamento delle predette materie nelle prime classi della nuova scuola media. (11209)

**RISPOSTA.** — La determinazione dei titoli di studio validi per gli insegnamenti della nuova scuola media, in relazione alle esigenze delle singole discipline e alla rispondenza dei titoli medesimi, è stata oggetto di accurato esame in sede di elaborazione del regolamento sulle classi di concorso e di abilitazione nella predetta scuola, proposto sulla base dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio di Stato, e recentemente approvato dal Consiglio dei ministri.

Con tale provvedimento la laurea in medicina veterinaria non viene compresa tra i titoli validi per l'accesso all'insegnamento di « matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali ». Per altro, tenuto anche conto che i laureati in medicina veterinaria — e non soltanto essi — sono stati utilizzati in via provvisoria, nell'attesa, appunto, del predetto regolamento, con lo stesso provvedimento viene consentita, in via transitoria, la ammissione dei laureati medesimi agli esami di abilitazione al predetto insegnamento nelle due prime sessioni di esame che saranno indette in attuazione delle nuove norme, purché il titolo di studio sia stato conseguito entro i primi due anni dall'entrata in vigore della nuova disciplina.

*Il Ministro: GUI.*

**FODERARO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sarà affrontato, con carattere d'urgenza, il problema dell'istituzione dell'università in Calabria, sollecitata dalle continue dimostrazioni di giovani e adulti, che si ripetono quotidianamente nei più popolosi centri della regione, per reclamare l'istituzione dell'ateneo calabrese.

L'interrogante si permette far presente come tale problema sia divenuto ormai indilazionabile in quanto — dopo così lunga attesa — le popolazioni calabresi dimostrano oggi d'aver superato i limiti dell'umana pazienza, ed hanno ritenuto di iniziare ovunque autentiche manifestazioni di piazza. Tale stato d'animo, che rasenta l'exasperazione, si rileva d'altronde ad ogni visita in Calabria di uomini politici i quali hanno modo di constatare (com'è avvenuto di recente, anche durante la visita in quella regione del segretario nazionale della democrazia cristiana)

quanto viva sia la reazione in Calabria per la mancata realizzazione dell'università.

(18877)

**RISPOSTA.** — Le esigenze riguardanti la istituzione dell'università in Calabria sono da tempo avvertite dal Governo.

Nella passata legislatura era stato presentato un apposito disegno di legge che, approvato dal Senato, si arrestò alla Camera dei deputati.

Il problema è stato, poi, ripreso nel quadro del piano di sviluppo della scuola, come risulta dalle linee direttive presentate al Parlamento ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Per altro, soltanto in queste ultime settimane si sono create le condizioni di ordine finanziario per l'elaborazione del provvedimento di istituzione dell'università nella predetta regione, istituzione che del resto è stata prevista anche nel piano di coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno. Infatti, la legge per il finanziamento del piano di sviluppo della scuola per gli anni dal 1966 al 1970 è stata di recente approvata dal Parlamento, ed il Senato ha già dato la sua sanzione al disegno di legge per l'edilizia scolastica ed universitaria.

Ciò precisato, si fa presente che quanto prima lo schema di disegno di legge per la istituzione dell'università in Calabria sarà inviato per il concerto agli altri Ministeri interessati per essere quindi sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri.

*Il Ministro: GUI.*

**FRANCHI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che l'INAIL non provvede alla definizione di pratiche relative ad infortuni verificatisi nel territorio noto sotto la definizione di zona B e ciò perché non sarebbe stato ancora stipulato l'accordo complementare alla convenzione italo-jugoslava, senza tener conto, però, che si tratta di territorio sottoposto alla sovranità italiana e che i cittadini che invocano la doverosa assistenza dell'INAIL, sono rimasti sempre, senza soluzione di continuità, cittadini italiani. Per conoscere, in particolare, quali interventi intenda operare il ministro perché alla signora Coslovich Anna — via Monte Grigna, 22 — Bergamo, vedova del signor Cramerstetter Giuseppe, deceduto per infortunio sul lavoro a Pirano d'Istria il 20 agosto 1945, sia concessa la pensione che le spetta. (15265)

RISPOSTA. — Il protocollo generale annesso alla convenzione italo-jugoslava del 14 maggio 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960, n. 885, dispone al punto 1) quanto segue: « Le disposizioni della convenzione non si applicano ai diritti derivanti da periodi di assicurazioni sociali compiuti prima del 5 ottobre 1956 in territori ai quali è stata estesa l'amministrazione jugoslava ai sensi del *memorandum* d'intesa tra i governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e di Jugoslavia, concernenti il territorio libero di Trieste, firmato a Londra il 5 ottobre 1954. Tali diritti formeranno oggetto di un apposito regolamento fra i due Governi ».

Tutto ciò premesso, poiché la questione del pagamento della rendita ai superstiti Cramerstetter è collegata ad evento avvenuto nell'attuale zona B di Trieste in epoca anteriore al 5 ottobre 1956, essa sarà presa in esame non appena interverrà tra i due paesi interessati la stipula del cennato regolamento, già ripetutamente sollecitata dallo scrivente presso i competenti organi jugoslavi.

*Il Ministro: Bosco.*

FRANCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a sua conoscenza:

1) che nel comune di Paluzza (Udine) il concessionario del terreno demaniale descritto nella scheda patrimoniale n. 646 per utilizzazione agraria e con assoluto divieto di costruirvi fabbricati di qualsiasi genere, abbia invece da tempo iniziato la costruzione di un capannone;

2) che l'ufficio tecnico erariale di Udine invitato dall'intendenza di finanza già in data 1° aprile ad accertare lo stato di fatto, ha diffidato il concessionario di sospendere immediatamente i lavori;

3) che della questione è stata interessata l'Avvocatura dello Stato che non ha « avuto tempo » per esprimere il proprio giudizio;

4) che i lavori abusivi di costruzione eseguiti dalla impresa di costruzione di cui è titolare il sindaco di Paluzza, sono in via di ultimazione;

5) che il concessionario diffidato avrebbe dichiarato di essere stato verbalmente autorizzato a proseguire i lavori da un consigliere regionale che gli avrebbe assicurato « protezione ».

L'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano prendere sia in ordine alla indispensabile revoca della concessione per palese violazione, sia in ordine alla irrevocabile demolizione del manufatto; e ciò

al fine di ristabilire la certezza del diritto e di eliminare ogni sopruso e per sapere come si intendano tutelare gli interessi dei proprietari dei fondi contermini. (17224)

RISPOSTA. — Il De Franceschi Cirillo è affittuario, in virtù del contratto 11 aprile 1964, n. 1004 del repertorio dell'ufficio del registro di Tolmezzo, di una striscia di terreno appartenente al patrimonio dello Stato.

In detto contratto che ha la durata di anni sei a decorrere dal 1° gennaio 1964, sono inserite, fra l'altro, le seguenti clausole:

a) l'amministrazione demaniale si riserva la facoltà di revocare l'affittanza in qualunque epoca e senza alcun indennizzo a suo giudizio insindacabile, dietro preavviso da farsi con semplice lettera d'ufficio;

b) il terreno viene concesso nello stato e grado in cui si trova ed al solo scopo di utilizzazione agraria e del cespugliame del sottobosco, con assoluto divieto del taglio delle piante di alto fusto, della coltivazione degli alberi e dei pioppi e del taglio di quelli vegetanti e di costruirvi fabbricati di qualunque genere, depositi, eseguire scavi ed opere che possano comunque riuscire pregiudizievoli al terreno.

In data 25 marzo 1966 tale Brunetti Anna presentava all'intendenza di finanza di Udine istanza d'acquisto del terreno di che trattasi, segnalando che sullo stesso il De Franceschi aveva in corso la costruzione di un fabbricato.

Poiché è stato accertato, a seguito di sopralluogo effettuato dal locale ufficio tecnico erariale, che effettivamente il De Franceschi stava costruendo un capannone di tipo industriale, l'intendenza lo diffidava verbalmente, per il tramite dell'organo tecnico, dal proseguire i lavori, interessando subito l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste per la tutela degli interessi demaniali.

Il Ministero delle finanze ha inoltre incaricato in data 10 ottobre 1966 la stessa intendenza di finanza di Udine perchè sia portata a termine l'azione intrapresa al fine di ottenere l'abbattimento del capannone e il risarcimento degli eventuali danni, e sia chiesta, se del caso, la risoluzione del contratto e lo sfratto del De Franceschi.

*Il Ministro: PRETI.*

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà ancora si oppongono alla definizione delle pratiche di pensione di guerra relative a:

1) soldato Civino Domenico, classe 1921 (posizione 16764 15/D);

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1966

- 2) Linassi Salvatore (posizione 1646264);
- 3) Michelini Ottavio (posizione 1695101);
- 4) Krstich Giacomo (posizione 1029842);
- 5) Iggiotti Bianca vedova Tolazzi, pensionata quale vedova di infortunato civile che attende la quota per la figlia minore Tolazzi Anna Maria non computata nella liquidazione (certificato d'iscrizione 2954219, posizione 3628645);
- 6) Codogno Giuseppe (posizione 1697237).  
(17817)

**RISPOSTA.** — Civino Domenico, nato a Forzaria (Udine) il 12 novembre 1921, posizione n. 1676415. Per definire la pratica di pensione di guerra di Civino, si è in attesa che l'ospedale civile di Tarquinia, già interessato il 7 maggio 1966, trasmetta copia della cartella clinica relativa al ricovero che il predetto invalido avrebbe ivi subito, per pleuropolmonite sinistra, nel novembre 1941.

Pertanto, il 30 settembre 1966, sono state rivolte opportune sollecitazioni al suindicato nosocomio.

In pari data, inoltre, avendo l'ufficio del medico circondariale di Pordenone fatto conoscere che il dottor Giovanni Sana, già medico condotto di Forzaria, si è trasferito nel comune di Cinto Caomaggiore (Venezia), si è reso necessario estendere gli accertamenti alla prefettura di Venezia — ufficio medico provinciale — al fine di stabilire se il Civino, come dal medesimo dichiarato ai carabinieri di Clauzetto, sia stato effettivamente curato da detto sanitario fin dal 1945 e per quale infermità.

Linassi Salvatore, nato a Chiusaforte il 21 maggio 1920, posizione n. 1646264. La pratica di pensione di guerra relativa al Linassi è stata definita negativamente con il decreto ministeriale n. 2191262 del 17 maggio 1966.

Ciò in quanto l'interessato, in sede di accertamenti sanitari, è stato riconosciuto esente da reliquati invalidanti della pregressa nefropatia, mentre la riscontrata affezione « tachicardia sinusale con lievi segni di sofferenza miocardica » non risulta essere stata constatata dagli enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili, nel termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, come prescritto dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Il succitato provvedimento di diniego, è stato trasmesso al comune di Chiusaforte per la notifica agli eredi Linassi, essendo il medesimo deceduto il 22 giugno 1964 per « neoplasia polmonare destra ».

Michelini Ottavio, nato a Meretto di Tomba il 10 agosto 1916, posizione n. 1695101. Con istanza qui fatta pervenire in data 26 gennaio 1966, il Michelini ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra per l'infermità « artrosi lombo-sacrale ».

Poichè dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che tale affezione sia stata constatata, dalle competenti autorità militari o civili, entro i cinque anni, dalla cessazione del servizio di guerra, come stabilito dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è stato predisposto schema di decreto che prevede, in applicazione della cennata norma di legge, il rigetto della domanda di pensione presentata dal Michelini.

Detto schema è stato trasmesso, con elenco n. 61411 del 29 settembre 1966, al comitato di liquidazione per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

Krstich (o Kerstich) Giacomo, nato a Borgo Erisso il 14 luglio 1897, posizione n. 1029842. Al Krstich, con decreto ministeriale del 7 gennaio 1966 n. 2156148 regolarmente notificato il 25 marzo successivo, è stato negato più favorevole trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento dell'affezione « artrosi post-traumatica del gomito sinistro » per la quale il medesimo è, attualmente, in godimento di pensione vitalizia di ottava categoria.

In relazione a successiva istanza di revisione prodotta dall'interessato, sono stati disposti, ai sensi dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nuovi accertamenti sanitari, per allegato aggravamento d'infermità, presso la competente commissione medica per le pensioni di guerra di Udine.

Iggiotti Bianca, vedova di Tolazzi Elci, posizione n. 252312. Non si è reso possibile, sinora, dare corso alla domanda con la quale la Bianca Iggiotti, titolare di pensione di guerra indiretta quale vedova del caduto civile Elci Tolazzi, ebbe a chiedere l'attribuzione del beneficio pensionistico anche per la figlia Anna Maria, orfana minore del suddetto dante causa. Ciò in quanto il fascicolo degli atti relativo alla predetta istante, venne a suo tempo trasmesso al tribunale civile e penale di Roma - ufficio d'istruzione - sezione VIII - il quale, a norma dell'articolo 342 del codice di procedura penale, ne aveva chiesta l'esibizione in originale.

Non appena la predetta autorità giudiziaria, opportunamente interessata anche di recente, avrà restituito il fascicolo in questione, saranno adottati, con ogni urgenza, i provvedimenti del caso.

Codogno Giuseppe, nato il 6 maggio 1915 a Spilimbergo, posizione n. 1697237. Con istanza del 25 maggio 1966, il Codogno, avvalendosi delle disposizioni di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, ha chiesto trattamento pensionistico di guerra, assumendo di aver contratto « deperimento organico » a causa del servizio militare prestato durante il conflitto 1940-45.

Per il combinato disposto di cui agli articoli 24 e 25 della cennata legge, infatti, le domande di pensione sono ammesse senza limite di tempo, purchè le ferite, lesioni od infermità, dalle quali sia derivata la invalidità o la morte del militare o del civile, siano state contestate dalle competenti autorità militari o civili non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra.

Pertanto, al fine di accertare se l'interessato si trovi nelle condizioni stabilite dai surriferiti articoli di legge, il 21 giugno 1966 è stata avviata istruttoria preliminare chiedendo al distretto militare di Udine la prescritta documentazione matricolare e sanitaria relativa al predetto.

In pari data, inoltre, il Codogno è stato invitato, per il tramite del comune di Spilimbergo, a compilare un apposito questionario (modello 31) e a trasmettere gli eventuali atti sanitari in suo possesso.

La suindicata certificazione, non risultando a tuttoggi pervenuta, è stata sollecitata il 30 settembre 1966.

Le pratiche di cui sopra non ancora definite per le quali è in corso procedimento istruttorio, saranno seguite con ogni cura, allo scopo di adottare, con sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.*

**GERBINO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se sia stata presa in esame la richiesta per la installazione di un ripetitore nella zona della vallata del fiume Alcantara, per consentire la ricezione dei programmi televisivi nei centri abitati di Francavilla Sicilia, Motta Camastra, Gaggi Graniti, Castiglione di Sicilia. Per conoscere ancora quali decisioni siano state prese in merito. (18459)

**RISPOSTA.** — La RAI ha dichiarato che le località di Francavilla, Castiglione di Sicilia e Mostra Camastra risultano regolarmente servite dall'impianto di Castiglione per entrambi i programmi televisivi.

La predetta concessionaria, inoltre, nel far presente di essere a conoscenza delle precarie condizioni di ricezione televisiva a Graniti e nella frazione di Gaggi, ha assicurato che in sede di compilazione dei futuri programmi di costruzioni non mancherà di tenere nella dovuta considerazione le esigenze delle località in questione.

*Il Ministro: SPAGNOLLI.*

**GIOMO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga di dover intervenire al fine che sia istituito un ufficio postale nel centro satellite di Pioltello Nuova in comune di Pioltello (Milano).

Tanto più si appalesa indispensabile l'istituzione di detto ufficio quando si pensi che il centro in parola ospita oltre 6.500 persone che per ogni operazione postale devono percorrere un lungo tratto di strada per raggiungere l'ufficio esistente nel vecchio agglomerato comunale di Pioltello sopportando, soprattutto durante la stagione invernale particolarmente inclemente nel nord, notevoli disagi. (18775)

**RISPOSTA.** — Già nel gennaio 1965 venne presa in esame la possibilità di istituire una agenzia postale a Pioltello Nuova, località del comune di Pioltello (Milano). La pratica ebbe però esito negativo in quanto dagli accertamenti effettuati emerse che lo sviluppo della zona era ancora in fase di progettazione.

Per altro, al fine di riesaminare l'opportunità dei provvedimenti alla luce della situazione attuale, sono stati ora disposti nuovi accertamenti, compiuti i quali, saranno vagliati tutti gli elementi di giudizio per decidere se sussistano le condizioni necessarie per far luogo al provvedimento stesso.

*Il Ministro: SPAGNOLLI.*

**GIRARDIN.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se corrispondano a verità le notizie diffuse, secondo le quali, con provvedimento che andrebbe in vigore il 1° gennaio 1967, agli istituti di ricovero per minori ed anziani verrebbe tolta la « maggiorazione del trattamento di assistenza, di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997 », e che la somma complessiva, valutata in circa 5 miliardi, sarebbe devoluta agli ECA;

2) ammessa la verità dell'esistenza del provvedimento, per quali motivi è stato ema-

nato il provvedimento e in base a quali criteri è stato adottato;

3) quali interventi si propone il Ministero affinché i predetti Istituti di ricovero per minori ed anziani non si trovino nella dolorosa necessità di ridurre i loro bilanci e quindi l'assistenza ai bisognosi ai quali debbono provvedere in base ai loro statuti.

(18326)

**RISPOSTA.** — La prima Commissione del Senato della Repubblica, in sede deliberante, ha definitivamente approvato il disegno di legge (atto n. 1821) concernente l'abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 1967, della « maggiorazione sul trattamento assistenziale » la cui dotazione di bilancio (lire 5 miliardi) andrà, contemporaneamente, ad incrementare il fondo destinato al finanziamento degli enti comunali di assistenza.

La soppressione della maggioranza del trattamento assistenziale è apparsa opportuna in quanto trattavasi di provvidenza non più idonea a realizzare adeguatamente le finalità per le quali era stata istituita.

Per quanto attiene, specificatamente, agli istituti di ricovero per minori ed anziani, è da rilevare, poi, che l'assistenza disposta con i fondi della citata maggiorazione solo in casi particolari è stata corrisposta — anziché direttamente ai beneficiari (bisognosi, congiunti di militari, di deportati, ecc.) — a tali istituzioni: in definitiva, solo un 20-25 per cento della dotazione del relativo capitolo di bilancio è stato assegnato agli enti medesimi.

Questo Ministero, tuttavia, segue con particolare attenzione il problema del miglioramento dell'assistenza ai minori ed agli invalidi tanto che, nello spazio di quattro anni, la retta che viene corrisposta agli istituti ricoveranti, è stata progressivamente aumentata da lire 230 a lire 600.

*Il Sottosegretario di Stato:* GASPARI

**GRILLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia informato della gravissima situazione esistente negli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e nei convitti annessi a causa della ritardata applicazione, da parte del Ministero, della legge 22 novembre 1961, n. 1282, per ciò che concerne l'aggiornamento delle piante organiche in relazione al numero delle classi funzionanti, ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge che fa obbligo al ministro della pubblica istruzione di emettere annualmente un decreto interministeriale con i posti in orga-

nico, oltrechè l'emissione dei decreti di inquadramento nei ruoli del personale in servizio.

L'interrogante, rilevato che il Parlamento approvando la legge n. 1282, ha inteso mettere a disposizione dell'esecutivo uno strumento capace di aggiornare automaticamente la situazione del personale non insegnante del settore istruzione tecnica o professionale in rapporto al rapido sviluppo che questo settore della scuola continua ad avere nell'evoluzione della realtà del paese, chiede di sapere se si ritenga necessario dare applicazione ad una precisa disposizione di legge.

(13043)

**RISPOSTA.** — L'adeguamento annuale delle piante organiche degli istituti, scuole e convitti d'istruzione tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 novembre 1961 n. 1282, è stato disposto fino al 1° ottobre 1964. L'ultimo decreto interministeriale concernente la situazione alla predetta data è stato registrato alla Corte dei Conti il 31 maggio 1966.

I decreti interministeriali di variazione delle piante organiche per i predetti settori d'istruzione, riflettenti la situazione al 1° ottobre 1965, sono in via di perfezionamento; quelli concernenti la situazione al 1° ottobre 1966 saranno predisposti non appena saranno pervenuti, entro il termine del 30 novembre 1966, i necessari elementi da parte dei singoli istituti.

Per quanto riguarda l'inquadramento del personale non insegnante dei predetti istituti, previsto in sede di prima applicazione della citata legge n. 1282, si fa presente che l'emanazione dei relativi decreti è stata da tempo ultimata.

*Il Ministro GUI.*

**GUARRA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga di voler revocare il provvedimento del 12 settembre 1966 con il quale disponeva la soppressione della sezione distaccata di Montella (Avellino) del liceo scientifico di Avellino, in considerazione che la stessa serve un vasto comprensorio territoriale distante dal capoluogo oltre cinquanta chilometri, del disagio che la popolazione scolastica dovrebbe affrontare, del diffuso malcontento suscitato nei comuni interessati, ove il provvedimento non trova alcuna giustificazione dato il congruo numero di alunni iscritti.

(18023)

**RISPOSTA.** — Il provvedimento di soppressione della sezione distaccata di liceo scientifico funzionante in Montella era stato di-

sposto per molteplici carenze di funzionamento che si erano riscontrate nell'anno scolastico 1965-66.

Per altro, il Ministero ha poi ravvisato la opportunità di accertare, mediante apposita ispezione, quali possibilità di funzionamento si prospettassero in concreto per l'anno 1966-67.

Dai risultati dell'ispezione è emerso che l'amministrazione comunale aveva reperito nuovi idonei locali, che alla prima classe avevano chiesto di iscriversi quaranta alunni e che erano disponibili insegnanti qualificati.

Pertanto, ritenuta positivamente modificata la preesistente situazione, il Ministero con telegramma del 30 settembre 1966 ha revocato il provvedimento di soppressione, disponendo, per altro, che dal 1° ottobre 1966 la suddetta sezione sia posta alle dipendenze del liceo-ginnasio di Sant'Angelo dei Lombardi.

*Il Ministro:* GUI.

**JACAZZI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quanti e quali comuni della provincia di Caserta (oltre l'amministrazione provinciale) non hanno ancora approvato, alla data odierna, il proprio bilancio di previsione per l'anno 1966. (18090)

**RISPOSTA.** — Dei 101 comuni della provincia di Caserta, soltanto i seguenti non hanno ancora deliberato il bilancio relativo all'esercizio 1966: Aversa, Casal di Principe, Castel Campagnano, Letino, Lusciano, Piedimonte d'Alife e Valle Agricola.

Gli stessi comuni hanno assicurato che tra breve provvederanno in proposito.

*Il Sottosegretario di Stato:* GASPARI.

**LUCCHESI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se ritenga necessario dare ai servizi dipendenti delle pensioni di guerra diverse, più moderne, più pratiche istruzioni per la trattazione e l'istruttoria delle domande relative.

Si veda il caso, più volte ripetuto, per cui i predetti servizi trattano tali domande facendo percorrere loro tutto il lungo e faticoso iter burocratico, per poi arrivare all'emissione di un decreto negativo « in quanto le malattie denunciate non sono riferibili a causa di guerra » ma, caso mai, al servizio militare, sia pure prestato in periodo di guerra, nel territorio metropolitano.

Il più recente caso in materia è quello che riguarda il signor Pinna Francesco di Piombino, posizione 1611955 (decreto negativo 2116953 del 2 aprile 1965).

Sembrirebbe all'interrogante più naturale che almeno tale condizione essenziale venisse accertata dai documenti, prima di far iniziare alle pratiche il lungo cammino che, attraverso le varie fasi (CMO, CMS, comitato liquidazione, ecc.) le porta poi a decreti negativi come sopra motivati. (17844)

**RISPOSTA.** — Al Francesco Pinna, con decreto ministeriale numero 897816 del 14 maggio 1940, venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità « stenosi fossa nasale destra, note di otite catarrale con lieve ipoacusia sinistra e disturbi funzionali cardiaci » che il predetto dichiarò di aver contratto in Africa orientale nel 1937.

Avverso il succitato decreto di diniego, l'interessato propose ricorso giurisdizionale che, con decisione del 14 marzo 1942, n. 152401 venne respinto dalla Corte dei conti la quale ebbe, così, a confermare il provvedimento adottato da questa amministrazione.

In data 9 maggio 1959, il Pinna presentò nuova istanza di pensione assumendo che le suddette affezioni, a causa dell'ulteriore servizio militare prestato durante la guerra 1940-45, si erano aggravate. In base alle disposizioni allora vigenti, non si rese possibile l'accoglimento di detta istanza, perchè prodotta oltre i termini stabiliti dagli articoli 107 e 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Non venne, tuttavia, adottato formale provvedimento di diniego in quanto si ritenne fosse imminente la modificazione della legislazione sulle pensioni di guerra che avrebbe, tra l'altro, soppresso i termini per la presentazione delle domande di pensione.

Intervenuta la legge 9 novembre 1961, n. 1240, in base alla quale le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo, il Pinna produceva, in data 15 ottobre 1963, altra istanza di pensione confermando quanto dichiarato nella precedente del 9 maggio 1959.

In conseguenza, il 22 novembre successivo, si dava corso all'istruttoria preliminare chiedendo agli enti competenti la documentazione matricolare e sanitaria dell'interessato.

Pervenute le copie delle cartelle cliniche da parte dell'ospedale militare di Livorno ed accertato che le infermità denunciate dal Pinna erano state constatate entro i termini stabiliti dall'articolo 24 della cennata legge 1240 del 1961, venivano disposti, in data 20 luglio 1964, i prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica di Firenze; nel

contempo si sollecitava il distretto militare di Pisa a trasmettere il foglio matricolare aggiornato dell'istante.

Acquisito quest'ultimo documento, si è rilevato, però, che nessun nesso di causalità sussisteva tra le infermità «sindrome astenica ed otite catarrale cronica bilaterale», riscontrate all'interessato dal suindicato collegio medico nella visita del 15 ottobre 1964 e l'evento di guerra denunciato.

Infatti il Pinna, richiamato alle armi il 22 maggio 1942 e ricoverato il giorno dopo presso l'ospedale militare di Livorno per astenia neuropsichica ed otite, non ebbe mai a prestare — per il successivo e continuo alternarsi di degenze e licenze di convalescenza — alcun servizio militare.

In base a tali risultanze, al predetto, con decreto ministeriale del 2 aprile 1965, n. 2116953 adottato in conformità del parere espresso dal comitato di liquidazione, è stato negato diritto a trattamento pensionistico di guerra.

Da quando sopra esposto, non sembra che la pratica relativa al Pinna, abbia subito ritardi né risulta che siano stati effettuati, per la definizione della stessa, accertamenti superflui.

Questa amministrazione, infatti, in presenza di esplicita domanda di pensione di guerra, quale quella presentata dal suddetto istante, ha l'obbligo di intraprendere tutte quelle indagini ritenute necessarie per acquisire, nell'interesse dello stesso richiedente, ogni possibile elemento di giudizio atto a comprovare l'esistenza dei requisiti, richiesti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'eventuale riconoscimento del beneficio pensionistico di guerra.

Acquisiti tali elementi l'amministrazione è tenuta, in ogni caso, ad emettere formale provvedimento il quale, sia esso concessivo o negativo, deve essere preventivamente sottoposto all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, per il prescritto parere ai sensi dell'articolo 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Per quanto riguarda, invece, le visite mediche per l'accertamento delle menomazioni di guerra denunciate dagli interessati, si fa presente che, proprio allo scopo di evitare esami superflui ed ininfluenti per la definizione delle relative domande, sono state già da tempo impartite opportune disposizioni affinché dette visite siano disposte soltanto nel caso in cui le invalidità per le quali viene richiesto il trattamento pensionistico risultino, in base

alla documentazione acquisita, debitamente constatate nei termini previsti dal primo comma dell'articolo 24 della più volte citata legge 1961, n. 1240

Per quanto attiene, infine, ai pareri della Commissione medica superiore, si precisa che essi vengono richiesti soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge e nei casi, per altro non frequenti, che presentino particolari complessità.

*Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.*

**LUCCHESI.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere quali provvedimenti si intendano adottare per normalizzare la situazione dei servizi di pilotaggio nei porti italiani ed adeguare le tariffe in vigore ai servizi stessi. (18160)

**RISPOSTA.** — Il Ministero della marina mercantile — sensibile ai vari problemi che investono l'intero settore dei servizi di pilotaggio — ha già deciso di promuovere gli studi necessari per poter ricercare le migliori soluzioni possibili.

Attraverso tali studi infatti sarà possibile conseguire un riordinamento di tutti i problemi concernenti il servizio di pilotaggio nei porti nazionali e evidenziare i vari aspetti che si profilano in questa materia, compresi quelli del riassetto organizzativo del servizio e dell'adeguamento tariffario ai quali espressamente si richiama l'interrogante.

A tale scopo sono state già invitate le federazioni interessate (piloti-associazioni armatoriali-agenti marittimi) a designare propri rappresentanti, con l'incarico di partecipare alle riunioni che saranno all'uopo indette presso lo stesso Ministero della marina mercantile.

*Il Ministro: NATALI.*

**MACCHIAVELLI.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se risponda al vero:

1) che le tariffe di pilotaggio sono — nei porti nazionali — notevolmente inferiori rispetto a quelle praticate negli altri porti del mondo, compresi quelli del Mediterraneo: il che se comporta una notevole agevolazione anche alle navi battenti bandiera straniera, che sono, nei maggiori porti italiani, la grande maggioranza, arreca anche una notevole perdita, non giustificata, di valuta per il nostro paese.

2) che le attuali tariffe praticate in Italia risalgono al 1948, e non tengono conto dell'enorme aumento delle spese di gestione, del



costo della vita e del minor potere di acquisto della moneta;

3) che i criteri di applicazione delle nostre tariffe non tengono conto dell'evolversi della flotta, nella quale si stanno affermando sempre di più — anche per il loro crescente numero — le navi di grosso tonnellaggio, le quali, dato il sistema tariffario (scalare-decrescente), praticamente pagano come le navi medie e piccole, malgrado richiedono un particolare impegno e una maggiore responsabilità nel servizio;

4) che tale situazione, inoltre, non consente al corpo dei piloti di attrezzarsi convenientemente come i piloti vorrebbero e come il processo tecnologico e le moderne esigenze della navigazione richiederebbero (radio-telefono, *radar*, ecc.);

5) che oltre alle spese per il personale in servizio e di gestione, gravano, sul bilancio del corpo dei piloti, le spese — in continuo aumento — per le pensioni ai colleghi in quiescenza per vecchiaia e invalidità e malattia, oltre che per le pensioni di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani.

Ciò premesso, e considerato che il servizio di pilotaggio riguarda la sicurezza della navigazione e la semplificazione e durata delle manovre all'interno dei porti, e che le attuali, vecchie tariffe, hanno messo in crisi i corpi dei piloti di numerose città, quali Palermo, Catania, Messina, Napoli, Portovecchio di Piombino ed altre, che sono sotto cassa di integrazione (con un pericoloso aggravio per l'apposito fondo, costituito dalla Federazione nazionale, e che non può essere a sua volta messo in crisi, il che si verificherebbe se la situazione non venisse normalizzata), l'interrogante chiede se ritenga il ministro di procedere, senza ulteriori indugi, alla revisione delle tariffe dei piloti, e in modo particolare di quelle riguardanti i servizi eseguiti per le navi di stazza superiore alle 10 mila tonnellate. (17793)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione precedente).*

**MALAGODI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle giuste rivendicazioni degli studenti e dei laureati in lingue straniere, i quali stanno vivamente protestando in varie università, per il continuo inserimento nella scuola di laureati di altre facoltà, i quali, avendo seguito un corso di studi che apre la strada ad altre professioni, non posse-

gono la preparazione e la competenza specifiche per l'insegnamento delle discipline linguistiche. (14968)

**RISPOSTA.** — L'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere e l'inclusione nella graduatoria dei laureati aspiranti a tale insegnamento, sulla base del possesso anche di alcuni titoli diversi della laurea in lingue e letterature straniere, sono previsti, rispettivamente, dal regolamento 29 aprile 1957, n. 972 e dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1728. Questa legge — si precisa — stabilisce che sono titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie dei laureati, aspiranti ai vari insegnamenti, quelli previsti per l'ammissione ai relativi esami di abilitazione.

Un opportuno temperamento alle predette norme è stato, per altro, apportato con le ordinanze ministeriali sugli incarichi e le supplenze: esse infatti hanno previsto, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie dei laureati, aspiranti all'insegnamento delle lingue straniere, l'attribuzione di uno speciale punteggio ai laureati in lingue e letterature straniere, punteggi che, con la più recente ordinanza 24 febbraio 1966, è stato elevato a 60 e a 30 punti, rispettivamente, per le graduatorie relative alla lingua seguita per un quadriennio nel corso degli studi universitari e per le graduatorie relative alle altre lingue pure studiate nel corso di tali studi.

Si fa, inoltre, presente che l'esigenza di immettere nell'insegnamento delle lingue straniere personale il cui livello di preparazione specifica sia adeguato alle necessità scolastiche è stata tenuta in attenta considerazione in sede di elaborazione del regolamento — predisposto sulla base dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio di Stato, e recentemente approvato dal Consiglio dei ministri — con il quale vengono fissate nuove norme sugli esami di abilitazione nella scuola media; la stessa esigenza viene tenuta presente nella revisione in corso del Regolamento 29 aprile 1957, n. 972 nelle parti che riguardano le scuole secondarie superiori.

Si precisa, al riguardo, che con il predetto provvedimento concernente la nuova scuola media, vengono esclusi alcuni titoli attualmente validi; e, per i titoli ammessi, diversi dalla laurea in lingue e letterature straniere, la relativa validità viene stabilita solo per gli esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue che siano state studiate per almeno un biennio nel corso degli studi universitari.

*Il Ministro: GUI.*

**MANNIRONI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intenda intervenire presso l'INPS al fine di ottenere che di un antico progetto per la costruzione in Nuoro, sul Monte Ortobene, di un preventorio, sia finalmente iniziata l'attuazione con l'indire l'appalto delle opere.

Occorre considerare che le lunghe trattative svoltesi tra l'INPS ed il comune di Nuoro, si sono da tempo concluse con la determinazione, in documenti ufficiali, dei rispettivi impegni. Tra l'altro, il comune ha provveduto a rassicurare l'area su cui il preventorio dovrà essere costruito; mentre la Cassa per il Mezzogiorno ha costruito ed ha asfaltato una strada che collega l'area destinata al preventorio con la strada principale per Nuoro. Tale nuova strada è stata costruita, con notevole spesa, in vista ed in funzione della costruzione e del funzionamento del preventorio.

Se altri minori impegni (esempio: allaccio luce ed acqua) non fossero stati ancora adempiuti dal comune, questo è esmpre pronto ed in tempo per adempierli prima dell'inizio dei lavori nel preventorio.

L'interrogante, pur convinto che l'INPS non verrà meno ai suoi impegni, chiede che il ministro del lavoro intervenga al fine di far superare perplessità forse sopraggiunte ed in ogni caso non giustificate, e in modo che l'opera, molto importante per l'economia della zona e per la salute di tanti bambini, sia realizzata. (17405)

**RISPOSTA.** — L'INPS, interessato al riguardo, ha fatto presente che la questione riguardante la costruzione di un preventorio in Nuoro, sul monte Ortobene — strettamente connessa ad analoga iniziativa prevista nel comune di Sassari (località Rizzeddu) — sarà quanto prima sottoposta ai suoi organi deliberanti, previa individuazione del tipo e della capacità ricettiva delle due istituzioni da realizzare in rapporto alle esigenze dell'assistenza antitubercolare della infanzia nella Regione sarda.

*Il Ministro: Bosco.*

**MARICONDA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda promuovere la revoca del decreto di soppressione nel comune di Montella della sezione del liceo scientifico di Avellino.

Di vero risulta che per l'anno scolastico 1966-67 già hanno richiesto l'iscrizione ben trentanove alunni per la prima classe e dodici per la seconda, e che il comune ha messo

a disposizione una sede scolastica idonea e dignitosa. Il provvedimento di revoca appare vieppiù ingiustificato ove si tenga presente, in via comparativa, che si è ritenuto, e giustamente, di non sopprimere la sezione della medesima scuola nel comune di Vallata, pur risultando iscritti un minor numero di alunni e pur non disponendo quel comune — e certamente non per colpa dell'amministrazione — di locali altrettanto decorosi.

Non può non considerarsi, d'altra parte, che nel comune di Montella è in atto un rapido sviluppo urbano e turistico di notevoli dimensioni, che merita di essere da ogni parte sorretto ed incoraggiato, mentre la deprecata soppressione di una scuola, che costituisce un centro culturale anch'esso degno di incoraggiamento e sviluppo, rischia di compromettere o, quanto meno, di ostacolare e ritardare l'indicato processo in atto di sviluppo economico, urbano, turistico e culturale, a giusto titolo attribuito alla incessante lotta che la civilissima e laboriosissima popolazione di Montella conduce da anni nella più depressa provincia d'Italia.

Mantenere in vita quella scuola significa, dunque, anzitutto rispetto della parità di trattamento — criterio che deve sovranamente presiedere ogni atto della pubblica amministrazione, secondo il costante insegnamento del Consiglio di Stato — doveroso incoraggiamento di un comune del mezzogiorno d'Italia che sta compiendo mirabili sforzi di rapido e meritato progresso civile ed economico, ed infine ancora più doverosa opera di facilitazione, in un tale centro meridionale, di diffusione della cultura. (18122)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 18023, del deputato Guarra, pubblicata a pag. 8498).*

**MAROTTA MICHELE.** — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere lo stato della pratica o dei lavori relativi all'installazione di un ripetitore TV nel territorio per il comune di Pietrapertosa (Potenza), a servizio di una vasta plaga, e per conoscere se ritengano di intervenire per accelerare l'entrata in funzione del predetto ripetitore. (17719)

**RISPOSTA.** — Il progetto relativo all'impianto televisivo (prima rete) di Castelmezzano che dovrà essere attivato a Pietrapertosa sarà inviato quanto prima, unitamente ad altri progetti riguardanti 27 impianti, al Con-

siglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per la prescritta approvazione.

La RAI, da parte sua, ha assicurato che non appena i progetti stessi saranno approvati, procederà alla realizzazione degli impianti nel minor tempo possibile.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: SPAGNOLLI.*

**MATTARELLI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in base a quali norme di legge le aziende autonome di cura e soggiorno sono tenute ad iscrivere i dipendenti stagionali all'ENPDEDP che, praticamente toglie loro la possibilità di godere dell'assistenza malattia, sia essa medica, farmaceutica e ospedaliera, appena cessato il lavoro.

L'interrogante fa rilevare che negli anni passati tali dipendenti venivano iscritti all'INAM, e quindi godevano dell'assistenza di malattia, anche alla cessazione delle attività stagionali. (17353)

**RISPOSTA.** — Il problema riguardante l'assicurazione di malattia dei dipendenti stagionali delle aziende autonome di soggiorno, per i quali si richiede la iscrizione presso l'INAM anziché presso l'ENPDEDP ha da tempo formato oggetto di attento esame da parte di questo Ministero. Ciò in quanto, in base alle disposizioni vigenti, l'ENPDEDP non assicura a tali lavoratori, in caso di malattia, il periodo di copertura assistenziale di sei mesi previsto dall'INAM e non provvede alla erogazione della indennità di malattia.

Non potendosi derogare alle norme di legge che disciplinano la competenza assistenziale dei due enti predetti, per l'anno 1965 è stata attuata una soluzione contingente con la quale l'ENPDEDP, in base ad apposita convenzione con le aziende di soggiorno e previo versamento di un maggior contributo, ha provveduto ad assicurare ai lavoratori in questione, sotto forma integrativa, i due cennati trattamenti praticati normalmente dall'INAM ai suoi assistiti.

Senonchè, il consiglio di amministrazione dell'ENPDEDP non ha ritenuto di rinnovare per il corrente anno la convenzione di cui sopra sia per le non lievi difficoltà di carattere organizzativo che specie l'erogazione delle prestazioni economiche comporta, sia per evitare che l'estensione del particolare trattamento integrativo venisse richiesto anche da parte di altri enti pubblici presso i quali esistono situazioni analoghe a quelle delle aziende di soggiorno.

Si rileva, per altro, che l'erogazione di prestazioni economiche non rientra nei compiti istituzionali dell'ENPDEDP, in quanto gli enti di diritto pubblico vi provvedono direttamente in base alle loro norme regolamentari.

Tenuto conto della situazione sopra esposta, lo scrivente nell'intento di venire incontro alle vive aspirazioni dei lavoratori di che trattasi, ha interessato l'ENPDEDP perchè provveda alla stipula di una convenzione limitata alle sole prestazioni sanitarie, secondo la più ampia tutela prevista dall'INAM, ed ha chiesto al Ministero del turismo di intervenire presso le aziende di soggiorno perchè da parte delle stesse sia assicurato in proprio, ai lavoratori stagionali, un trattamento economico di malattia nella misura e nei limiti in atto presso l'INAM.

*Il Ministro: Bosco.*

**MENCHINELLI, ALESSI CATALANO MARIA E PIGNI.** — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se intendano accogliere le richieste dei dipendenti degli enti locali della Valle del Magra di aprire in Sarzana (La Spezia) un ufficio staccato dell'INADEL per il disbrigo delle pratiche correnti. (17188)

**RISPOSTA.** — L'INADEL è già stato interpellato sulla richiesta avanzata dai dipendenti degli enti locali della Valle del Magra di aprire in Sarzana un ufficio staccato dell'INADEL per il disbrigo delle pratiche correnti, ma l'istituto stesso ha fatto presente che la richiesta non può essere accolta.

Difatti l'attuale organizzazione, di quell'ente, articolata su 92 sedi funzionanti nei capoluoghi di provincia — oltre la sede circondariale di Pordenone — può ritenersi più che idonea a sopperire alle necessità degli assistiti, specie dopo l'attuazione dell'assistenza diretta generica in quasi tutti i comuni del territorio nazionale (in regime di normalità di rapporti con la classe medica).

Per quanto riguarda inoltre le prestazioni specialistiche ed ospedaliere, gli assistiti residenti nei comuni non capoluogo possono inoltrare tramite posta le relative richieste, che vengono evase con la massima sollecitudine dalle sedi competenti.

In caso di urgenza, per altro, gli assistiti possono accedere direttamente al luogo di cura o al gabinetto specialistico, con cui le sedi regolano, successivamente, ogni conseguente rapporto.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1966

È stato fatto inoltre presente dall'INADEL che, qualora il provvedimento invocato per il comune di Sarzana dovesse attuarsi, per ragioni di equità analogo provvedimento dovrebbe essere adottato in tutti i comuni che ne hanno avanzata o dovessero inoltrarne domanda.

Per altro l'ente ritiene che il richiesto decentramento, non solo non comporterebbe alcun apprezzabile miglioramento nella procedura di erogazione dell'assistenza sanitaria, ma creerebbe una situazione anomala nei riguardi della strutturazione burocratica ed amministrativa dell'ente stesso, con conseguente aggravio di spese generali (per alcune centinaia di milioni l'anno) non del tutto giustificate e che, in definitiva, andrebbero a detrimento degli assistiti stessi, sottraendo in tal modo una parte dei fondi destinati alle concrete finalità assistenziali.

*Il Ministro della sanità: MARIOTTI.*

**MIGLIORI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come si sia svolto lo sconcertante episodio di follia e di teppismo del 24 settembre 1966 presso la stazione Cordusio della metropolitana di Milano; quali provvedimenti intenda adottare e quali misure disporre per prevenire il ripetersi di simili ingiurie, lesive — prima ancora che della morale, dell'ordine pubblico — del decoro della città e della libertà dei cittadini. (18192)

**RISPOSTA.** — Il pomeriggio del 24 settembre 1966, nel mezzanino della stazione della metropolitana di piazza Cordusio in Milano, ebbe luogo l'inaugurazione del negozio « giovani disco club » con l'intervento di alcuni complessi di musica leggera e di vari cantanti che richiamarono circa 400 persone, in maggioranza giovani.

Al termine della manifestazione, numerosi convenuti si attardarono nell'atrio della stazione ingombrando le uscite, per cui le forze di polizia provvidero ad allontanarli.

Nella circostanza non si verificò alcun inconveniente di rilievo.

*Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.*

**MORELLI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni per le quali il CEMM non ha voluto finora rilasciare l'estratto di matricola con il dettaglio della navigazione compiuta su navi militari durante il periodo da richiamato e da militarizzato del marittimo Bellan Luigi, nato il 13 maggio 1904.

Detto documento è stato richiesto fin dal novembre del 1965 dalla direzione generale dell'INPS allo scopo di accertare il diritto a pensione del Bellan. (18602)

**RISPOSTA.** — Bellan Luigi non è compreso nei ruoli del personale del CEMM, perchè iscritto nelle liste di leva di terra.

Per altro, il sunnominato figura nelle matricole della gente di mare della marina mercantile, per cui la capitaneria di porto di Chioggia ha già provveduto a trasmettere alla direzione generale dell'INPS un estratto matricolare mercantile contenente le annotazioni relative al periodo di militarizzazione, durante il quale il Bellan fu imbarcato su navi requisite addette al dragaggio mine dopo la cessazione delle ostilità.

La stessa capitaneria di porto è stata inoltre interessata a regolarizzare di urgenza, con il competente distretto militare di Padova, la posizione matricolare dell'interessato, quale appartenente alla leva di terra.

*Il Ministro: TREMELLONI.*

**NICOLETTO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'Opera nazionale per i ciechi civili sta recuperando forzatamente presso numerosi ciechi civili somme corrisposte tra il 1954 e il 1958 a titolo di acconto con regolari delibere in base alla legge 9 agosto 1954, n. 632 (assegno vitalizio ai ciechi civili).

Per sapere se ritenga opportuno intervenire per fare abbuonare le somme corrisposte, in considerazione del fatto che non vi fu nè colpa nè responsabilità da parte dei ciechi civili che chiesero la concessione dell'assegno vitalizio e che le concessioni fatte a titolo di acconto stabilissero il principio del conguaglio e della revisione. (7802)

**RISPOSTA.** — Per venire incontro alle esigenze di quei ciechi civili che, per manifesta indigenza, non sono in grado di ottemperare all'invito di rimborso di somme indebitamente percepite a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 632, è stata presentata, come è noto, una proposta di legge (atto Senato n. 1754) da parte dei senatori Giraud e Bartolomei che, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 luglio 1966, è ora all'esame della prima Commissione (affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica in sede deliberante.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.*

PAGLIARANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in cui vengono a trovarsi i dipendenti in servizio stagionale delle aziende autonome di soggiorno della riviera romagnola, a seguito dell'obbligo di iscrizione dei dipendenti stessi — anche se a contratto a termine — all'ENPDEDP, per cui detti lavoratori alla cessazione dell'occupazione non hanno diritto ad alcuna prestazione sia medica sia farmaceutica e, tanto meno, ospedaliera, contrariamente a quanto avviene per gli assistiti dall'INAM, e se, di fronte a questa evidente ed ingiusta sperequazione che si viene così a creare, non ritenga di prendere i provvedimenti necessari affinché le amministrazioni in questione iscrivano i propri dipendenti all'INAM, oppure perchè l'ENPDEDP applichi lo stesso trattamento. (16954)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 17353, del deputato Mattarelli, pubblicata a pag. 8503).*

PALA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risponda a verità il fatto che l'ENALC non abbia previsto per l'anno scolastico 1966-67 il corso convittuale di addestramento professionale alberghiero in Alghero. Tale corso si tiene in Alghero ogni anno dal 1957 ed è uno dei primi istituiti in Italia.

Oltre ad istruire circa 60 allievi per ogni corso l'iniziativa forniva un rilevante aiuto agli albergatori della provincia di Sassari che si trovano in continua difficoltà per il reperimento del personale. Infatti ogni anno, al mese di maggio, tali albergatori avevano la disponibilità dei 60 allievi, quasi tutti occupati *in loco* e dei vari istruttori.

Nel 1964-65 due corsi similari furono istituiti anche nel centro ENALC di Cagliari, di recente costituzione.

Per l'anno scolastico 1966-67 la direzione regionale dell'ENALC di Cagliari aveva chiesto ben quattro corsi per il centro di Cagliari ed uno per il centro di Alghero.

La direzione generale ENALC avrebbe aumentato da tre a cinque i corsi per la Sardegna (due invernali e due estivi) destinandoli tutti al centro regionale di Cagliari e sopprimendo il corso di Alghero.

Nella considerazione che la zona di Sassari è quella turisticamente più importante sia per le iniziative alberghiere già affermate lungo tutta la costa della provincia, da Olbia ad Alghero, sia per quelle previste per il pros-

simo anno, l'interrogante desidera conoscere quali provvedimenti il ministro intenda prendere in ordine alla decisione della direzione dell'ENALC, palesemente ingiusta e discriminatoria, non corrispondente alla realtà dello sviluppo turistico della Sardegna, che fa mancare ad una provincia ed in particolare alla zona di Alghero una iniziativa che da dieci anni si era affermata ed aveva dato buoni frutti. (18005)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 18106, del deputato Berlinguer Mario, pubblicata a pag. 8470).*

PALAZZESCHI E MALFATTI FRANCESCO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che la camera di commercio di Firenze non ha ancora deliberato l'estensione della « seconda fase » del conglobamento al personale dipendente e a quello che, nel frattempo, è stato collocato a riposo, disattendendo, in tal modo, precise disposizioni di legge e indicazioni ministeriali;

2) se ritenga ingiusta la posizione assunta dalla medesima camera di commercio di Firenze con la quale si nega, avvalendosi dei propri poteri di discrezionalità, la integrazione del trattamento di quiescenza ai dipendenti camerati collocati a riposo nel periodo compreso fra il gennaio 1962 e il dicembre 1964, disattendendo, in tal modo, alle considerazioni contenute nella circolare ministeriale del 7 novembre 1964, n. 63, e nella nota ministeriale del 22 agosto 1966, n. 6160;

3) cosa intenda fare concretamente affinché la camera di commercio di Firenze ottemperi agli obblighi che discendono dalla legge e comprenda che i poteri di discrezionalità vengono sì ricordati come giusto presidio dell'autonomia dell'ente ma non possono da questi essere usati per negare giustizia. (18551)

RISPOSTA. — La camera di commercio di Firenze è stata sollecitata ad adottare i provvedimenti per la rivalutazione del trattamento di quiescenza del personale, derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, intervenute per l'attuazione della seconda fase del conglobamento.

Per quanto riguarda, invece, la mancata integrazione da parte del suddetto ente del trattamento di quiescenza ai dipendenti collocati a riposo dal gennaio 1962 al dicembre 1964, si confermano le notizie già fornite in

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1966

risposta ad altra interrogazione nel senso, cioè, che non sembra possibile intervenire sull'operato delle amministrazioni camerali allorché la concessione di un beneficio rientra, come nella specie, tra gli atti di liberalità, che sono suscettibili, in quanto tali, di valutazione discrezionale.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

PASQUALICCHIO, MAGNO E DI VITTORIO BERTI BALDA. — *Ai Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda a verità una progettata soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e di quello del registro di stanza in Castelnuovo della Daunia (Foggia).

Poiché la notizia ha fortemente commosso le popolazioni dei comuni di Castelnuovo della Daunia, Castelnuovo Monterotaro, Casavecchio di Puglia e Pietra Montecorvino, che godono dei servizi delle imposte dirette e del registro fin dal tempo del regno borbonico, e confermati dalla Nazione italiana unita, si domanda se si ritenga opportuno soprassedere ad ogni provvedimento soppressivo, che implicherebbe gravi conseguenze logistiche per dette popolazioni. (18448)

RISPOSTA. — Nulla è stato finora deciso in materia.

*Il Ministro: PRETI.*

PASSONI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e dell'artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza dei numerosi incidenti con conseguenze mortali cui vanno soggetti giovani lavoratori che prestano la loro opera presso imprese appaltatrici dei lavori di verniciatura dei tralicci di energia elettrica di proprietà dell'ENEL.

Risulta infatti all'interrogante che in data 6 maggio 1966 rimase fulminato presso Milano il giovane Massa Tomaso di 25 anni — abitante a Lozio (Brescia) e che il 2 giugno 1966, sempre nei pressi di Milano, analogo incidente mortale si verificò ai danni del giovane Gelsomini Fiorenzo di anni 19 pure residente a Lozio (Brescia); pare trattarsi di giovani dipendenti di una non meglio identificata impresa STAMA, che lavorerebbe per conto dell'ENEL.

In particolare l'interrogante desidera sapere:

1) con quale criterio vengono appaltati da parte dell'ENEL i lavori presso i suoi impianti, e quali garanzie vengono richieste alle

ditte appaltatrici sulla scrupolosa attuazione delle norme di assicurazione sociale e antinfortunistiche;

2) in quali condizioni di sicurezza vengono fatti svolgere dall'ENEL lavori come quelli di verniciatura dei tralicci di alta tensione;

3) se e quali provvidenze siano state disposte a favore delle famiglie così duramente colpite. (17283)

RISPOSTA. — Gli infortuni mortali occorsi, in circostanze quasi analoghe, agli operai Tommaso Massa e Fiorenzo Gelsomini, che lavoravano alle dipendenze della ditta STAMA, con sede in Carate Urio (Como), incaricati della verniciatura di tralicci per linee ad alta tensione appartenenti, rispettivamente, all'AEM di Milano e all'ENEL.

Dagli accertamenti effettuati è risultato che gli interessati, mentre si accingevano a raggiungere la sommità dei tralicci, venivano in contatto con uno dei conduttori ricevendo una scarica che li folgorava.

In merito al primo incidente, il competente ispettorato del lavoro ha accertato la inosservanza di alcune disposizioni legislative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro che, nelle attività del genere di quella in questione, prescrivono tassativamente il disimpegno dall'esercizio delle condutture elettriche ed ha pertanto elevato contravvenzione a carico del responsabile della azienda.

In merito al secondo infortunio è risultato invece che erano stati concordati tra la STAMA e l'ENEL precise modalità per esecuzione dei lavori, tenuto conto anche delle prescrizioni di sicurezza dettate dalle norme in vigore in materia di prevenzioni degli infortuni.

Tali modalità erano state infatti osservate per tutta la durata dei lavori fino allora effettuati. Sembra, tuttavia, secondo l'ispettorato del lavoro, che per completare la verniciatura, già iniziata il giorno precedente, di un tratto di traliccio la cui rete era stata già rimessa in esercizio, si sia ommesso di darne tempestivo preavviso al fine di sospendere il passaggio della corrente.

Sull'esito degli accertamenti effettuati dal competente ispettorato del lavoro ha trasmesso dettagliato rapporto alla magistratura ordinaria, che dovrà pronunciarsi in merito alla responsabilità sugli infortuni lamentati.

Al fine di evitare il ripetersi di incidenti analoghi, per quanto di competenza, si è anche richiamata l'attenzione dell'ENEL sulla

necessità di accentuare il controllo sulle attività delle ditte appaltatrici di lavori, che comportano rischi di folgorazione.

Tutti i contratti di appalto stipulati dall'ENEL prevedono clausole che obbligano le ditte appaltatrici al pieno rispetto delle norme antinfortunistiche prescritte dalla legge e dalla tecnica e alla scrupolosa osservanza degli obblighi assicurativi.

I lavori su tralicci di linee a qualsiasi tensione vengono sempre eseguiti su linea fuori tensione. Tale operazione deve essere programmata con opportuno anticipo rispetto alla data fissata e mediante ordini di servizio sempre scritti e controfirmati da tutti gli incaricati alle manovre e da tutti coloro che, sul posto, seguono lo svolgimento del lavoro. Sotto tale profilo l'infortunio del Gelsomino ha formato oggetto — come già detto — di indagini da parte dell'ispettorato del lavoro di Milano. Sull'esito di tali indagini il predetto ispettorato ha provveduto a rimettere dettagliato rapporto alla magistratura ordinaria.

In osservanza alle condizioni delle polizze assicurative, le famiglie degli infortunati sono oggetto delle provvidenze previste dalle polizze stesse.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.*

**PELLEGRINO.** — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza che negli ospedali civili di Marsala e Mazara del Vallo (Trapani), retti attualmente rispettivamente dai vice prefetti Terzi e Mirto, i diritti dei lavoratori sanciti in norme contrattuali liberamente e democraticamente conquistate, vengono misconosciuti e calpestati, creando tra il personale turbamenti; che in particolare il vice prefetto Terzi commissario prefettizio all'ospedale di Marsala ha abrogato l'articolo 345 del regolamento organico di detto ospedale che stabilisce la corresponsione, a fine servizio, di una speciale indennità ai lavoratori in congedo, in violazione dell'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 15 ottobre 1947 dei lavoratori ospedalieri; che inoltre non vengono corrisposti gli arretrati derivanti dai miglioramenti economici per l'applicazione della prima e della seconda fase del conglobamento, né ancora è stato corrisposto l'acconto sulla rivalutazione dell'indennità perequativa come concordato in una riunione di prefettura; che nell'ospedale di Mazara il commissario Mirto ha instaurato un clima d'autoritarismo e d'arbitrio che può

ingenerare anche gravi disordini rifiutandosi tra l'altro di procedere alla liquidazione delle spettanze dovute per l'accordo nazionale FIARO del 15 febbraio 1963, all'applicazione dell'accordo nazionale FIARO del 10 dicembre 1964 sul conglobamento, alla corresponsione degli aumenti periodici al personale dipendente, all'inserimento in organico degli aventi diritto per contratto e legge, alla corresponsione di mensilità arretrate; se ritengano d'intervenire prontamente adottando le misure del caso perchè sia ristabilita la normalità amministrativa specie nell'ospedale di Mazara e siano completamente rispettati i diritti dei lavoratori e di tutto il personale dipendente. (17146)

**RISPOSTA.** — Per quanto riguarda la situazione dell'ospedale civile San Biagio di Marsala, il commissario prefettizio dell'ospedale ha già provveduto ad estendere al dipendente personale, esclusi i sanitari, i benefici di cui all'accordo nazionale FIARO-sindacati ospedalieri del 10 dicembre 1964. Le operazioni di conguaglio, derivanti dalla prima e seconda fase del conglobamento degli stipendi, sono state già definite.

Inoltre è stato deliberato anche di corrispondere le quote di acconto sulla pretesa rivalutazione della indennità perequativa regionale da commisurare sulla nuova base dello stipendio conglobato.

In ordine poi alla lamentata abrogazione dell'articolo 345 del vigente regolamento organico dell'ospedale il riesame di tale norma è stato stabilito dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, il quale ha ritenuto — a seguito del conglobamento degli stipendi e salari stabilito con il citato accordo FIARO-sindacati ospedalieri del 20 dicembre 1964 — che la disposizione stessa non sia più applicabile, nè trova valido riscontro nelle norme che regolano il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato e degli enti locali, nè in altri regolamenti organici ospedalieri della provincia.

Comunque, nell'intendimento di venire incontro alle istanze ed alle pretese della categoria sindacale interessata, e di tutelare per quanto possibile con costante politica di sacrificio l'equilibrio interno organizzativo del nosocomio, e per evitare ogni turbamento che possa rivolgersi a danno della regolare funzionalità dei servizi, l'amministrazione ha deciso di soprassedere dal tradurre in atto le direttive ricevute al riguardo dagli organi superiori, in attesa di un più approfondito chiarimento della questione.

Con l'occasione si fa presente che la gestione commissariale ha rilevato una situazione economico-finanziaria deficitaria per cui, con la cooperazione dei sanitari, è in corso di realizzazione l'auspicato processo di risanamento economico, con avvedute operazioni creditizie e con il paziente recupero di partite creditizie, provvedendo al saldo di passività arretrate (forniture medicinali, provviste varie, fornitura di attrezzature, generi alimentari, miglioramenti economici al personale, ecc.), per un importo complessivo di oltre 250 milioni.

Inoltre sono stati già aggiudicati in appalto i lavori di ampliamento e di completamento dell'edificio ospedaliero — superando non trascurabili difficoltà e remore contingenti — per un importo di circa 120 milioni, finanziati con la legge 3 agosto 1949, n. 589, mentre è in corso di appalto altro programma di lavori per la creazione del reparto di pediatria finanziato dalla Regione siciliana per un importo di 130 milioni circa.

2) Per quanto riguarda, invece, la situazione dell'ospedale civile di Mazara del Vallo, l'applicazione dell'accordo nazionale FIARO, del 15 febbraio 1963 è stata realizzata pienamente con atti deliberativi, in parte adottati dall'amministrazione ordinaria ed in parte adottati dal commissario.

Con atto del 2 dicembre 1963 n. 523 l'amministrazione ordinaria deliberava di concedere l'assegno temporaneo ed il compenso aggiuntivo di cui all'articolo 1 dell'accordo, con decorrenza 1° gennaio 1963 e, successivamente, con deliberazione del 10 marzo 1964, n. 548, dell'8 giugno 1964, n. 599 e del 10 agosto 1964, n. 571, disponeva la liquidazione rispettivamente di 6, 2 e 4 mensilità dell'anno 1963. All'atto dell'inizio della gestione commissariale (27 novembre 1964), i dipendenti vantavano un credito di nove mensilità arretrate. Da allora sono state corrisposte tutte le mensilità arretrate riguardanti l'anno 1964 nonché mensilità del 1965.

Inoltre dal settembre 1965, al fine di evitare ulteriore accumulo di arretrati, il commissario ha disposto che l'assegno temporaneo e il compenso aggiuntivo, di cui al ripetuto accordo, venissero liquidati contemporaneamente allo stipendio.

La indennità notturna di cui all'articolo 6 dell'accordo è stata deliberata con atto del 2 dicembre 1963, n. 522 e viene regolarmente pagata ogni mese.

Il compenso sostitutivo conseguente alla riduzione di lavoro di due ore settimanali di cui all'articolo 5 dell'accordo è stato delibe-

rato con atto del 10 marzo 1964, n. 547 e viene regolarmente corrisposto con le spettanze mensili. L'accordo FIARO del 10 dicembre 1964 sul conglobamento, poi, è stato attuato con atti deliberativi del 10 gennaio 1966, n. 699 e n. 700.

Purtroppo, nonostante ogni sforzo, non è stato possibile procedere alla liquidazione delle competenze relative al conglobamento. La situazione — come è noto — non è particolare dell'ospedale di Mazara del Vallo, in quanto molti altri ospedali si trovano nella impossibilità di procedere alla materiale liquidazione di tali competenze, a causa delle gravi condizioni deficitarie di cassa, determinate dal ritardato pagamento della retta di spedalità da parte degli istituti mutualistici, dei comuni e della regione. Comunque la corresponsione degli stipendi è al corrente. Nessuna interruzione si è avuta finora.

Infine in merito all'inserimento nei ruoli organici del personale dipendente, si fa presente che, alla data di inizio della gestione commissariale, soltanto 4 elementi su 22 unità che prestavano servizi in ospedale, ricoprivano regolarmente posti di ruolo.

Con atti deliberativi del 14 aprile 1965, n. 630 e del 26 marzo 1966, n. 720 si è proceduto alla sistemazione nei posti vacanti di organico di 12 unità del personale ausiliario in servizio temporaneo.

L'amministrazione si ripromette, inoltre, di bandire ed espletare gradatamente i concorsi per la copertura dei posti ancora vacanti nella pianta organica del personale sanitario.

*Il Ministro della sanità: MARIOTTI.*

**PELLEGRINO.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali interventi la Cassa abbia operato o intenda operare per l'acquedotto di Marsala.

Se in particolare sia vero che sono state finanziate opere di ricerca in zona che offre scarse possibilità di esito positivo.

Per conoscere in base a quali studi sono state prese tali determinazioni e perché siano state trascurate zone marsalesi, come Samperi, dove, come più volte fatto sapere dagli uffici competenti della Cassa nel passato, vi sarebbe un sottosuolo ricco di acqua.

(18675)

**RISPOSTA.** — Le prime ricerche idriche, eseguite a cura della Cassa per il Mezzogiorno in contrada Favara mediante trivellazione di pozzi hanno permesso di dedurre — per



le caratteristiche di impermeabilità dei terreni — solo portate d'acqua limitate e insufficienti al fabbisogno idrico-potabile di Marsala.

Successivamente, in base alle risultanze di opportuni studi geologici, sono state finanziate ulteriori ricerche in località Piano Spicchio, che attualmente sono in corso con esito soddisfacente; infatti con l'esecuzione di solo metà di cunicoli drenati previsti in perizia è stata già reperita una portata di 13 litri al minuto secondo.

Per quanto riguarda la zona Samperi, non risulta che vi siano state particolari segnalazioni da parte della Cassa. E' da notare, comunque, che questa zona è ubicata alla distanza di circa 10 chilometri in linea d'aria dal centro di Marsala, e pertanto le eventuali risorse idriche locali potrebbero essere sfruttate solo a servizio delle frazioni di Strasatti e Petrosino, e non per il centro abitato.

*Il Ministro:* PASTORE.

**PELLICANI.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si è data applicazione al disposto della legge 22 novembre 1961 n. 1282 per la parte riguardante l'emanazione annuale del decreto interministeriale sull'aggiornamento delle piante organiche del personale non insegnante degli istituti d'istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi.

Se essi siano altresì informati del grave disagio e dell'indecorsa condizione in cui sono costretti i tecnici e gli impiegati dei predetti istituti a causa dell'inadempienza degli organi ministeriali competenti e dell'ingiusto nocumento arrecato alla scuola e a tante legittime aspettative: quali, infine, saranno le misure dirette a riparare la pluriennale lacuna. (13610).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12850, del deputato Catella, pubblicata a pag. 8486).*

**PELLICANI.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e dell'artigianato e dell'interno.* — In merito agli orientamenti seguiti dalle rispettive amministrazioni circa la situazione di mercato dei gas di petrolio liquefatti.

E' noto come l'impiego di tale minerale abbia subito, negli ultimi anni, una eccezionale estensione, sia nel campo degli usi domestici sia nell'ambito dell'autotrazione. D'altro canto la particolare economicità del

gas liquido, la semplicità della sua utilizzazione, la sua attitudine ad un impiego multiforme suggeriscono una politica di favore che rende quanto più possibile agevole l'acquisizione su vasta scala di tale minerale. Basti pensare che attualmente, per tacere di altri dettagli tecnici e solo in riferimento all'uso per autotrazione, il prezzo del gas liquido è inferiore della metà a quello della benzina (lire 55 a litro dell'uno in contrapposto a lire 120 dell'altra), per cui il drenaggio dei capitali conseguente allo sviluppo impetuoso della motorizzazione risulterebbe, ove si favorisse il massimo impiego del gas liquido, grandemente scemato con innegabili vantaggi per l'economia pubblica e per i bilanci privati.

Ciò premesso, l'interrogante intende conoscere le ragioni per le quali, a detrimento della semplificazione delle procedure ed in aperto contrasto con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, n. 620, la direzione generale dei servizi antincendi, con propria circolare, abbia avvocato a sé gli incumbenti per legge attribuiti ai comandi provinciali dei vigili del fuoco in merito ai pareri dovuti sulle istanze di concessione di gas di petrolio liquefatti, e persegue, in tale adempimento, criteri decisamente restrittivi, tali che non solo risultano abrogativi delle facoltà di deroga pure ammesse dalla legge, ma addirittura contestativi nei riguardi di progetti elaborati in rigorosa conformità delle norme e in particolare di quelle tecniche di sicurezza emanate dal ministro dell'interno in data 20 settembre 1956 con circolare n. 74 in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, n. 620.

L'interrogante intende altresì conoscere quali misure, per parte dei competenti organi, saranno adottate al fine di rimuovere gli inconvenienti lamentati e le situazioni di obiettiva illegalità e per promuovere invece, con opportune adeguate riforme normative, un regolamento omogeneo, pratico e coerente teso al favoreggiamento, nonché al pubblico controllo, dell'impiego del gas liquido (18165)

**RISPOSTA.** — La direzione generale dei servizi antincendi di questo Ministero non ha avvocato a sé il compito di dare pareri sulle domande di concessione per gli impianti di produzione e di distribuzione di gas di petrolio liquefatti, né si è sostituita ai comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Le istruzioni in vigore (circolare 29 aprile 1957, n. 36) sono, infatti, nel senso che i comandi, dopo l'istruttoria dell'istanza, prima di comunicare il parere di competenza, debbono riferire all'ispettorato tecnico della direzione generale circa le risultanze acquisite sotto il profilo del rispetto delle norme di sicurezza.

Tale direttiva tende ad evitare difformità di applicazione delle norme da provincia a provincia, difformità che ha determinato, in qualche caso, proteste, per altro non sempre obbiettive, in seguito a dinieghi di autorizzazioni.

Comunque, in considerazione del sempre crescente diffondersi dell'impiego del gas di petrolio liquido per autotrazione e del conseguente aumentare delle fonti di pericolo per la pubblica incolumità, questo Ministero ha posto allo studio un provvedimento che disciplinerà ex novo la materia.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
AMADEI.

PEZZINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

1) quali siano precisamente le responsabilità che dall'ispezione dell'ottobre 1965, disposta presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Catania, sono emerse a carico:

- a) del consiglio di amministrazione e del suo presidente;
- b) del segretario generale;

2) se e quali iniziative siano state adottate dal Ministero per perseguire sul piano penale e su quello amministrativo i responsabili, la cui azione, come dichiarato dal ministro, ha causato notevoli pregiudizi agli interessi dell'ente. (17279)

RISPOSTA. — In seguito ad una ispezione effettuata presso l'ospedale Vittorio Emanuele II di Catania, furono riscontrate gravi irregolarità amministrative e copia della relazione ispettiva fu trasmessa anche alla locale Procura della Repubblica per i provvedimenti di competenza.

Non si conoscono ancora le decisioni adottate dall'autorità giudiziaria.

Comunque in data 20 novembre 1966, il consiglio di amministrazione ha rassegnato le dimissioni ed è stato nominato un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente, in attesa della ricostituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

*Il Ministro:* MARIOTTI.

PICCIOTTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come mai l'amministrazione comunale di San Sosti (Cosenza) abbia concesso gratuitamente alla curia vescovile di San Marco (Cosenza) tre ettari di suolo edificatorio, rigettando invece la richiesta di acquisto presentata dal signor Giuseppe Bloise nel 1958 e nel 1964; per sapere quale sia stato l'atteggiamento della prefettura e in che modo intenda intervenire per tutelare l'interesse pubblico (18296)

RISPOSTA. — Effettivamente il consiglio comunale di San Sosti con atto del 23 luglio 1966 ha deliberato di cedere gratuitamente alla mensa vescovile di San Marco e Bisignano un appezzamento di terreno sito in località Pettoruto a condizione che entro 5 anni sullo stesso vengano realizzate opere di beneficenza e di culto.

La citata deliberazione, appena ultimata la istruttoria di rito, dovrà essere sottoposta all'esame della GPA di Cosenza per i provvedimenti di competenza.

L'amministrazione comunale di San Sosti, per altro, ha fatto presente di aver assunto un atteggiamento negativo sulle richieste di acquisto del suolo presentate dal Blaise nel 1958 e nel 1964 al fine di evitare che, con costruzioni di baracche e consimili, potesse essere deturpato il paesaggio della zona circostante il santuario della Vergine del Pettoruto.

*Il Sottosegretario di Stato:* GASPARI.

PICCIOTTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere a chi (persona o ente) siano stati affidati i beni e la documentazione del disciolto Ente lotteria nazionale di via Panama 62 Roma. (18637)

RISPOSTA. — Premesso che l'ente lotterie nazionali è una società privata, si fa presente che l'ente stesso non esplica, da tempo, la funzione di concessionario per conto del Ministero delle finanze per la distribuzione, la propaganda e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

*Il Ministro:* PRETI.

PIGNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno ed indilazionabile che fra le lavorazioni tutelate ai sensi della tabella allegata alla legge 15 novembre 1952, n. 1967, debba esserci ricompresa anche la segazione effettuata con macchine non azionate da aria compressa nè dotate di asse flessibile.

L'interrogante chiede, inoltre, quali provvedimenti intenda prendere nel frattempo a favore del signor Pietro Bargagli di Follonica (Grosseto), la cui pratica di pensione è stata chiusa negativamente dalla competente sede INAIL di Grosseto, in quanto l'affezione dalla quale l'interessato risulta affetto non è stata determinata da lavorazione tutelata dalla legge 15 novembre 1952, n. 1967, la cui tabella, come sopra richiesto, si chiede di integrare. (14675)

**RISPOSTA.** — La richiesta di comprendere nelle lavorazioni tutelate ai sensi della tabella allegata al testo unico sulle malattie professionali (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) anche la segazione effettuata con macchine non azionate da aria compressa nè dotate di asse flessibile, potrà essere presa in considerazione in sede di riforma della vigente disciplina, già allo studio da parte dello scrivente.

Fino a quando non sarà intervenuta detta riforma legislativa, questo Ministero non può adottare provvedimenti amministrativi in deroga, atteso il principio della tassatività della citata tabella delle malattie professionali e relative lavorazioni.

*Il Ministro: Bosco.*

**PINTUS.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere cosa intenda fare per sanare l'attuale disparità di trattamento fra i pensionati dello Stato, cui sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per le persone a carico, ed i pensionati della Cassa dipendenti degli enti locali, ai quali il beneficio non è applicato. (17934)

**RISPOSTA.** — Effettivamente in materia di quote di aggiunta di famiglia esiste una diversa disciplina fra i pensionati dello Stato e quelli già dipendenti dagli enti locali.

In proposito è da considerare che il trattamento di quiescenza, corrisposto ai titolari di pensione della Cassa dipendenti enti locali, è regolato da un ordinamento autonomo, sostanzialmente diverso da quello riguardante i pensionati dello Stato, per cui le prestazioni disposte a favore delle due categorie non possono essere — nel diritto e nella forma — identiche ma corrispondenti. Ed in effetti, le norme in vigore stabiliscono, per i dipendenti degli enti locali iscritti alla Cassa medesima, un trattamento di quiescenza a livello sicuramente non inferiore a quello previsto, nel complesso, per i dipendenti dello

Stato (infatti, per i pensionati degli enti locali l'aliquota di pensionabilità può arrivare fino al 100 per cento dell'intero stipendio conglobato; viceversa, quella per i pensionati statali può giungere sino ad un massimo dell'80 per cento dei vecchi stipendi, in quanto le pensioni sono rimaste ancorate agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, anche se praticamente aumentate due volte del 30 per cento).

Ciò premesso, si fa presente che ogni modifica alle vigenti disposizioni in materia di pensioni ai dipendenti degli enti locali è strettamente connessa alle possibilità tecnico-finanziarie della citata Cassa, che vengono accertate attraverso le risultanze del bilancio tecnico vagliate da una apposita commissione di studio, che formula le opportune proposte in merito.

*Il Sottosegretario di Stato: GATTO.*

**PINTUS.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

a) se il Governo sia al corrente delle difficoltà idriche in cui si trova la città di Cagliari assieme ai comuni di Quartu, Settimo San Pietro, Selargius e Maracalagonis;

b) se sia esatto che le previsioni fatte circa 15 anni fa per garantire la copertura del fabbisogno di acqua per la popolazione di detti centri in base alle necessità ipotizzabili per l'anno 2000, siano state già superate fin dal momento attuale, a causa di una crescita rivelatasi eccezionalmente alta per quanto riguarda il numero degli abitanti, e la misura del consumo *pro capite*;

c) se risponda al vero che dei 50 milioni di metri cubi che potrebbero arrivare quotidianamente all'acquedotto in questione dal bacino del Flumendosa ne pervengano solamente 37 mila e se, oltre che da difficoltà stagionali, il fenomeno sia causato da altri fattori tecnici e quali;

d) in qual modo, infine, si intenda risolvere, per una pronta soluzione, il problema del rifornimento idrico di Cagliari e delle indicate zone limitrofe alla luce dell'esperienza e dei nuovi dati di fatto consistenti nel sostenutissimo ritmo del tasso di aumento della popolazione ed in un più alto consumo medio per abitante, che si è manifestato non inferiore a quello proprio ai centri di elevato sviluppo economico. (18287)

RISPOSTA. — La città di Cagliari, riceve attualmente un volume di acqua di circa 20 milioni di metri cubi annui, di cui 15 milioni vengono forniti dall'Ente autonomo del Flumendosa mediante l'acquedotto del Mulargia, e 5 milioni circa dagli acquedotti comunali del Corongiu e di Grotta San Giovanni. Tale quantitativo d'acqua, non appena completati i lavori di ampliamento dell'acquedotto del Mulargia, attualmente in fase di ultimazione, salirà a circa 25 milioni di metri cubi. Di conseguenza, essendo la popolazione di Cagliari e frazioni di circa 200 mila abitanti, la dotazione media giornaliera sarà elevata dagli attuali 270 a 340 litri per abitante.

Circa la contrazione di disponibilità idrica relativa ai comuni di Quartu Sant'Elena, Selargius, Maracalagonis e Settimo San Pietro, si fa presente che il fenomeno va posto in relazione col fatto che detti comuni essendo collegati agli acquedotti di Cagliari — città dove si registrano continui e sensibili aumenti di consumo — non trovano adeguate disponibilità di alimentazione. Comunque il completamento dei già citati lavori di ampliamento dell'acquedotto del Mulargia comporterà anche per essi un indubbio miglioramento.

In particolare, il comune di Settimo San Pietro troverà una definitiva soluzione all'annoso problema del suo rifornimento idrico, con la realizzazione di un'apposita diramazione dell'acquedotto del Mulargia, i cui lavori sono in fase di avanzata esecuzione.

Per quanto riguarda le previsioni formulate anni addietro in sede di progettazione dell'acquedotto del Mulargia, si conferma che esse risultano superate a causa degli imprevedibili aumenti demografici e di consumo che hanno interessato, nell'ultimo quindicennio, l'intera zona gravitante sulla città di Cagliari. A tale proposito si fa notare che la Cassa per il Mezzogiorno già nel 1961, in sede di elaborazione del progetto per la definitiva sistemazione dell'acquedotto del Mulargia, riesaminò i fabbisogni di tutta la zona interessata, giungendo alla conclusione che, in futuro, il volume di acqua disponibile dagli acquedotti in esercizio avrebbe dovuto essere integrato con gli apporti di nuove fonti di alimentazione.

Sulla base delle nuove esigenze determinatesi a seguito dell'imponente sviluppo demografico, l'ufficio tecnico competente della Cassa ha recentemente approntato un progetto di massima, che prevede di derivare dagli impianti del Flumendosa l'intero quantitativo

d'acqua occorrente per normalizzare, fino all'anno 2010, l'approvvigionamento idrico di Cagliari e di tutta la zona su di essa gravitante.

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.*

POERIO E MICELI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che 59 operai, dipendenti dalla società Ledoga concianti — società per azioni — di Milano, con stabilimento in Catanzaro Lido, sono stati licenziati sin dal 10 settembre 1966 e che ancora gli stessi non hanno avuto corrisposto la indennità di licenziamento.

Le richieste sindacali sono state avanzate dai 59 lavoratori tramite la camera confederale provinciale del lavoro di Catanzaro sin dalla data dell'avvenuto licenziamento, direttamente alla sede centrale della società Ledoga in Milano.

Lo stato di bisogno dei lavoratori licenziati è enorme, dal momento che gli stessi già sin dal 20 maggio 1966 sono stati sospesi e sono stati posti sotto l'assistenza della Cassa integrazione guadagni della sede dell'INPS di Catanzaro fino alla data del licenziamento.

Gli interroganti chiedono un intervento immediato del ministro, già sollecitato per lettera scritta, in favore degli operai rimasti senza lavoro, e ciò in omaggio alla politica di industrializzazione delle regioni meridionali. (18246)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo effettuati è risultato che la società Ledoga, nel notificare il licenziamento ai dipendenti dello stabilimento di Catanzaro Lido, ha messo a disposizione degli stessi le spettanze maturate per salari ed indennità di anzianità. Venticinque dei lavoratori licenziati hanno già ritirato le somme relative e, allo stato, non risulta alcuna controversia presso il competente ufficio del lavoro.

Si è a conoscenza che la camera confederale del lavoro di Catanzaro ha presentato una richiesta scritta alla società Ledoga, sollecitando la corresponsione di un premio extra contrattuale ai lavoratori licenziati in considerazione dell'ottima prestazione fornita sino al momento del licenziamento e del grave disagio in cui essi si sono venuti a trovare a causa dello stato di disoccupazione. La direzione della società si è riservata di far conoscere le sue decisioni al riguardo.

Per quanto concerne l'ultimo punto dell'interrogazione, si fa presente che l'ufficio del lavoro di Catanzaro si sta adoperando per una sollecita rioccupazione dei licenziati presso altre aziende.

*Il Ministro Bosco.*

**RAFFAELLI E BORSARI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga incompatibile che funzionari di prefettura ricoprano contemporaneamente la carica di membro della giunta provinciale amministrativa e quella di commissario prefettizio — in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione — presso comuni, amministrazioni provinciali ed altri enti locali, sottoposti alla tutela della medesima giunta provinciale amministrativa; e per chiedere se si ritenga opportuno intervenire per evitare che sussistano o si verificano tali casi di incompatibilità. (17991)

**RISPOSTA.** — L'articolo 10 del regio decreto legge 4 aprile 1944, n. 111, stabilisce che non possono fare parte della giunta provinciale amministrativa, segnatamente, il presidente della giunta provinciale e gli assessori provinciali nonché i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia.

L'incompatibilità sancita non può ritenersi riferibile anche al commissario cui venga affidato l'incarico di reggere temporaneamente un ente locale: ciò in base ai principi generali di diritto, secondo i quali l'incompatibilità dev'essere sempre espressamente prevista, non potendo essere desunta, in quanto limitativa di diritti, per semplice procedimento analogico.

Nel caso, per altro, che la GPA sia chiamata a pronunciarsi su atti di enti locali retti da commissari prefettizi, i quali siano altresì membri della stessa giunta, costoro — come normalmente avviene per un principio di correttezza amministrativa — si asterranno dal partecipare alle determinazioni dell'organo di tutela.

*Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.*

**RAIA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali il prefetto di Caltanissetta non ha ritenuto opportuno convalidare la nomina a consigliere ECA di Riesi del signor Fiandaca Salvatore, non rispondendo al vero lo specioso motivo, addotto dal prefetto per negare la convalida, e cioè che il Fiandaca avrebbe riportato condanne penali. Gli interroganti chiedono inoltre

se il ministero intenda prendere iniziative per normalizzare la situazione in modo da porre termine alla gestione commissariale, che dura ormai da circa un anno. (18479)

**RISPOSTA.** — Il prefetto di Caltanissetta — nell'esercizio dell'ampio potere di valutazione — previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1944, n. 125, sulla capacità ed idoneità delle persone nominate ad amministratori degli ECA non ha approvato la nomina del signor Fiandaca Salvatore a consigliere dell'ECA di Riesi.

Per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'ente, in alto retto da un commissario, la prefettura ha più volte sollecitato il sindaco a promuovere le nomine necessarie da parte del consiglio comunale; ha altresì interessato l'assessorato regionale per gli enti locali, ai fini dell'adozione di provvedimenti sostitutivi.

*Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.*

**RIGHETTI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per regolamentare l'insegnamento delle lingue estere al fine di restituire l'insegnamento di queste importanti discipline — anche ai fini della necessaria serietà del loro apprendimento — a coloro che hanno titoli specifici al riguardo.

Premesso inoltre il marcato carattere universalistico dei corsi previsti per il conseguimento del diploma di laurea presso l'istituto universitario orientale, per conoscere se si voglia procedere alla valorizzazione del titolo predetto consentendo ai laureati presso tale istituto di accedere ai concorsi almeno presso quei rami della pubblica amministrazione (uffici esteri, insegnamento lingua italiana all'estero, organismi comunitari, commercio con l'estero, ecc.) ove più evidente risulta la connessione tra il tipo di laurea conseguita ed i requisiti richiesti per il buon andamento di quegli uffici. (15502)

**RISPOSTA.** — Ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie, il regolamento 29 aprile 1957, n. 972, prevede la validità di vari titoli, oltre la laurea in lingue e letterature straniere.

Gli stessi titoli sono validi, a norma dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1728, anche per l'inclusione nella graduatoria dei laureati aspiranti all'insegnamento delle lingue straniere.

Per altro, le ordinanze sugli incarichi e le supplenze hanno previsto, a favore dei laureati in lingue e letterature straniere, l'attribuzione di uno speciale punteggio nelle graduatorie dei laureati relative a lingue che dai predetti aspiranti siano state studiate nel corso degli studi universitari.

Si fa, inoltre, presente che, al fine di immettere nell'insegnamento delle lingue straniere personale di adeguato livello di preparazione specifica, con il decreto del Presidente della Repubblica in via di perfezionamento, concernente gli esami di abilitazione e i concorsi nella nuova scuola media, vengono esclusi dai titoli richiesti per la abilitazione al predetto insegnamento alcuni titoli previsti dal citato regolamento n. 972; e per i titoli ammessi, diversi dalla laurea in lingue e letterature straniere, la relativa validità viene stabilita solo per gli esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue che siano state studiate per almeno un biennio nel corso degli studi universitari.

Gli stessi motivi che hanno ispirato tali innovazioni vengono tenuti presenti nella revisione in corso dello stesso regolamento nelle parti riguardanti le scuole secondarie di secondo grado.

Per quanto concerne la valorizzazione dei diplomi di laurea rilasciati dall'istituto universitario orientale di Napoli, si osserva che a norma dell'articolo 161 del vigente testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i titoli di studio specifici, richiesti per l'ammissione alle carriere direttive sono stabiliti, dalle singole amministrazioni. Sulla base di tale norma, il diploma di laurea in lingue e civiltà orientali, rilasciato dal predetto istituto, è stato preso in considerazione ai fini dell'accesso alla carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero, ed è inoltre previsto dall'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri come titolo valido per l'ammissione al concorso per la carriera dell'oriente. Per altro, la possibilità di ammettere i laureati in lingue e civiltà orientali ai concorsi per le carriere delle varie amministrazioni è tenuta presente nel quadro della nuova disciplina generale del reclutamento del personale civile dello Stato.

Si aggiunge che, su proposta delle competenti autorità accademiche, formulata in previsione della riforma della carriera diplomatica, il Ministero della pubblica istruzione

ha predisposto il decreto presidenziale di modifica dello statuto del predetto istituto in data 20 settembre 1966 e in corso di registrazione e pubblicazione, provvedimento con il quale viene istituito presso lo stesso istituto il corso di laurea in scienze politiche dell'oriente.

Per quanto, infine, riguarda l'insegnamento della lingua italiana all'estero, si fa presente che per le scuole italiane all'estero non esistono appositi ruoli di insegnanti. Per altro, nella scelta degli insegnanti per le predette scuole, le vigenti norme consentono di tenere in considerazione anche la preparazione acquisita negli studi universitari: essi infatti vengono scelti attraverso un giudizio d'idoneità, basato sui titoli e su un'eventuale prova orale (regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740).

*Il Ministro della pubblica istruzione:* GUI.

**RIGHETTI.** — *Ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e della sanità.* — Per conoscere — premesso che la fondazione Giorgio Pirelli, legalmente costituita ed eretta in ente morale con un lascito cospicuo e con il compito istituzionale di assistere i malati poveri d'Italia, di Francia e di Svizzera, fece pervenire al comune di Fiuggi (Frosinone) una domanda (su conforme decisione del Consiglio d'amministrazione del 30 gennaio 1963) per la concessione di un'area adeguata e necessaria per realizzare gli istituti terapeutici Pirelli per una consistenza di 400 postiletto; premesso altresì che il comune, consapevole della grande importanza ed utilità dell'iniziativa, aderì prontamente alla richiesta con deliberazione consiliare unanime in data 13 luglio 1963, n. 31, approvata dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 19 agosto 1963 (n. 2578 di registro) decidendo la donazione di una superficie di terreno di circa sei ettari in ottima posizione collinare decentrata rispetto al centro abitato con l'impegno, da parte del comune medesimo, di provvedere al rifornimento idrico, al collegamento con il collettore della rete di fognatura ed all'allacciamento stradale con il solo onere per la fondazione di iniziare i lavori entro due anni — in relazione alla presenza nel consiglio di amministrazione della fondazione di rappresentanti dei tre Ministeri interrogati, quale seguito l'iniziativa abbia avuto anche per fugare le apprensioni derivanti da voci le più disparate che riguardano l'esistenza o meno di una vertenza giudiziaria promossa dagli eredi Pirelli presso il

tribunale di San Remo (Imperia) nonché la assunzione di iniziative non conformi ai fini istituzionali della fondazione. (18068)

RISPOSTA. — Con deliberazione 30 gennaio 1963, la fondazione Giorgio Pirelli — eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962 — decideva di conferire al presidente del comitato direttivo i necessari poteri per ottenere in donazione dal comune di Fiuggi un'area idonea per la costruzione di un complesso di istituti terapeutici. Il comune di Fiuggi, con una deliberazione di massima adottata il 13 luglio 1963, si impegnava a cedere gratuitamente apposita area edificatoria, ma la fondazione non dava più seguito alla cosa.

Tale atteggiamento è da ricondurre alla circostanza che la fondazione, proveniente da un lascito testamentario che ha chiamato alla eredità Pirelli varie persone ed Enti, non ha ancora ottenuto la disponibilità del proprio patrimonio, a motivo di vari dissidi e vertenze insorti nella divisione dell'asse ereditario che, oltre tutto, ha subito, negli ultimi anni, una notevole diminuzione di valore, essendo in prevalenza costituito da azioni ed obbligazioni.

In tale situazione, evidentemente, non è apparso possibile, nè opportuno, agli amministratori della fondazione di dar corso alla costruzione degli istituti terapeutici. Tale determinazione sembra, oltre tutto, più aderente alla volontà del munifico benefattore, le cui disposizioni furono intese a promuovere più l'esercizio di un'attività assistenziale generica od elemosiniera che non di un'attività assistenziale specifica o di ricovero.

In merito, infine, alla vertenza giudiziaria promossa dagli eredi Pirelli dinnanzi al tribunale di San Remo, si fa presente che tra tutti gli eredi del compendio ereditario si è concretato un accordo per la bonaria divisione del compendio medesimo, per cui, dopo che saranno espletate le varie formalità necessarie, la fondazione potrà disporre della propria quota patrimoniale.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
GASPARI.

ROBERTI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere se siano a loro conoscenza le condizioni delle vie Lazio, Miano e Miano Capodimonte a Napoli, gravi per ragioni di precaria transitabilità, di scarso igiene ed anche di pericolo

per la mancanza di fognature e di marciapiedi e che costringono gli abitanti della zona a camminare nel fango e nell'acqua nei periodi di pioggia e per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per ovviare alla biasimevole incuria dell'autorità comunale. (18206)

RISPOSTA. — In relazione ai rilievi esposti sulla transitabilità di alcune vie nella città di Napoli, il comune ha fatto presente che la pavimentazione dei marciapiedi di via Lazio è prevista nel programma dei cantieri di lavoro che sarà prossimamente attuato dall'ente. Sia la via Lazio sia la via Napoli Capodimonte sono provviste di rete fognante.

Per eliminare gli inconvenienti determinati dal ristagno di acqua nelle strade stesse, saranno tra breve eseguiti i necessari lavori.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
GASPARI.

SANTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga opportuno disporre la installazione di posti telefonici pubblici nelle seguenti frazioni del comune di Ottone (Val Borrecca) in provincia di Piacenza: Elenone, Artana, Pizzonero, Bogli e Suzzi. Tali frazioni sono prive di collegamento con il capoluogo comunale ed i loro abitanti per chiamare ad esempio il medico condotto, devono percorrere in media tre ore di impervia mulattiera, quando, ben inteso, la stagione lo consente. Durante il periodo invernale tali frazioni restano completamente isolate per le abbondanti nevicate. (18432)

RISPOSTA. — La frazione di Bogli è già fornita di posto telefonico pubblico istituito con il contributo statale ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529; il relativo impianto attivato l'8 agosto 1960 risulta installato presso l'esercizio del signor Renato Agostina.

Per la frazione Suzzi il comune di Ottone chiese a suo tempo il collegamento con contributo a carico dello Stato, ma non è stato possibile addivenire all'invocato provvedimento, in quanto la località conta solo 47 abitanti, numero inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge in vigore (200 abitanti).

Per le frazioni di Blenome, Artana e Pizzonero non risulta che il comune anzidetto abbia inoltrato alcuna richiesta ai fini suindicati. D'altronde deve farsi presente che col 26 agosto 1966 è scaduto il termine previsto

dalla legge 20 maggio 1966, n. 368 per la presentazione da parte dei comuni delle istanze per ottenere il collegamento telefonico di frazioni con il contributo statale.

Comunque si informa che è allo studio l'emanazione di un provvedimento legislativo inteso a prorogare per gli esercizi 1967-1968 i benefici previsti dalla legge n. 368 sopra citata.

*Il Ministro: SPAGNOLI.*

SANTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se abbia impartito — per quanto di sua competenza — le disposizioni necessarie per l'applicazione, a partire dal 1° luglio 1966, della legge 8 giugno 1966, n. 424: « Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato, o di altro ente pubblico ». Detta legge è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 24 giugno 1966, n. 154.

(18441)

RISPOSTA. — Con circolare telegrafica del 22 settembre 1966, questo Ministero ha provveduto ad impartire a tutte le amministrazioni centrali dello Stato le opportune istruzioni ai fini della sollecita applicazione della legge 8 giugno 1966, n. 424.

*Il Sottosegretario di Stato: AGRIMI.*

SERONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la legge del 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale, viene dal 1961 sistematicamente disattesa e che il relativo decreto interministeriale 1° ottobre 1962 non è stato compilato; mentre quello al 1° ottobre 1963, in attesa di ottenere l'approvazione degli organi di controllo, non rispetta le aliquote fissate dalla suddetta legge. Ciò determina un forte aggravamento della situazione del settore, essendo dal 1961 ad oggi aumentata la popolazione scolastica e il personale insegnante.

(12905)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12850, del deputato Catella, pubblicata a pag. 8486).*

SERVADEI. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando intendano bonificare i fondali marini prospicienti i territori delle province di Forlì, Ravenna e Ferrara sui quali

giacciono ancora numerosi relitti bellici che impediscono la pesca a strascico, determinando spesso la lacerazione o la totale perdita delle reti impiegate.

L'interrogante ritiene il problema estremamente urgente sia per la possibile pericolosità dei relitti, sia per gli ostacoli che gli stessi aggiungono alla già depressa pesca della zona.

(16251)

RISPOSTA. — In relazione alla opportunità di bonificare i fondali marini prospicienti i territori delle province di Forlì, Ravenna e Ferrara, le capitanerie di porto di Rimini e Ravenna, interessate in merito, hanno fatto presente che i relitti bellici che possono ancora trovarsi sui fondali dei litorali delle province indicate non costituirebbero in effetti alcun pericolo per la sicurezza della navigazione.

Non può escludersi, invece, che la presenza degli stessi relitti sui fondali costituisca di per sé un ostacolo all'esercizio di una notevole attività di pesca a strascico in quanto, indubbiamente, potrebbero determinare, soprattutto se non sono stati preventivamente bene individuati dagli interessati, la lacerazione delle reti da pesca.

Tuttavia dalle indagini accuratamente svolte a cura degli indicati uffici periferici dell'amministrazione della marina mercantile è risultato che, in concreto, la pericolosità dei relitti in questione non desta preoccupazione in quanto i pescatori della zona avrebbero, praticamente, già individuato i punti ove giacciono i relitti stessi al fine di evitare danni alle proprie reti.

Nel contempo bisogna tener conto che un eventuale intervento per la rimozione dei relitti richiederebbe innanzitutto una apposita indagine per accertare più esattamente la natura di essi e la loro ubicazione nonché tutti gli altri elementi preparatori che si renderebbero necessari e, in secondo luogo, l'impiego di mezzi nautici adeguati. Tutto ciò comporterebbe un onere finanziario notevolmente gravoso che non appare affrontabile in quanto le attività di pesca a strascico nella zona in questione risultano essere di intensità e diffusione piuttosto limitate, e pertanto necessariamente proposte a più pressanti esigenze nel settore della pesca cui occorre dare carattere di priorità. Ogni intervento pertanto resta subordinato ad un aumento degli stanziamenti nel bilancio di questa amministrazione.

*Il Ministro della marina mercantile:  
NATALI.*



SGARLATA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se rispondano a verità le voci secondo le quali esistono alcuni disservizi relativi al rilascio dei duplicati dei mandati di pagamento delle pensioni INPS, da parte degli organi competenti.

In particolare si segnala il caso del sacerdote Ferrante Mariano di anni 87, pensionato con la categoria clero n. 100.050 (INPS di Siracusa), il quale non riceve pensione da un anno intero in quanto pare sia stato smarrito il relativo mandato di pagamento; per conoscere altresì se intenda intervenire per rimuovere le cause della ventilata lentezza burocratica e sollecitare il rilascio di detti mandati specialmente nei confronti di chi trovandosi in età matura, ha diritto di ricevere sollecitamente la propria pensione. (17045)

RISPOSTA. — Il periodo di tempo intercorrente tra la data di eliminazione e quella di ricostituzione delle pensioni INPS è in relazione agli accertamenti ed ai conseguenti adempimenti che si rendono necessari per la emissione del nuovo certificato di pensione in favore dell'interessato.

Per quanto riguarda, in particolare, il caso segnalato, si comunica che la pensione clero n. 100.050, intestata al sacerdote Ferrante Mariano, eliminata per smarrimento del mandato originale di pagamento, è già stata ricostituita con il n. 105.172 clero.

Per l'avvenire, sono allo studio norme per la semplificazione delle procedure per la emanazione dei provvedimenti pensionistici.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

SGARLATA. *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali si è ritenuto con recente circolare prorogare dal 30 giugno 1966 al 31 dicembre 1966 il termine entro il quale possono essere concesse autorizzazioni ad espletare operazioni a premio concernenti oli, grassi alimentari, vini da pasto e te.

Con circolare del 6 novembre 1965 il Ministero delle finanze aveva infatti definitivamente rinviato al 30 giugno 1966 tale termine, per ragioni eccezionali, assicurando nel contempo che lo stesso non sarebbe stato più oggetto di ulteriori rinvii. (18649)

RISPOSTA. — In considerazione dei motivi esposti dal ministro dell'industria e commercio ed in particolare della rappresentata op-

portunità di: consentire alle aziende produttrici interessate l'ulteriore utilizzazione della organizzazione, talora imponente, da esse posta in essere per effettuare le particolari forme di vendite a premio; attendere i risultati del convegno di studi sulle vendite a premio al fine di essere in grado di valutare più compiutamente gli aspetti del problema ed adottare decisioni definitive in materia, è stato procrastinato al 31 dicembre 1966 il termine per potere ancora effettuare manifestazioni a premi collegate con oli e i grassi alimentari, i vini da pasto e il te.

Nella circolare del 19 luglio 1966, n. 50, emanata in proposito, è stato comunque dichiarato in modo esplicito che il termine del 31 dicembre 1966 è da considerarsi in ogni caso improrogabile.

*Il Ministro delle finanze: PRETI.*

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se gli risulti il vivo malcontento che attualmente agita il personale non insegnante delle scuole ed istituti di istruzione tecnica e professionale.

Detto personale lamenta infatti:

a) la mancata applicazione della legge 21 novembre 1962, n. 1282, specie per quanto attiene l'ampliamento delle piante organiche e l'espletamento dei concorsi riservati;

b) il prolungato ed inspiegabile ritardo che si riscontra nel perfezionamento dei provvedimenti formali di inquadramento nei ruoli ordinari del personale interessato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13, 14, 16 e 17 della citata legge n. 1282;

c) il licenziamento di personale non di ruolo;

d) la migliore sistemazione giuridica del personale non di ruolo assunto dopo il 31 dicembre 1961;

e) la inadeguata retribuzione del lavoro prestato oltre il normale obbligo di orario.

L'interrogante chiede di conoscere altresì quali provvedimenti siano stati o si intendano adottare al fine di consentire nella scuola la normale e tranquilla attività di lavoro di tutte le categorie interessate al fine di scongiurare per talune di esse l'inasprirsi di vicende ed agitazioni sindacali. (13908)

RISPOSTA. — L'adeguamento annuale delle piante organiche degli istituti, scuole e convitti d'istruzione tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, è stato disposto fino al 1° ottobre 1964. L'ultimo decreto interministeriale

concernente la situazione alla predetta data è stato registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1966.

I decreti interministeriali di variazione delle piante organiche per i predetti settori d'istruzione, riflettenti la situazione al 1° ottobre 1965, sono in via di perfezionamento; quelli concernenti la situazione al 1° ottobre 1966 saranno predisposti non appena saranno pervenuti, entro il termine del 30 novembre 1966, i necessari elementi da parte dei singoli istituti.

Si fa, inoltre, presente che è stato recentemente pubblicato il bando dei concorsi riservati, previsti dall'articolo 19 della citata legge, ai quali è ammesso anche il personale non di ruolo dei predetti istituti in possesso dei prescritti titoli di studio.

Per quanto riguarda l'inquadramento del personale non insegnante degli stessi istituti, previsto in sede di applicazione della menzionata legge n. 1282, si fa, poi, presente che l'emanazione dei relativi decreti è stata da tempo ultimata.

Infine, per quanto concerne le maggiori prestazioni eventualmente prestate dal personale non insegnante degli istituti di istruzione tecnica e professionale, si osserva, in via generale, che le vigenti disposizioni prevedono la possibilità di liquidare — oltre al normale compenso per lavoro straordinario — speciali compensi, su appositi capitoli del bilancio dei singoli istituti.

*Il Ministro: GUI.*

**SINESIO.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'Ente minerario siciliano ha da tempo manifestato il proposito di smobilitare la miniera Quattrofinaiti di Grotte (Agrigento).

L'Ente minerario siciliano giustifica la propria decisione adducendo il motivo che la miniera non offre più possibilità di sfruttamento, ma è opinione diffusa tra gli amministratori comunali di Grotte e tra tecnici specializzati del posto che l'EMS non abbia motivi fondati per giustificare la propria decisione.

Infatti di fronte alle affermazioni mai confermate da documenti probanti dell'EMS da parte di tecnici, dei lavoratori e dei sindacati, si sostiene che la miniera Quattrofinaiti offre invece ampie possibilità di sfruttamento.

L'interrogante conscio della grande importanza che lo zolfo va assumendo nel mercato interno ed internazionale — basti pensare che il prezzo dello stesso aumenta di giorno in

giorno e che l'Ente zolfi italiani è alla continua ricerca di tale minerale che non trova nel mercato estero — ritiene d'obbligo l'intervento del Governo, per quanto di sua competenza in una materia che non interessa solamente l'economia regionale ma nella fattispecie anche e soprattutto l'economia nazionale.

L'interrogante chiede pertanto l'intervento del ministro dell'industria e del commercio per far sì che si valuti serenamente la reale portata dei giacimenti zolfiferi della Quattrofinaiti e si dia corso, se i rilievi dovessero risultare positivi, alla riorganizzazione della stessa. (16951)

**RISPOSTA.** — Lo statuto della Regione siciliana attribuisce alla Regione, in modo esclusivo senza alcuna discriminazione tra le sostanze minerali estratte, il potere legislativo in materia di miniere, nonché le relative funzioni esecutive ed amministrative (leggi comunali 26 febbraio 1948, n. 2, articoli 14 e 20).

Tenuto conto del chiaro dettato della norma costituzionale, questo Ministero è intervenuto in materia nei limiti consentiti, nel senso, cioè, di richiamare l'attenzione della Regione siciliana sui motivi esposti.

La Regione ha fornito in proposito dettagliate notizie con foglio del 22 ottobre 1966 di cui si rimette copia in allegato, dalle quali appare chiara l'impossibilità della continuazione dello sfruttamento della miniera Quattrofinaiti.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

« Con riferimento alla interrogazione Sinesio n. 6951, questo assessorato è intervenuto presso l'Ente minerario siciliano il quale gestisce in atto la miniera Quattrofinaiti Vassallo pervenuta allo stesso a seguito del provvedimento di decadenza dalla concessione emesso nei confronti della Società concessionaria.

La legge istitutiva del predetto ente minerario, all'articolo 10, prevede per miniere pervenute all'ente a seguito di decadenza, che vengano effettuati studi ed indagini per accertare se le miniere offrano la convenienza economico-industriale di essere riorganizzate.

La stessa norma precisa che, per le miniere che, dai risultati degli studi ed accertamenti, risulteranno offrire una reale possibilità di sfruttamento, le relative concessioni saranno attribuite all'Ente, mentre le altre miniere verranno chiuse.

Dagli elementi forniti dall'Ente minerario — a seguito degli studi ed indagini condotti per la miniera Quattrofinaiti Vassallo — si

può concludere che i risultati non sono affatto favorevoli sia per l'entità del cubaggio e del tenore del minerale, sia per l'elevato costo prevedibile del minerale estratto e dello zolfo contenuto.

Si premette che il giacimento, nel suo complesso, è costituito da un'ampia percentuale diretta da nord-ovest e sud-est con pendenza a nord-est di 75 gradi suddivisa in due strati paralleli denominati localmente « Bastardo » e « Regio », separati da un grosso partimento di argilla e gessi.

Alla profondità di metri 264 lo strato « Regio » è del tutto insterilito, perciò le lavorazioni sotto questa quota si sono svolte unicamente nello strato « Bastardo » raggiungendo la profondità di metri 290.

Al sesto livello, a quota - 264 lo strato « Bastardo » era mineralizzato su una lunghezza di metri 250 ed aveva uno spessore da 4 a 5 metri.

Al settimo livello, a quota - 273 i lavori furono estesi soltanto per 50 metri, in direzione e poi abbandonati.

L'andamento generale della mineralizzazione indica che la estensione in direzione dello strato « Bastardo » tende a ridursi in profondità dove è disponibile un elemento fondamentale costituito da un sondaggio (Racalmuto 2) eseguito dall'Ente zolfi italiano nel 1955 per accertare l'andamento della formazione sottostante ai lavori minerari più profondi.

Questo sondaggio ha rinvenuto due mineralizzazioni: la prima da 405 e 413 metri con un tenore medio del 6,30 per cento S; la seconda da 484 a 494 metri con un tenore medio di 17,90 per cento S.

Dal cubaggio è risultato che il minerale coltivabile ammonterebbe complessivamente a 270.000 tonnellate che, prevedendosi di produrre 20.000 tonnellate annue, consentirebbe una durata di circa 13 anni per arrivare all'esaurimento.

Per contro, considerato che le opere di impianti preesistenti sono assolutamente insufficienti per la pur modesta possibilità della miniera, sarebbe necessario progettare le nuove opere che evidentemente comporterebbero investimenti di entità tale che la loro incidenza sui costi di esercizio risulterebbe *a priori* inaccettabile.

Ma il potenziamento degli impianti e delle attrezzature esistente inciderebbe notevolmente sul costo d'esercizio.

Infatti, se si volesse far ricorso a quest'ultima soluzione, che fra le due è senz'altro la più conveniente, occorrerebbe una spesa com-

plessiva per opere esterne, opere interne, impianti, macchinari ed attrezzature di lire 630 milioni.

Ripartendo tale investimento su tutto il minerale estraibile (arrotondato a 300.000 tonnellate), si avrà un'incidenza, in prima approssimazione, pari a: 2.100 lire circa per tonnellate di minerale prodotto.

Tenuto conto di un rendimento generale di una tonnellata per giornata operaio, di un costo per giornata di operaio di lire 7.500 e tenuto altresì conto che l'incidenza della mano d'opera sulle spese di esercizio si valuta pari al 70 per cento si ha un costo per tonnellata di minerale di lire 12.800 circa.

Se a tale somma si aggiunge il costo della frantumazione 160 lire per tonnellata ed il costo del trasporto alla fabbrica utilizzatrice o alla flottazione 820 lire per tonnellata si ha un costo per tonnellata di minerale di lire 13.800 circa.

E poichè il tenore del minerale si riduce dal 23 per cento al 17,9 per cento mano a mano che si passa ai livelli inferiori per cui si assume un tenore, medio del 20,5 per cento, il costo medio dell'unità percentuale di zolfo risulta di lire 672.

Da quanto sopra esposto risulta in modo chiaro ed inequivocabile la impossibilità della continuazione dello sfruttamento del giacimento in questione per cui appare giustificabile la decisione di smobilitarla. Per altro la smobilitazione della miniera di Quattrofinati non comporterà un problema di ordine sociale in quanto gli operai dimessi da detta entità mineraria potranno essere avviati presso altre miniere. Firmato: l'assessore ».

**SORGI.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-sud e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere in quale considerazione intendano prendere le richieste che dagli organi provinciali di Teramo e dal comitato regionale per la programmazione in Abruzzo sono state avanzate in merito ai comprensori di sviluppo turistico.

Nella prima classificazione di comprensori turistici sono risultate incluse zone, di cui alcune non hanno attrattive nè artistiche, nè folcloristiche, nè naturali e mancano di qualsiasi attrezzatura ricettiva, mentre sono state inspiegabilmente escluse zone che — come quelle della Laga e della Valvibrata — presentano invece molti e vari elementi caratterizzanti una spiccata vocazione turistica, la quale del resto si sta già traducendo in un do-

cumentabile movimento, crescente di anno in anno. Notevole infatti l'afflusso di turisti a Civitella del Tronto (fortezza monumentale, alberghi, stazione climatica) ed anche a Campi (Scala Santa, monumenti medievali e rinascimenti, sagre affollatissime), nonché, alle loro rispettive zone montane. Queste costituiscono la parte orientale di una vasta zona montagnosa, che con i suoi boschi, laghi artificiali, prodotti caratteristici del sottobosco e della pesca, una iniziale attrezzatura alberghiera, campi di sci, percorsi escursionistici, sta dando vita ad iniziative interessanti non solo altri comuni della provincia di Teramo (Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Torricella Sicuria, Cortino, Crognaleto), ma anche zone delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, incernierate intorno ai monti della Laga, su cui del resto la Cassa ha nel passato già effettuato interventi, come per le attrezzature turistiche di Colle San Marco, sviluppate dalla parte di Ascoli Piceno.

La Valvibrata poi sta creando correnti di turismo per i suoi rilevanti ritrovamenti archeologici in Sant'Egidio alla Vibrata e in Corropoli con l'intero villaggio preistorico di Ripoli, che ha attirato l'attenzione degli studiosi europei. (18538)

**RISPOSTA.** — Le proposte formulate di comitato regionale per la programmazione economica degli Abruzzi e le richieste avanzate dagli organi provinciali di Teramo, sono state tenute nella dovuta considerazione durante tutte le fasi della procedura relativa alla delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico, operata dal primo piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

La individuazione dei vari comprensori di sviluppo turistico è stata effettuata sulla base di dettagliate proposte formulate dall'apposita commissione interministeriale di cui all'articolo 30 della citata legge.

Detta commissione ha ritenuto di non poter ravvisare, nelle zone segnalate dall'interrogante, i requisiti necessari per il loro inserimento in un comprensorio di sviluppo turistico.

Le indagini e gli studi eseguiti all'uopo — sulla base delle direttive impartite da questo comitato con delibera del 15 ottobre — hanno mirato ad individuare ambiti territoriali sufficientemente ampi ed omogenei nei quali l'intervento pubblico potesse assicurare, con una intensa, organica e concentrata azione, un rapido e durevole sviluppo turistico nel contesto economico locale.

È evidente che una dilatazione dei comprensori turistici, tale da ricomprendere località prive dei necessari requisiti, avrebbe determinato, sul piano dell'incentivazione, una minore incisività ed efficacia delle provvidenze previste dalla legge.

Va, comunque, rilevato che le zone non incluse in un comprensorio di sviluppo turistico potranno del pari beneficiare dei mutui a tasso agevolato che la legge n. 717 accorda alle iniziative alberghiere, ovunque ubicate nel territorio meridionale (articolo 7, secondo comma e articolo 18).

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.*

**SPONZIELLO.** — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere in base a quali criteri sia stata disposta la revoca della corresponsione della indennità accessoria ai dipendenti comunali e provinciali.

Per conoscere altresì se tale provvedimento, apportando una decurtazione ai già magri emolumenti percepiti dagli interessati mentre il costo della vita è in continuo aumento, contrasti sia con i concludenti programmi di giustizia sociale, sia col principio del diritto acquisito dopo che per tanti anni detta indennità è stata corrisposta. (17665)

**RISPOSTA.** — L'indennità accessoria fu consentita — in via del tutto precaria — con circolare del 3 giugno 1949, n. 16100.1.13 del Ministero dell'interno, al fine di venire incontro alle esigenze dei dipendenti degli enti locali con quello degli impiegati civili dello Stato, e dei provvedimenti sul conglobamento degli assegni al personale statale, esteso a quello degli enti locali, sono venute meno le ragioni che avevano consigliato la predetta concessione.

In particolare, al momento della concessione dell'assegno mensile, la commissione centrale finanza locale stabiliva che la cosiddetta indennità accessoria non avrebbe dovuto essere più corrisposta, non essendo possibile prescindere dal sistema applicativo dell'assegno mensile, tassativamente fissato dalla legge per i dipendenti statali, in confronto ai quali, per altro, i dipendenti degli enti locali godono, in genere, di un trattamento retributivo più vantaggioso.

Poichè molti enti hanno successivamente controdedotto ai provvedimenti di eliminazione dei fondi stanziati in bilancio per l'indennità accessoria — alcuni di essi rappresentando anche che l'indennità stessa era già stata

materialmente erogata nel 1965, in pendenza della approvazione del bilancio — la commissione è addivenuta, nella seduta del 2 febbraio 1966, all'adozione di un nuovo criterio, in linea generale, inteso a dare un graduale inizio alla soppressione della suddetta indennità in coincidenza col conglobamento totale delle retribuzioni.

Di conseguenza, la commissione ha stabilito che per il 1965 l'indennità ammessa nell'anno precedente venga ridotta nella misura del 10 per cento e per il 1966 nella misura del 50 per cento, per essere poi completamente soppressa a partire dal 1967.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
GASPARI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongano alla definizione della nuova pratica di pensione di guerra da corrispondere al signor Tedesco Luigi il quale, pur godendo dal 1° giugno 1959 della pensione a vita di settima categoria come da n. 3106750 di posizione e certificato di iscrizione n. 5108111, avendo subito aggravamento con amputazione di un arto inferiore, è stato proposto, dopo nuovi accertamenti da parte della commissione medica, per la pensione di prima categoria. (18464)

RISPOSTA. — In sede di accertamenti sanitari effettuati dalla commissione medica di Taranto per allegato aggravamento d'infermità, al signor Luigi Tedesco è stata proposta la concessione della pensione di prima categoria in quanto riscontrato affetto da « amputazione della coscia destra, per carcinoma pavimentoso della regione poplitea ».

Poichè il predetto invalido è titolare di trattamento pensionistico di guerra di settima categoria a vita per esiti di ustioni agli arti ed al fianco di destra, si è reso necessario interpellare la commissione medica superiore al fine di stabilire se i cennati esiti di ustioni abbiano potuto determinare o favorire l'insorgenza del carcinoma.

Si assicura che non appena il suindicato superiore collegio medico avrà fatto conoscere il proprio parere in merito, verranno adottati, con sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato:* BRACCESI.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere se ritengano opportuno e rispondente a giustizia elevare gli attuali assegni ai decorati di medaglia d'argento, di bronzo e di croce di guerra al

valore militare, sia perchè sproporzionati alla diminuzione del valore della lira, sia per la rilevante sperequazione con i decorati di medaglia d'oro. (18881)

RISPOSTA. — Il problema di una generale revisione delle misure degli assegni annessi alle medaglie d'argento e di bronzo e alla croce di guerra al valor militare non mancherà di essere esaminato in sede opportuna, in relazione anche alle varie proposte di legge presentate in argomento.

*Il Ministro della difesa:* TREMELLONI.

TEMPIA VALENTA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere quali provvedimenti adotteranno verso la società ATA di Biella, che non versando i contributi previdenziali e mutualistici, ha determinato grave danno ai lavoratori dipendenti, cui viene negata l'assistenza medica e farmaceutica e se posti in quiescenza non potranno percepire regolare pensione.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere come interverranno i ministri interessati perchè, indipendentemente dal ricupero dei crediti che gli istituti vantano, sia assicurato il trattamento stabilito per gli aventi diritto e per assicurare l'immediata ripresa dell'assistenza medica, farmaceutica e ospedaliera. Per sapere, inoltre, come intendano intervenire contro la società che ha arbitrariamente violato i contratti di lavoro e operato illegittime trattenute sui salari con la retroattività di un anno. (14634)

RISPOSTA. — La società ATA di Biella, a seguito della critica situazione economico-finanziaria in cui è venuta a trovarsi negli ultimi anni, con decreto del competente tribunale è stata sottoposta ad amministrazione controllata.

Per quanto riguarda il versamento dei contributi assicurativi agli enti previdenziali, il commissario giudiziale ha fatto presente che dal 1° febbraio 1966 l'azienda vi provvede regolarmente.

Relativamente all'ultimo punto della interrogazione, l'ispettorato del lavoro ha accertato che la ditta ha sempre rispettato la contrattazione collettiva nazionale e non ha operato illegittime trattenute sui salari; risulta invece che la società ha disdetto gli accordi aziendali per la impossibilità di sopportare i relativi oneri.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* BOSCO.

TOGNONI, BARDINI, BECCASTRINI E GUERRINI RODOLFO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di disagio e del malcontento delle centinaia di operai che hanno lavorato alle dipendenze del corpo forestale di Piancastagnaio (Siena) in cantieri situati in Seggiano, Casteldelpiani, Arcidosso e frazioni, Castellazzara e frazioni, Santa Fiora e frazioni, Abbadia San Salvatore (provincia di Siena e Grosseto); i predetti lavoratori dal febbraio-marzo 1966 hanno prestato la loro opera e ancora non hanno percepito i salari loro dovuti.

Gli interroganti domandano al ministro la causa di tale ritardo nel pagamento e soprattutto chiedono se si intenda intervenire affinché le somme spettanti siano tempestivamente pagate ai lavoratori interessati. (17909)

RISPOSTA. — Allo scopo di alleviare la disoccupazione dei lavoratori dell'Amiata, fenomeno accentuatosi all'inizio della primavera dell'anno 1966, l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Grosseto ha assunto l'iniziativa di porre mano all'attuazione di talune opere programmate, ancor prima di avere la materiale disponibilità dei fondi occorrenti.

Tale determinazione, considerate le particolari circostanze in cui veniva adottata, era legittima, perchè il provvedimento anticongiunturale, nel quale si inquadravano quelle opere programmate, consentiva alle amministrazioni di assumere impegni ancor prima dello stanziamento dei fondi.

Se ciò ha consentito la immediata occupazione della mano d'opera, ha causato, però, il lamentato ritardo nel pagamento dei salari, condizionato alle effettive disponibilità dei fondi. Ottenuti gli stanziamenti ed accreditati i fondi all'ispettorato, è stato possibile soddisfare il credito degli operai.

*Il Ministro:* RESTIVO.

TRIPODI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione venutasi a creare a Catanzaro con la pubblicazione dei ruoli dell'imposta di famiglia per l'anno 1966. Le pesanti sperequazioni fiscali in essi riscontrabili stanno determinando agitazioni e riprovazioni soprattutto tra la categoria impiegatizia a reddito fisso che, dalla revisione, esce con le ossa rotte. Il malcontento aumenta specie perchè i quaranta consiglieri comunali, compreso il sindaco e la giunta, si sono autotassati nella gran maggioranza per cifre tutt'altro che proporzionali al reddito, salvo

qualcuno che, come il consigliere missino Lomonaco, semplice impiegato postale, senza casa, senza beni e con cinque persone a completo carico, ha onestamente precisato il suo modesto stipendio, così da farsi colpire da ben 45 mila lire di imposta. Di fronte a lui il sindaco democristiano, notoriamente proprietario di appartamenti e terre, avvocato libero professionista, si è tassato per sole lire 30 mila; e per lire 30 mila il vice sindaco socialista, anch'egli avvocato e proprietario di immobili; e il democristiano assessore ai trasporti, medico e proprietario immobiliare, per irrisorie lire 7.315. I due capigruppo democristiani e del PSI, con terre, case, lauti impieghi e accorsatissimi professionisti, si sono a loro volta tassati per imposte di gran lunga inferiori al dovuto.

L'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti i ministri interrogati intendano adottare per riportare un minimo di giustizia tributaria tra tanto arbitrio e tanta sperequazione. (17342)

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Catanzaro, allo scopo di reperire nuove entrate per far fronte alle deficienze del bilancio, ha effettuato, recentemente, una revisione del ruolo dell'imposta di famiglia, che risultava tuttora ancorato agli accertamenti dell'anno 1952, promuovendo, nel contempo, un'azione di ricerca degli evasori, al fine di rendere la ripartizione del tributo in parola il più aderente possibile alla capacità contributiva di ciascun cittadino.

Per quanto riguarda l'applicazione della imposta, su denuncia di parte, ai contribuenti indicati si fa presente che le vigenti disposizioni del testo unico per la finanza locale (articolo 277 e seguenti), offrono la possibilità ai cittadini di impugnare, oltre gli accertamenti effettuati nei propri confronti, quelli relativi e terzi che risultino insufficientemente colpiti.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:* GASPARI.

TRIPODI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi che ritardano gli indispensabili e inderogabili provvedimenti per la derattizzazione del comune di Tropea (Catanzaro), nonostante essi siano stati ripetutamente richiesti in considerazione dei gravi pericoli che, alle persone e alle cose, derivano dall'enorme diffusione dei topi in tutta la zona. (18360)

RISPOSTA. — Nel centro abitato di Tropea (abitanti 7 mila), e precisamente nella parte sottostante, si annidano un numero ragguar-

devole di topi. Ciò è dovuto ad un vecchio ed irrazionale tipo di fognatura, che sfocia in prossimità del centro abitato, senza alcun impianto di depurazione.

L'amministrazione comunale per ovviare agli inconvenienti sopraindicati ha fatto approntare un progetto generale per la costruzione della rete fognante per l'importo di lire 210 milioni circa. Il lotto di lavori per l'importo di lire 125 milioni dovrà andare prossimamente in appalto.

Inoltre, in aggiunta ad una bonifica del centro abitato di Tropea, è stata anche programmata una estesa campagna di derattizzazione mediante la rimozione di vari cumuli di macerie, oggetti usati, rifiuti, ecc.

Considerato che l'amministrazione comunale ha difficoltà a fronteggiare, con i propri scarsi mezzi, la relativa spesa, quest'amministrazione sanitaria, compatibilmente con le esigenze di bilancio, farà del tutto per elargire un congruo contributo per eliminare gli inconvenienti di cui sopra.

*Il Ministro: MARIOTTI.*

URSO, LAFORGIA, DE LEONARDIS, BOVA, DEL CASTILLO, SGARLATA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i risultati definitivi e dettagliati dell'indagine svolta dall'ENEL, nel settore della elettrificazione rurale, intesa ad accertare in primo luogo l'esatta conoscenza delle dimensioni del problema e quindi a consentire una programmazione capace di risolverlo.

Pare infatti — dai primi dati ufficiosi — che il problema — oltre ad investire ovviamente lo sviluppo stesso della nostra agricoltura e l'ammodernamento delle sue strutture — interessi — sul piano dei servizi civili e dell'insediamento contadino — ben 2 milioni di abitanti e 350 mila case sparse, delle quali circa il 75 per cento sono situate nell'Italia meridionale e insulare.

In conseguenza si chiede quali provvedimenti il Governo intenda promuovere al più presto per la realizzazione di un organico programma di elettrificazione rurale, unitario e coordinato, che viene invocato — assieme ad una politica di bassi prezzi dell'energia elettrica per usi agricoli — dalle direttive dello stesso « programma economico quinquennale ».

Infatti la diffusione del servizio elettrico nelle zone rurali è caratterizzata da prelievi modesti da parte degli utenti e da investi-

menti molto elevati per il loro allacciamento. motivi questi che necessariamente richiamano un pieno e diretto intervento dello Stato a mezzo dell'ENEL, specie ora che la Cassa per il mezzogiorno limita i suoi specifici interventi ai soli comprensori irrigui e che il « piano verde » prevede in proposito investimenti molto limitati, rispetto al fabbisogno del settore calcolato sui 300 miliardi di lire. (18268)

RISPOSTA. — I problemi relativi alla elettrificazione rurale sono stati affrontati dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1962, n. 1643, nella riunione tenuta il 29 febbraio 1964.

In quell'occasione emerse l'esigenza di approfondire gli aspetti tecnici ed economici del problema e il Comitato ne demandò lo studio all'ENEL, sia sotto il profilo dell'impiego dell'energia elettrica nell'esercizio dell'azienda agraria, sia allo scopo di rendere disponibile l'energia elettrica per le popolazioni sparse nelle campagne.

L'ENEL, che già dal settembre del 1943 aveva predisposto una relazione circa le caratteristiche e le finalità dello sviluppo della elettrificazione rurale, gli interventi statali previsti e gli elementi sul grado di diffusione del servizio elettrico nelle zone rurali, ha eseguito una indagine volta ad aggiornare la relazione predetta.

L'elaborazione dei dati è in corso di ultimazione. Dagli elementi raccolti si può tuttavia già valutare che gli abitanti privo del servizio elettrico sono circa 1.700.000-1.800.000 residenti in 350 mila case sparse. I centri e nuclei abitati, privi del servizio elettrico, nel 1964 erano 4.461, con 181.628 abitanti, pari allo 0,46 per cento di tutti gli abitanti in centri e nuclei, e conseguentemente il grado di elettrificazione relativo risultava pari al 99,54 per cento.

Sulla base degli elementi, raccolti, questo Ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge nel quale il problema della elettrificazione rurale, è stato organicamente affrontato e che potrà aver corso allorquando saranno state superate le difficoltà emerse, soprattutto di ordine finanziario.

Occorre per altro ricordare che nel disegno di legge concernente « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 », già approvato dal Senato della Repubblica, vi è già un principio di attuazione del piano di elettrificazione rurale.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.*

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che la stretta applicazione della norma legale attualmente vigente in materia di conferimento di incarichi di insegnamento di lingue straniere nella scuola media a insegnanti elementari di ruolo che abbiano il relativo titolo danneggiata, a un tempo, le legittime aspirazioni degli insegnanti predetti e ancor più la scuola per il conseguente conferimento degli incarichi di che trattasi ad aspiranti sforniti di titolo specifico — se ritenga di dettare, nell'imminente ordinanza per il conferimento degli incarichi e supplenze, disposizioni applicative della norma suddetta che consentano una più larga utilizzazione di insegnanti elementari di ruolo, forniti di titolo specifico, per l'insegnamento di lingue straniere nella scuola media. (15395)

RISPOSTA. — Ai fini dell'utilizzazione degli insegnanti elementari nell'insegnamento medio — prevista dalle vigenti norme per ovviare alla carenza di personale munito dei prescritti titoli — non è consentito alle ordinanze ministeriali sugli incarichi e le supplenze derogare dalle condizioni e modalità dalle stesse norme tassativamente fissate (leggi 4 giugno 1962, n. 585, e 6 luglio 1964, n. 620).

Si osserva, inoltre, che il collocamento dei predetti insegnanti nelle graduatorie degli aspiranti all'insegnamento, sia abilitati sia laureati, è basato, come per tutti gli altri aspiranti, sul possesso dei titoli validi secondo le norme di cui alla legge 30 novembre 1960, n. 1728 e al regolamento 29 aprile 1957, n. 972.

Tali norme di carattere generale richiedono, per l'inclusione nelle graduatorie dei laureati relative agli insegnamenti di lingua straniera, il possesso della laurea in lingue e letterature straniere e di vari altri titoli. Uno speciale punteggio viene, per altro, attribuito ai laureati in lingue e letterature straniere aspiranti all'insegnamento delle lingue studiate nel corso degli studi universitari.

Si fa, infine, presente che, tenuto conto dell'esigenza di affidare l'insegnamento delle lingue straniere a personale di adeguato livello di preparazione specifica, con decreto del Presidente della Repubblica, il cui testo è stato recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, vengono esclusi, ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione al predetto insegnamento nella scuola media, alcuni titoli validi ai sensi del citato regolamento n. 972; inoltre, per i titoli ammessi, diversi dalla lau-

rea in lingue e letterature straniere, la relativa validità è prevista solo per gli esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue che siano state studiate per almeno un biennio nel corso degli studi universitari. La stessa esigenza è tenuta in attenta considerazione nella revisione in corso dello stesso regolamento, nelle parti che riguardano le scuole secondarie superiori.

*Il Ministro:* GUI.

VENTUROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che impediscono una corretta applicazione della legge del 22 novembre 1961, n. 1282, con la quale si dispone mediante decreto interministeriale l'annuale adeguamento delle piante organiche secondo le tabelle A, B e C annesse alla legge stessa, tenendo conto ovviamente dell'aumentato numero delle classi funzionanti.

Risulta infatti che dopo l'aggiornamento parziale risalente al 1° ottobre 1961, il decreto per il 1962 non è stato compilato, e quello del 1963 deve ancora ottenere il benestare degli organi di controllo.

Le conseguenze di tale stato di cose hanno ovviamente influito negativamente sul personale in servizio, sottoposto a notevoli sforzi nell'applicazione delle rispettive mansioni, con orari straordinari e non retribuiti.

(12834)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12850, del deputato Catella, pubblicata a pag. 8486).*

VENTUROLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali iniziative siano state intraprese dall'ufficio provinciale del lavoro di Bologna, per cercare di risolvere o attenuare la grave situazione in cui sono venuti a trovarsi i lavoratori dipendenti della società per azioni Gallotti produttrice di laterizi, colpiti da numerosi licenziamenti e da lunghi mesi di sospensione dal lavoro, talchè sono scaduti i termini previsti per le provvidenze di legge.

Si tratta di 320 operai su 420 addetti, dei quali 190 licenziati o sospesi.

Tra le varie proposte avanzate dai sindacati dei lavoratori e la condizione della azienda, sono individuabili elementi positivi che a parere dell'interrogante non dovrebbero escludere una iniziativa costruttiva degli organi pubblici ed in primo luogo di quelli dipendenti dal Ministero del lavoro, da cui si attende pertanto una scelta quanto mai urgente e decisa. (17244)



**RISPOSTA.** — Nel 1964, a causa della crisi edilizia, la società Galotti di Bologna dovette ridurre la propria attività; tuttavia, a seguito dell'intervento dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna, non operò alcuna riduzione di personale e si limitò a sospendere dal lavoro una parte delle maestranze ed a richiedere l'intervento della Cassa integrazione guadagni.

Successivamente, la situazione economico-produttiva del complesso Galotti è andata sempre più peggiorando, al punto che attualmente l'azienda ha in attività soltanto due delle sette fornaci prima gestite. La chiusura delle altre cinque fornaci, dovuta alla mancanza di commesse ed agli alti costi di produzione derivanti da una attrezzatura tecnica scarsa ed antiquata, ha comportato il licenziamento, nei mesi di luglio e di agosto 1966, di tutti i lavoratori addetti.

La direzione aziendale ha fatto presente che, data l'attuale situazione di dissesto, non è in grado di programmare per il prossimo avvenire una ripresa della produzione.

*Il Ministro: Bosco.*

**ZUGNO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga urgente disporre particolari aiuti a favore del coltivatore diretto Giuseppe Zorra di anni 73 residente a Pontevico (Brescia).

Il suddetto coltivatore conduce 20 ettari di terreno con l'aiuto di 4 figli maggiorenni ed ha perduto una parte notevole del suo bestiame rimasto fulminato per un corto circuito elettrico.

La modesta famiglia ha subito così improvvisamente la perdita di un terzo del suo capitale di conduzione con gravissime conseguenze sulle possibilità di sviluppo della azienda familiare. (16181)

**RISPOSTA.** — Il coltivatore diretto Giuseppe Zorra qualora intenda provvedere all'acquisto di bestiame, in sostituzione di quello perduto, potrà giovare dei prestiti agevolati o dei contributi in conto capitale previsti dalle disposizioni della legge 23 maggio 1964,

n. 404, che recano provvidenze straordinarie in favore della zootecnia.

A tal fine, l'interessato potrà rivolgere domanda al competente ispettorato agrario di Brescia.

*Il Ministro: RESTIVO.*

**ZUGNO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga urgente ed opportuno modificare la circolare del 30 marzo 1951, n. 40043/I/37/1, (della direzione generale leva sottufficiali e truppa - divisione truppa - sezione prima) allo scopo di consentire, ai fini del trattamento di quiescenza, per il personale (specie dell'arma dei carabinieri) che sbandato alla data dell'8 settembre 1943, fu deportato in Germania per essersi rifiutato di aderire alla guardia nazionale repubblicana, allo scopo di consentire la valutazione del periodo dalla data di sbandamento alla data di cattura e di deportazione in Germania.

Si tratta di un periodo che nessun eufemismo può considerare « di licenza illimitata senza assegni » ben conoscendosi i rischi e i sacrifici (molte volte superiori alla stessa deportazione) sopportati durante lo sbandamento per evitare di servire i nazifascisti. (18561)

**RISPOSTA.** — La circolare citata ha avuto proprio lo scopo di sostituire la variazione matricolare « in licenza illimitata senza assegni dal 9 settembre 1943 » con quella di « considerato in servizio » dalla stessa data, limitatamente però ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri che pur avendo prestatato servizio presso la repubblica sociale italiana, furono poi favorevolmente discriminati all'atto del reimpiego e trattenuti alle armi senza soluzione di continuità.

Per coloro, invece, che a causa del comportamento tenuto dopo l'armistizio, non vennero favorevolmente discriminati, la data dell'8 settembre 1943 deve considerarsi tuttora interruttiva della prestazione di servizio alle dipendenze delle legittime autorità.

*Il Ministro: TREMELLONI.*